

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

110° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 19 FEBBRAIO 2002

—————

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali.....	Pag. 9
2 ^a - Giustizia	» 11
3 ^a - Affari esteri.....	» 27
5 ^a - Bilancio.....	» 28
7 ^a - Istruzione.....	» 34
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 38
10 ^a - Industria.....	» 78
11 ^a - Lavoro.....	» 82
12 ^a - Igiene e sanità.....	» 151
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 155

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag. 3
--	--------

Organismi bicamerali

RAI-TV	Pag. 160
Mafia	» 163
Schengen.....	» 166
Infanzia.....	» 175

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri.....	Pag. 177
4 ^a - Difesa - Pareri	» 180
5 ^a - Bilancio - Pareri.....	» 181
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri.....	» 186

CONVOCAZIONI	Pag. 187
--------------------	----------

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 19 FEBBRAIO 2002

15ª Seduta

Presidenza del Presidente
CREMA

La seduta inizia alle ore 15,10.

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Su proposta del PRESIDENTE, la Giunta delibera di invertire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, nel senso di procedere immediatamente all'esame dei documenti concernenti richieste di deliberazione in materia di insindacabilità.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Esame dei seguenti documenti:

1) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dall'onorevole Stefano Stefani, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 4084/96 RGNR – 101431/99 R.G. G.I.P. pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze

Il PRESIDENTE comunica che con lettera dell'11 ottobre 2001 l'onorevole Stefano Stefani – attualmente deputato, ma senatore all'epoca dei fatti – ha sollecitato una pronuncia della Giunta sulla richiesta in materia di insindacabilità (già avanzata nella scorsa legislatura in data 2 febbraio 2000 e rimasta all'ordine del giorno nell'attuale legislatura con nuovo deferimento in data 27 giugno 2001) relativa ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Firenze per il reato di diffamazione con il mezzo della stampa, ai sensi dell'articolo 595 del codice penale.

Tale procedimento penale trae origine dalle dichiarazioni da lui pronunciate, in epoca in cui rivestiva la carica di senatore, sul movimento politico Mani pulite e pubblicate sul quotidiano La Nazione del 3 aprile 1996, in un articolo intitolato «Di Pietro: altri nomi del complotto». In tale articolo – avente ad oggetto la partecipazione del dottor Antonio Di Pietro, in quel tempo non parlamentare, alle imminenti elezioni politiche del 1996 – si fa riferimento al movimento Mani Pulite, fondato da Piero Rocchini, riportandosi alcune affermazioni dell'allora senatore Stefani, a detta del quale non solo il suddetto movimento politico aveva cercato di sfruttare l'immagine di Antonio Di Pietro, ma il suo fondatore Rocchini era stato processato e condannato dal giudice Occorsio per appartenenza al movimento neo fascista Ordine Nuovo. Si aggiungeva altresì che Occorsio venne ucciso dopo qualche anno da Pier Luigi Concutelli, aderente a quel movimento. A causa di tali affermazioni il signor Rocchini ha presentato querela per diffamazione nei confronti dell'onorevole Stefani.

Nella scorsa legislatura la Giunta ha iniziato l'esame della richiesta, senza concluderlo, nelle sedute del 23 marzo, del 9 maggio e del 21 novembre 2000.

Infine, ricorda – ma solo per completezza di esposizione, senza quindi alcun pregiudizio rispetto ad una valutazione specifica della fattispecie concreta in esame – come la vicenda presenti aspetti di analogia con il caso di cui al Doc. IV-ter, n. 1 (riguardante il dottor Fronzuti), concernente anch'esso un procedimento penale per diffamazione a seguito di opinioni espresse durante una campagna elettorale da un senatore in carica.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, l'onorevole Stefano STEFANI.

Gli rivolgono domande i senatori CONSOLO, MANZIONE e FRAU.

Congedato l'onorevole Stefani, si apre quindi la discussione, nel corso della quale prendono la parola i senatori CONSOLO, MANZIONE e FRAU, nonché il PRESIDENTE. Interviene quindi il senatore SCOTTI.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il procedimento a carico dell'onorevole Stefani, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva quindi a maggioranza la proposta messa ai voti dal Presidente ed incarica il senatore Consolo di redigere la relazione per l'Assemblea.

2) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal signor Stelio De Carolis, senatore all'epoca dei fatti, in re-

lazione al procedimento penale già n. 040770/97 RGNR PM 67 presso il Tribunale di Roma ed attualmente pendente nei suoi confronti presso la Corte di Appello di Roma

Il PRESIDENTE comunica che con lettera pervenuta il 3 gennaio 2002 l'ex senatore Stelio De Carolis ha sollecitato una pronuncia della Giunta sulla richiesta in materia di insindacabilità (già avanzata nella scorsa legislatura in data 9 dicembre 1999 e rimasta all'ordine del giorno nell'attuale legislatura con nuovo deferimento in data 27 giugno 2001) riguardante un procedimento penale, pendente nei suoi confronti per il reato di cui all'articolo 337 (resistenza ad un pubblico ufficiale) del codice penale.

I fatti risalgono al 14 gennaio 1997, giorno in cui l'allora senatore De Carolis fu fermato in una strada di Roma da due vigili urbani, mentre si apprestava a raggiungere il Senato per partecipare ad imminenti votazioni. Gli furono chiesti i documenti, che egli fornì regolarmente e, poiché i vigili lo stavano trattenendo a lungo, egli fece presente di essere un senatore e di avere necessità di affrettare le operazioni perché era atteso per votazioni. Il vigile gli rispose lapidariamente che di tale circostanza non gli interessava assolutamente nulla, perché riteneva la sua situazione uguale a quella di tutti gli altri che aveva fermato. Dopo tale affermazione, l'allora senatore De Carolis espresse le sue proteste per quello che riteneva un vero e proprio sequestro della durata di ben 40 minuti, senza aver comunque proferito alcuna minaccia. Si è invece aperto a suo carico un procedimento penale nel quale è stato dapprima imputato per i reati di resistenza e di oltraggio a un pubblico ufficiale.

Con lettera del 13 marzo 2000 il Presidente del Senato aveva trasmesso alla Giunta copia della sentenza di condanna, nel frattempo emessa dal Tribunale di Roma il 24 gennaio 2000 nei confronti dell'allora senatore De Carolis, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, inviata dal Presidente dello stesso Tribunale con lettera in data 3 marzo 2000.

Con nota del 16 marzo 2000 lo stesso senatore De Carolis aveva trasmesso copia dell'atto di interposizione di appello alla Corte di Appello di Roma avverso la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Roma. Da ultimo, con lettera del 1° febbraio 2002, l'interessato stesso ha inviato copia del decreto di citazione per il giudizio di appello con invito a comparire all'udienza del 27 marzo 2002.

Nella scorsa legislatura la Giunta ha iniziato l'esame della richiesta, senza concluderlo, nelle sedute del 1° febbraio, del 3 febbraio, del 2 marzo e del 16 marzo 2000.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il signor Stelio DE CAROLIS.

Gli rivolgono domande i senatori D'ONOFRIO, CONSOLO, MANZIONE, FALCIER e il PRESIDENTE.

Congedato il signor De Carolis, si apre quindi la discussione, nel corso della quale prendono ripetutamente la parola i senatori CONSOLO, MARITATI, FRAU, D'ONOFRIO, BATTAGLIA Antonio, FALCIER e SCOTTI.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il procedimento a carico del signor De Carolis, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva quindi a maggioranza la proposta messa ai voti dal Presidente ed incarica il senatore Falcier di redigere la relazione per l'Assemblea.

AFFARI ASSEGNATI

Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica per resistere in un conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Roma

Il PRESIDENTE informa che in data 12 febbraio 2002, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta la questione se il Senato debba o meno costituirsi in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale, per resistere in un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma con ricorso depositato il 5 aprile 2001 e dichiarato preliminarmente ammissibile dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 6 del 16-30 gennaio 2002.

Il ricorso è stato presentato nei confronti della Camera dei deputati (a seguito delle delibere del 24 novembre 1999, 9 e 14 marzo 2000) e del Senato della Repubblica (riguardo alla delibera del 31 maggio 2000), con riferimento alla dichiarazione di insindacabilità delle opinioni nei confronti del dottor Giancarlo Caselli ed altri, espresse dagli onorevoli Follini, Fini, Pisanu e Maiolo, da un lato, e dal senatore Pera, dall'altro lato.

La vicenda trae origine dalle querele proposte il 9 giugno 1999 dall'allora Procuratore della Repubblica di Palermo, dottor Giancarlo Caselli, e dai Sostituti Procuratori, dottori Lo Forte, Gozzo, Ingroia, Terranova, Sava e De Giulio, con riferimento ad opinioni espresse dai parlamentari citati e ritenute diffamatorie in relazione alla formulazione della richiesta di custodia cautelare nei confronti dell'allora deputato Dell'Utri.

In particolare, per quanto riguarda l'imputazione formulata a carico del senatore Pera, si tratta della seguente dichiarazione: «Il vero e ultimo bersaglio di Caselli è Berlusconi e Forza Italia... Se questo Paese deve essere governato dal Parlamento o da qualche Stranamore in toga», ritenuta offensiva della reputazione dei menzionati magistrati e resa nell'intervista pubblicata sul quotidiano: «Il Messaggero» del 10 marzo 1999 nell'ambito dell'articolo intitolato: «Il verdetto di Fini e La Russa: accuse deboli» e

sottotitolato: «Pera: il vero bersaglio è il Cavaliere. Ma Maroni difende Caselli: è onesto. È l'inizio della campagna elettorale».

Sempre per quanto concerne nello specifico il Senato della Repubblica, ricorda che nella seduta del 31 maggio 2000 l'Assemblea ha approvato la proposta della Giunta (Atti Senato, XIII Leg., Doc. IV-*quater*, n. 54), nel senso di dichiarare l'applicabilità del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione nell'ambito del procedimento penale pendente nei confronti del senatore Marcello Pera presso il Tribunale di Roma per il reato di cui agli articoli 110, 595, terzo comma, del codice penale e all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione con il mezzo della stampa).

Nella relazione della Giunta, presentata dal senatore Callegaro, si faceva presente che la dichiarazione fu rilasciata a Montecitorio nell'immediatezza della discussione scoppiata per la domanda di autorizzazione all'arresto dell'onorevole Dell'Utri. Si sottolineava altresì che la «reazione quindi che ha animato le dichiarazioni del senatore Pera è reazione tipica del parlamentare che l'11 marzo sia in Commissione giustizia che nell'Aula del Senato ha svolto ampie considerazioni in ordine alla tutela della libertà del Parlamento».

In particolare, nel corso del dibattito in Assemblea si è fatto notare che: «È vero che la Camera competente era la Camera dei deputati, non il Senato della Repubblica, ma queste dichiarazioni del senatore Pera, fra l'altro responsabile giustizia del suo partito, sono state riportate unitamente ad altre dichiarazioni di deputati ed esprimono la valutazione che la richiesta di arresto in quel caso sarebbe stata determinata da intento politico... valutazione che tuttavia rientra specificamente nella competenza del Parlamento nel momento in cui si trova a deliberare su una richiesta del genere.» (v. l'intervento del senatore Russo, cui successivamente ha aderito il senatore Fassone).

In proposito, si fa presente che, *a contrario*, nel ricorso presentato dalla magistratura, onde affermare l'inesistenza dell'insindacabilità sotto il profilo del difetto di nesso funzionale, si afferma che, essendo la decisione sull'arresto dell'onorevole Dell'Utri di competenza della Camera e non del Senato, non solo il senatore non aveva ancora espresso la sua opinione in sede parlamentare, «ma mai avrebbe potuto esprimerla in tale sede, essendo membro di una Camera diversa da quella competente a decidere».

Si apre quindi la discussione nel corso della quale intervengono i senatori MANZIONE, FRAU, CONSOLO, BATTAGLIA Antonio, D'ONOFRIO e il PRESIDENTE.

Quindi il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di esprimere parere favorevole alla costituzione in giudizio del Senato, per resistere nel conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Roma.

La Giunta approva all'unanimità la proposta messa ai voti dal Presidente.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Infine, il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta della Giunta, già convocata per domani, 20 febbraio 2002, alle ore 14,30, è integrato con l'esame di una proposta di indagine conoscitiva sul sistema delle immunità parlamentari.

La seduta termina alle ore 16,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 19 FEBBRAIO 2002

101^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PASTORE

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il ministro per gli affari regionali La Loggia. Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PASTORE comunica che, sulla base delle decisioni assunte dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi che si è testé riunito, il calendario dei lavori è modificato nei seguenti termini: l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è convocato giovedì 21 febbraio, alle ore 9,15, per la definizione di un eventuale programma di iniziative conoscitive connesse all'esame del disegno di legge n. 1094, recante disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione; il programma dei lavori della Commissione è altresì integrato con l'esame, a partire dalla prossima settimana, dell'atto comunitario n. 2, concernente un progetto di decisione sulle modalità di elezione del Parlamento europeo.

Giovedì 21 febbraio è inoltre convocata, alle ore 14,30, una seduta congiunta con la I Commissione della Camera dei deputati per lo svolgimento di comunicazioni del Ministro dell'interno, la quale sarà preceduta, alle ore 14, da una riunione congiunta degli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi delle due Commissioni. Conseguentemente, la seduta pomeridiana della Commissione, già convocata giovedì alle ore 14,30 per l'esame del disegno di legge n. 776, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PASTORE rammenta il regime di pubblicità dei lavori già adottato nelle precedenti audizioni dell'indagine conoscitiva sulla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, mediante trasmissione audiovisiva a circuito interno, che propone di estendere a quella che sta per iniziare, avendo acquisito in proposito il consenso preventivo del Presidente del Senato.

La Commissione consente.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti nell'ordinamento delle revisioni del Titolo V della Parte II della Costituzione: audizione del Ministro per gli affari regionali

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 14 febbraio

Dopo una breve introduzione del presidente PASTORE, ha la parola il ministro LA LOGGIA, che svolge le sue considerazioni sui temi oggetto dell'indagine.

Seguono gli interventi dei senatori MAGNALBÒ, BASSANINI, FALCIER, KOFLER, BASILE, VITALI, MANZELLA e FISICHELLA cui replica il ministro LA LOGGIA.

Il PRESIDENTE, quindi, dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è rinviato ad altra seduta.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI

Il PRESIDENTE comunica che domani, alle ore 9,15, è convocata la Sottocommissione pareri.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 19 FEBBRAIO 2002

61^a Seduta*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Valentino e Vietti.

La seduta inizia alle ore 15,20.

PROCEDURE INFORMATIVE**Relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia in Lombardia in merito alla situazione penitenziaria in tale regione**

Il senatore DALLA CHIESA riferisce sul sopralluogo effettuato in Lombardia da una delegazione della Commissione, composta dai Senatori Antonino Caruso e Guido Ziccone, oltre che da lui medesimo, in merito alla situazione penitenziaria in tale regione.

La vastità dell'ambito territoriale della regione e la conseguente complessa organizzazione del sistema preposto all'esecuzione della pena, hanno consigliato alla Delegazione di concentrare la propria attenzione, in questo primo sopralluogo, sull'area della Lombardia occidentale e di completare in un secondo momento la propria attività di ricognizione sia con la visita delle strutture carcerarie ubicate nelle altre aree della regione, sia con incontri mirati con i rappresentanti delle istituzioni elettive locali (Regioni, Province, e Comuni sedi degli istituti).

Il sopralluogo in oggetto ha avuto inizio, il 24 gennaio, con un incontro con il Presidente del tribunale di sorveglianza di Milano, competente per le carceri di Pavia, Voghera, Vigevano, Lodi, Milano San Vittore, Milano Opera, Bollate, Monza, Busto Arsizio, Varese, Como, Lecco e Sondrio per una popolazione carceraria che supera le 6.000 unità rispetto a una popolazione civile di 6 milioni e 300 mila abitanti. È però il caso di ricordare che il Tribunale opera comunque sia nei confronti della popolazione detenuta sia nei confronti di quei soggetti liberi a cui si applica la

sospensione dell'esecuzione in base alla legge «Simeone», per un ammontare annuo di nuove iscrizioni pari a 15.000 circa.

Nel corso dell'incontro il Presidente del tribunale di sorveglianza ha sottolineato con soddisfazione i recenti progressi del suo ufficio, tali da avere portato, nel periodo compreso tra il 5/10/99 al 22/06/2001, alla definizione di 31.501 procedimenti, con eliminazione di una considerevole quota di arretrato. A questo dato quantitativo egli ha aggiunto una considerazione qualitativa sulla puntualità ed efficacia del lavoro svolto: sulle oltre 10.000 ordinanze depositate nel 2000, ha precisato alla Delegazione, solo 26 sono state annullate dalla Corte di Cassazione e solo 13 lo sono state nel merito. Egli ha sottolineato, peraltro, come tale risultato sia frutto, oltre che dell'impegno dell'Ufficio, anche di una sperimentata semplificazione delle procedure e di una migliore organizzazione del lavoro, realizzatesi in presenza di risorse limitate.

In questa prospettiva, è di tutta evidenza la necessità che tutto il sistema delle misure alternative operi in una logica di interdipendenza e funzioni «a regime». Ma, perché questa duplice condizione venga realizzata, può risultare decisivo colmare le carenze d'organico del personale dell'assistenza sociale dei Centri di servizio sociale per adulti (CSSA) nonché degli educatori interni agli istituti, ai quali spetta la redazione delle relazioni di sintesi indispensabili per ogni valutazione da parte del Tribunale.

In una analoga prospettiva egli ha fatto notare come, pur avendo il Tribunale approvato, nel primo semestre 2001, 178 programmi di trattamento (a fronte dei 148 del 2000), solo una maggiore integrazione tra il Tribunale e i CSSA potrà evitare quella «deriva culturale» affermatasi recentemente che porta a considerare le misure alternative alla stregua di *pene* alternative: le prescrizioni che accompagnano l'ordinanza con cui si concedono tali misure e le forme di controllo esercitate – sovente solo dalle forze dell'ordine- su chi ne beneficia, sembrano infatti –oggi- essere volte più alla revoca che al sostegno del soggetto affidato nel suo cammino rieducativo. Si tratta allora di sostenere e rafforzare tutti gli attori del sistema (Tribunali, CSSA, penitenziari) fornendoli degli strumenti operativi necessari.

Per quanto riguarda il tema del lavoro – che, come è noto ai suoi componenti, costituisce per la Commissione uno degli aspetti di approfondimento privilegiato – è stato fornito il dato di soli 26 decreti di approvazione di lavoro all'esterno nel primo semestre del 2001 (rispetto a 17 casi nel 2000), per un totale di esperienze in corso, al 31 dicembre, di 69 unità. Si tratta indubbiamente di una cifra modesta, indice di una difficoltà diffusa nei rapporti tra il sistema carcerario e il mondo imprenditoriale; difficoltà che, se può essere comprensibile per la complessa e dispersiva realtà dell'area metropolitana di Milano, non altrettanto lo sembra per quelle aree decentrate nelle quali più agevoli dovrebbero essere le intese tra rappresentanti di categoria, amministrazioni locali e sistema carcerario.

Per quanto riguarda poi la concessione del regime della semilibertà (possibilità prevista solo in caso di lavoro), i dati forniti alla Delegazione

attestano che nel I^a semestre 2000 sono state accolte 18 richieste su 73, di cui 8 successivamente revocate, e che nel II^a semestre dello stesso anno ne sono state accolte 25 su 53 (di cui 10 revocate); mentre nel I^a semestre del 2001 ne sono state accolte 35 su 85, di cui 10 revocate. Le ragioni di questa «parsimonia» sono state spiegate con diversi ordini di motivazioni. In primo luogo è stato ricordato che si tratta di una misura «a rischio» nel momento in cui vi accedono detenuti (in linea di massima pericolosi) che hanno già scontato metà della pena. In secondo luogo è stato sottolineato che, sia per i casi di affidamento che per quelli di semilibertà, non è infrequente la revoca del beneficio non tanto e solo per demerito del detenuto, quanto per la chiusura di aziende e cooperative, certificate senza i previ dovuti accertamenti e controlli.

Quanto alle condizioni dell'assistenza sanitaria, le autorizzazioni per ricoveri esterni sono risultate pari a 801 nel primo semestre del 2000 e a 781 nel corrispondente periodo del 2001. Sotto il profilo dell'efficienza è questo sicuramente uno dei punti dolenti dell'intero sistema, al quale l'ospedale S. Paolo, con il suo reparto dedicato con 24 posti letto, offrirà una discreta possibilità di sfogo. Il recente Piano socio-sanitario 2002-04 approvato dalla Regione Lombardia prevede peraltro una serie di interventi a favore di questa specifica domanda che dovrebbero alleggerire le dimensioni del problema.

Con riferimento alla attività legislativa in corso, sono state espresse attenzione e soddisfazione per le recenti modifiche alla normativa sulla liberazione anticipata, approvate in sede referente dalla Commissione Giustizia del Senato (A.S. 568-A) e successivamente dall'Aula del Senato in data 7 febbraio 2002; soprattutto si è espresso apprezzamento per la semplificazione di alcune procedure giudiziarie, tra cui la possibilità di tenere udienza nel carcere nel quale il condannato è detenuto e di adottare il provvedimento, ricorrendo determinate circostanze, senza la fissazione di un'udienza nel contraddittorio delle parti.

In tema di organizzazione dell'ufficio, infine, è stata confermata la bontà della scelta di metodo adottata: quella di attribuire i procedimenti ai giudici di sorveglianza sulla base dell'ordine alfabetico dei detenuti e non sulla base dell'istituto carcerario di appartenenza (allo scopo di evitare, da parte dei giudici stessi, «fossilizzazioni» ambientali e di favorire una visione generale delle problematiche del Distretto); mentre, per quanto riguarda l'informatizzazione, appare significativo lo sforzo di rendere visibili alla difesa i dati del Registro generale, nelle more della adozione da parte del Ministero di un programma informatico centrale che viene giudicato urgente e indispensabile.

Il sopralluogo è poi continuato – prosegue il senatore Dalla Chiesa – con una visita all'istituto penitenziario di San Vittore.

La delegazione ha fatto precedere la visita all'istituto da un incontro con il Direttore (che è anche Direttore dell'istituto di Bollate) e con il Direttore del Centro di servizio sociale di Milano. Già in questa occasione è emersa, in tutta la sua urgenza, la questione del sovraffollamento (1.793 detenuti nella giornata del 24 gennaio rispetto ad una capienza *massima*

di 1500); questione alla quale nemmeno la ristrutturazione – quasi ultimata – del terzo reparto, né la recente apertura di Bollate (circa 400 detenuti) riesce a dare sollievo. Si tratta di un problema che si pone fra l'altro all'interno di un quadro di permanente mobilità e ricambio della stessa popolazione carceraria, ben rappresentata dai dati relativi ai detenuti usciti nel corso dell'anno 2001 o ai detenuti tradotti per sfollamento. I primi ammontano infatti a 6.908 (di cui circa la metà con valori di permanenza da 0 a 30 giorni), mentre i secondi sono circa 4000 (1500 italiani e 2500 stranieri), con evidenti ripercussioni sulla quantità e difficoltà dei compiti a cui l'Istituto deve far fronte e sulle criticità che si verificano in termini di risorse umane e di strutture impiegate.

È sicuramente utile in proposito aggiungere la forte caratterizzazione per componenti della popolazione ospitata. Rispetto a una popolazione detenuta risultante al 17 dicembre 2000, pari a 1976 unità, ben 976 risultavano detenuti provenienti da paesi esterni alla UE (49,3%) mentre 449 risultavano tossicodipendenti (22,7%). Si tratta di una popolazione che in larga misura è condannata o è in attesa di giudizio per reati che comportano pene medio-basse. E tuttavia si registra una difficoltà ad attivare le misure alternative per la carenza delle strutture esterne al carcere. A tale scopo, secondo il Direttore del CSSA, sarebbe utile recuperare la miriade di piccole strutture carcerarie oggi dismesse, così da garantire una migliore attuazione dei programmi trattamentali, sia anche una maggiore sicurezza, considerata l'alta incidenza di evasioni registrate.

Nel corso dei colloqui la delegazione ha registrato, da parte dei responsabili, una marcata richiesta di promuovere maggiormente il trattamento educativo e formativo rispetto a quello puramente detentivo, esprimendo in tal senso una domanda di più educatori, formatori, assistenti sociali, anziché di polizia penitenziaria. È stata altresì evidenziata la necessità che il sistema carcerario non sia considerato un temporaneo e separato contenitore chiamato a assicurare – limitatamente al periodo della pena – il bisogno di sicurezza dei cittadini, ma che – «in rete» con la realtà locale, con l'area dei trattamenti alternativi e con il mondo del lavoro – esso riesca a produrre un recupero dei detenuti che superi le esigenze di «risarcimento morale» della società. Proprio per un migliore perseguimento degli scopi costituzionalmente assegnati alla pena detentiva, è stato affrontato il tema della necessità di diversificare le tipologie di istituti penitenziari (oggi tutti tendono a fare tutto): si è cioè rilevato che una «tipizzazione» delle singole strutture, se promossa in stretta interdipendenza con le altre esperienze, offrirebbe un indubbio vantaggio in termini di efficacia dell'intervento e di uso razionale delle risorse disponibili.

Sul tema del lavoro dei detenuti, sono state offerte indicazioni convergenti e in linea con le peculiarità ambientali: in particolare è stato auspicato uno spazio maggiore per forme di flessibilità (orario e costo del lavoro, e anche riduzione della mercede stabilita, come espressamente rilevato dalla totalità degli operatori; e molto si è insistito (come poi anche nelle altre carceri visitate) sulla urgenza di rendere operativa la legge 22 giugno 2001, n. 193, la c.d. «legge Smuraglia» sul lavoro in carcere, volta

a rendere più conveniente per le imprese esterne il ricorso al lavoro dei detenuti attraverso una fiscalizzazione degli oneri sociali.

Riguardo a tale ultima questione, è stato ricordato agli interlocutori che in data 19 settembre 2001 la Commissione Giustizia del Senato ha espresso – con talune osservazioni – parere favorevole alla Commissione Lavoro sullo schema di Regolamento attuativo della normativa citata e che, sulla base di informazioni assunte presso le amministrazioni competenti, emerge che il ritardo nella pubblicazione è dovuto a problemi di coordinamento formale del testo regolamentare, problemi ormai in via di superamento.

Nel caso in questione si è stimato che una modifica del sistema nelle due direzioni indicate (flessibilità e attuazione della «Smuraglia») potrebbe portare gli attuali 200 detenuti lavoratori ad almeno 600.

La visita dell'istituto ha consentito di verificare puntualmente il livello del sovraffollamento descritto, ma ha anche evidenziato pregevoli iniziative lavorative (sartoria di costumi teatrali) e la buona qualità delle strutture di sostegno (il nido per le detenute-madri).

Successivamente la Delegazione ha incontrato i rappresentanti del mondo del volontariato, cooperativistico, delle agenzie per il lavoro e della formazione professionale. L'incontro è risultato di grande interesse ed ha posto in risalto le diverse modalità attraverso le quali la comunità locale cerca di dare concretezza al principio secondo cui il tempo in carcere «va utilizzato e non consumato»:

In particolare sono apparsi di grande interesse educativo e di impatto esterno il Progetto-teatro che coinvolge un numero sempre crescente di detenuti sia di San Vittore che di Milano- Opera ed il coinvolgimento dei giovani detenuti in manifestazioni sportive, con la partecipazione a tornei.

Nel corso dell'incontro sono stati sollevati, soprattutto da parte degli esponenti delle cooperative di servizio e produttive, alcuni rilevanti problemi operativi: il problema dell'attuazione piena della c.d. legge «Smuraglia»; la necessità di regolamenti interni al carcere che consentano il superamento dei molti ostacoli logistici che si frappongono ad una attività lavorativa che vuole porsi a pieno titolo sul mercato; l'adeguamento dei tempi dei provvedimenti del Magistrato di sorveglianza a quelli del mercato del lavoro (attualmente 24 detenuti attendono il parere del magistrato per iniziare la propria attività lavorativa, con il rischio che, se e quando questo sarà pervenuto, possa essere svanita l'opportunità già disponibile).

Si sono altresì evidenziati alcuni problemi relativi a vario titolo alla efficacia della pena detentiva sul piano del reinserimento del detenuto. La generalità degli esponenti delle associazioni ha espresso, in particolare, la propria contrarietà al progetto, più volte fatto balenare nei periodi più recenti, di trasferire l'istituto fuori città; contrarietà motivata con la necessità di non allentare il legame quasi fisico con la comunità cittadina e di non stemperare l'attenzione che quest'ultima riserva alla realtà carceraria.

È stata anche sottolineata la necessità di migliorare la capacità dell'istituto di venire incontro alle esigenze delle madri detenute, e di offrire al personale quella specifica formazione professionale resa necessaria dall'aumento della popolazione tossicodipendente.

Anche in questa sede, comunque, è stata ribadita l'urgenza di dare soluzione al problema degli operatori sociali. Questi ultimi, pur mostrando soddisfazione per le recenti assunzioni (in numero di 67 a dicembre 2001), hanno però lamentato il persistere di una considerazione quasi residuale verso il loro ruolo rispetto a quella della vigilanza e della sicurezza; e, soprattutto, gli educatori hanno denunciato il fatto che per la loro qualifica professionale non vengano indetti concorsi da oltre 10 anni.

Nel pomeriggio della stessa giornata la Delegazione si è recata in visita presso il carcere di Como. L'Istituto, con una capienza prevista di 216 posti, ne registrava al 23 gennaio ben 461, anche per effetto dell'arrivo di circa 100 detenuti dal carcere di Lecco, momentaneamente chiuso per ristrutturazione.

Il personale di polizia penitenziaria presenta 232 effettivi (di cui 15 distaccati o in missione). È stata denunciata, in proposito, una situazione di sovraccarico dei turni di lavoro, il ritardo cronico con il quale l'Amministrazione provvede al pagamento degli straordinari e di altre indennità, l'obsolescenza del parco autovetture ed anche la scarsa cura riservata all'immagine del Corpo (abbigliamento, divisa); nonché l'assenza di qualsiasi iniziativa (al contrario che per altri Corpi di polizia) per promuovere la professione presso i *media* e far crescere l'interesse verso di essa da parte dei giovani in ambito locale. L'urgenza di quest'ultimo obiettivo è stata giustificata con gli inconvenienti prodotti dalla elevatissima meridionalizzazione del Corpo della Polizia penitenziaria, che causa una costante tendenza al ritorno degli agenti verso le località d'origine, con ricadute sugli organici effettivi e sulla possibilità stessa di contare su una apprezzabile quantità di stabili punti di riferimento all'interno del carcere.

Passando al personale civile, pur registrandosi la presenza di 2 operatori e un infermiere, anche in questa circostanza, è stato giudicato insufficiente il grado di attenzione verso queste figure professionali. Da sottolineare positivamente invece l'attività del CSSA di Como (competente anche per Sondrio, Varese, Busto Arsizio) che seguiva al 31 dicembre 2001, 555 casi in affidamento, 34 semiliberi e 102 detenuti domiciliari. Rispetto a tale servizio è stato affrontato il problema della provincializzazione del servizio stesso, che potrebbe evitare quell'eccesso di rotazione che finisce per nuocere all'intero percorso formativo. Si è inoltre sostenuta l'esigenza di riconoscere una maggiore rilevanza e qualificazione alle professionalità coinvolte, anche mediante l'istituzione di specifiche specializzazioni post-laurea.

Sul piano gestionale è stata sollecitata da parte del responsabile amministrativo-contabile un'azione di semplificazione e modernizzazione volta a modificare il sistema di contabilità, risalente al 1922.

La questione delle risorse, già emersa, come si è detto, con riferimento agli organici di polizia penitenziaria e di personale educativo, si

è riproposta su altro piano, sicuramente influente sulla efficacia della funzione di reinserimento. A partire dal mese di dicembre del 2001 è stata infatti interrotta un'esperienza alternativa al normale regime penitenziario, denominata «Comunità Carcere»; esperienza attiva da tre anni e giudicata molto interessante. Il rammarico è stato espresso particolarmente dagli operatori, i quali ne hanno rimarcato le negative ripercussioni sui detenuti, visto che l'esperienza, mista di attività formativa e attività lavorativa, era stata indirizzata a soggetti con diversi fallimenti di percorsi comunitari esterni alle spalle.

A conclusione della prima giornata la Delegazione ha infine visitato la Comunità «ARCA» di Como per il recupero dei tossicodipendenti. Tale struttura opera in stretto collegamento con la struttura sanitaria pubblica seguendo un iter terapeutico fortemente definito e articolato (psicoterapia, ergoterapia e socioterapia). Il percorso ha la durata di 1 anno e mezzo, al termine del quale i ragazzi imparano a svolgere un lavoro e trovano collocazione in cooperative sociali di tipo B. A giudizio degli operatori, e con il conforto dei dati (70% di recupero), il programma ha dato buona prova, convalidando la tesi che l'affidamento presso comunità di questo tipo possa effettivamente rappresentare una valida alternativa al carcere.

Il giorno successivo (25 gennaio) la Delegazione ha visitato il carcere di Milano Opera. Anche in questo caso è stata riscontrata, sottolinea il senatore Dalla Chiesa, una situazione di sovraffollamento. A fronte di una capienza prevista di 700 unità, risultano infatti ben 1139 detenuti, di cui 825 definitivi. Di più: in questo già difficile contesto, i dati forniti alla Delegazione evidenziano una assenza totale di educatori.

Trattandosi di una casa di reclusione che ospita detenuti con pene medio-lunghe, l'istituto si caratterizza per una impronta prevalentemente trattamentale. Nella struttura coesistono diversi livelli di intervento: uno, di base, rivolto alla generalità dei detenuti; l'altro, nel reparto a «sicurezza attenuata», rivolto a coloro che, motivati al proprio reinserimento, si dichiarano disponibili ad affrontare un programma trattamentale più intenso; e un terzo livello, alternativo alla detenzione, in funzione presso la sezione semiliberi, dove vengono ospitati 75 semiliberi, 7 semilibere, 28 detenuti che lavorano all'esterno (articolo 21 dell'ordinamento penitenziario) e 5 semidetenuti. Vi sono poi una sezione femminile, un Centro clinico dotato di 80 posti letto (con una specializzazione di immunologia) e sezioni di Alta sicurezza, per detenuti protetti e collaboratori.

Nell'ambito dell'incontro gli operatori hanno sottolineato il proficuo rapporto intrattenuto dall'istituto con la Provincia e il Comune di Milano sul versante scolastico, su quello della erogazione delle borse lavoro, nonché su una serie di altre iniziative.

L'apertura di uno sportello anagrafico a favore dei detenuti e del personale è presentato come emblematico dell'attenzione da parte delle autorità comunali. Collaborano stabilmente con l'Istituto una serie di cooperative che offrono possibilità di lavoro sia all'interno che all'esterno del carcere. Tra esse, anche per il rilievo quantitativo che rivestono, si segnalano la «Nova Spes» (50 detenuti), che svolge una attività di informatizzazione

dei dati relativi alle ricette farmaceutiche della Regione; e la «Galdus/Soligraf» (10 detenuti), impegnata in attività formativa e di lavorazione della pietra e di falegnameria. In aggiunta vanno poi segnalati, per il loro interesse, il corso di marionette, quello di costruzione di siti informatici (10 detenuti), e numerose altre attività di formazione professionale, scolastiche, ricreative e culturali (sport, teatro, biblioteca) che coinvolgono altre decine di detenuti.

L'Istituto è sembrato caratterizzarsi, anche grazie alla relativa stabilità della popolazione detenuta, per una coerente «filosofia» di intervento.

Il senatore Dalla Chiesa riferisce quindi sulla visita nell'Istituto di Bollate, inaugurato il 1 dicembre 2000 ed attivo in quattro dei sei padiglioni di cui si compone l'intera struttura, con una popolazione carceraria che si aggira sulle 400 unità. A fronte delle polemiche sull'esistenza di una ricettività inutilizzata nel nuovo istituto, i responsabili della Casa di reclusione hanno spiegato alla delegazione l'idea-guida sottesa alle modalità di utilizzo della struttura. Essi, cioè, hanno affermato con convinzione di non volerla utilizzare quale «serbatoio» per risolvere (illusoriamente) il sovraffollamento di San Vittore, ma di volere cogliere l'opportunità di creare – all'interno di una strategia coerente – un carcere a regime trattamentale avanzato, che sappia valorizzare le potenzialità offerte dalla normativa penitenziaria (Legge 354/75, la «Gozzini», la «Simeone», il nuovo regolamento di esecuzione che contiene numerose novità circa il lavoro – i servizi penitenziari gestibili in forma cooperativa, la possibilità di attingere fondi alla cassa delle ammende, la c. d. legge «Smuraglia –, le nuove competenze attribuite agli enti locali, la partecipazione del volontariato). In sostanza l'obiettivo è quello di impegnare i detenuti a sottoscrivere «un patto trattamentale» rieducativo e di reinserimento sociale che realisticamente tenda ad evitare la recidiva.

La collocazione geografica del carcere, la sua recente costruzione, il suo incompleto sviluppo, sembrano al momento ostacolare la possibilità di mettere a frutto gli ampi spazi disponibili per ospitare imprese esterne orientate ad assumere personale detenuto (elemento decisivo per una efficace riuscita della strategia suindicata). Perciò in questa direzione è stato richiesto ogni aiuto possibile in termini di informazione e di promozione presso le istituzioni e presso le categorie interessate.

Nel pomeriggio è seguita la visita alla Casa circondariale di Monza, nella quale la capienza effettiva corrisponde alla presenza di detenuti (700 posti) con 16 sezioni maschili e due femminili e un totale di 419 unità di polizia penitenziaria e 20 civili.

Il giudizio degli operatori è apparso di soddisfazione soprattutto sul versante delle possibilità di lavoro offerte ai detenuti, frutto di una lunga e difficile opera di sensibilizzazione compiuta verso l'esterno nel corso degli ultimi anni. Nell'istituto operano infatti con successo, per il mercato esterno, aziende e cooperative di saldatura, legatoria-cartotecnica, lavorazione artistica del vetro, lavanderia, riparazioni di hardware, informatizzazione dati delle ricette farmaceutiche (attività, quest'ultima, generalmente diffusa nel sistema carcerario lombardo).

Dal punto di vista della formazione professionale, numerosi sono i corsi attivati in collaborazione con il Centro «Luigi Clerici», che spaziano – tra l'altro – dalla manutenzione delle aree verdi alla ristorazione, dall'informatica alla estetica.

L'incontro, successivamente tenuto, con i rappresentanti del volontariato e delle cooperative ha fornito alla Delegazione interessanti e ulteriori rilievi. È attivo a Monza il progetto «Telefono azzurro» che opera in 12 carceri italiane, il quale si pone l'obiettivo di attenuare, per quanto possibile, il disagio dei figli di genitori detenuti cercando di ricreare (in ambienti più sereni della sala parlatorio) una sufficiente dinamica familiare.

Anche qui i rappresentanti delle cooperative hanno insistito sulla necessità di realizzare una maggiore flessibilità operativa e di dare il più rapidamente possibile attuazione alla legge «Smuraglia», oltre che sulla opportunità di creare corsie preferenziali nell'accesso ai Fondi comunitari.

Da parte degli addetti ai servizi sociali, in specifico, sono state riproposte le urgenze relative alla carenza di personale. Ma sono anche state prospettate: a) la necessità di verifica e monitoraggio dell'esito dei programmi riabilitativi; b) l'opportunità di una migliore formazione degli operatori stessi, anche per avere un atteggiamento univoco nella comunicazione con i detenuti (in particolare tossicodipendenti); c) una valutazione positiva sulla collaborazione servizi-volontariato, con una implicita indicazione di un consolidamento di tale rapporto; d) una diffusa preoccupazione circa i tempi di risposta della Magistratura di sorveglianza alle relazioni predisposte per i benefici previsti per legge.

Il giorno successivo (26 gennaio) è stata poi effettuata una visita all'istituto di Vigevano, che ospita circa 400 detenuti. I responsabili hanno denunciato, nel corso dell'incontro, carenze di organico (208 effettivi del corpo di polizia penitenziaria, 1 educatore) e una specifica difficoltà nei rapporti con la realtà territoriale, la quale –dagli enti locali all'imprenditoria, dalla cooperazione alla popolazione civile – sembra rifiutare la stessa presenza del carcere. Critica è apparsa la situazione sanitaria: l'attuale infermeria con 12 celle risulta adibita ad altre funzioni stante la necessità logistica di assicurare anche la sezione protetta femminile; sono risultati vani i tentativi di convenzionamento con le strutture pubbliche per quanto riguarda le patologie psichiatriche; non risulta adeguata la collocazione dei detenuti affetti da HIV. Criticità mostra peraltro l'iniziativa volta a creare condizioni di lavoro: nessun detenuto lavora all'esterno e le forme di lavoro interno riguarda 44 detenuti (a rotazione).

Sul piano della formazione di base, sono attivi quelli di formazione elementare, media e 2 corsi di istruzione superiore; mentre quelli professionali sono rivolti alla formazione per la manutenzione del verde, manutenzione di stabili e per ceramistica.

Da parte degli agenti della polizia penitenziaria è stata lamentata, al pari dei loro colleghi già incontrati, l'annosa questione del ritardo nel pagamento delle indennità accessorie (straordinario, presenza). Modeste infine appaiono le strutture riservate al personale di polizia.

Nella stessa giornata è seguita infine, prosegue il senatore Dalla Chiesa, la visita alla Comunità del Giambellino di Milano che si occupa del reinserimento socio-lavorativo di giovani ex tossicodipendenti provenienti in maggioranza da S.Vittore e Opera, e che agisce in regime di convenzione con il servizio sanitario regionale e con il Comune di Milano.

Si tratta di una comunità alloggio che ospita nell'anno 12 persone (al momento 8, di cui 5 in misura alternativa, tutti con un lavoro) e che, in stretta collaborazione con il CSSA, il Tribunale e le forze dell'ordine garantisce il necessario presidio, in termini di alloggio e di riferimento psicologico, nel momento in cui i soggetti «rientrano» nella società e affrontano il lavoro.

L'esperienza degli affidati in prova si è dimostrata positiva: per coloro che percorrono l'intero programma, l'inserimento può considerarsi realizzato nel 70 per cento dei casi.

La Comunità è strutturata secondo lo schema della cooperativa, con un apporto degli operatori di stampo spiccatamente volontaristico.

Formulando talune sintetiche conclusioni, il senatore Dalla Chiesa ricorda come sul versante della Direzione degli istituti, in presenza di approcci gestionali diversi e improntati alle differenti concezioni e filosofie personali dei direttori, si sia potuto rilevare un elevato grado di efficacia e concretezza propositiva rispetto delle indicazioni normative e regolamentari, anche (e talora soprattutto) nelle realtà meno fortunate sotto il profilo ambientale e delle strutture (Vigevano, Como).

Parimenti sottolinea come l'impegno e la disponibilità personali dei direttori – che sono parsi andare al di là dei burocratici doveri dell'ufficio ricoperto – postulerebbero una maggiore attenzione nei confronti delle rivendicazioni da loro stessi sostenute.

Per quanto concerne la polizia penitenziaria, la Delegazione ha potuto constatare positivamente un evidente e diffuso assolvimento puntuale dei compiti assegnati, al quale si aggiunge la percezione di una reale conoscenza della realtà in cui opera, nonché dei problemi anche individuali dei detenuti. Diffuso altresì è il malcontento per l'organizzazione del personale (deficit di organico, in alcuni casi – Vigevano – sotto il limite della funzionalità minima, personale maschile adibito alle sezioni femminili ecc.) e per le inadempienze dell'Amministrazione soprattutto sul versante retributivo.

Di estrema gravità è apparsa, continua il relatore, la situazione che riguarda gli educatori (ridottissimi nel numero) e gli assistenti sociali per effetto di una sproporzione, allo stato insormontabile, tra la disponibilità delle relative mansioni e la complessità della realtà da gestire; una realtà, vale la pena di sottolinearlo, in cui la fortissima presenza di popolazione immigrata pone problemi inediti sul piano logistico, linguistico, culturale, delle dinamiche di gruppo, delle modalità di reinserimento, che vanno a saldarsi con i delicatissimi problemi posti dalla consistente presenza di una popolazione tossicodipendente.

Ancora problematica è apparsa poi, continua il senatore Dalla Chiesa, alla Delegazione la possibilità – per i detenuti – di fruire di estese oppor-

tunità di lavoro. Mentre cioè gli istituti visitati hanno mostrato un ampio ventaglio di offerte formative, a volte perfino sottoutilizzate, l'offerta di lavoro è sembrata ancora gravata da ostacoli numerosi e di svariata natura: le lentezze dei pronunciamenti giudiziari, la carenza di incentivi alle imprese, la mancanza di informazioni adeguate nel mondo esterno, i pregiudizi ambientali, la eccessiva mobilità della popolazione detenuta in alcuni istituti. In tal senso si evidenzia per la Commissione un importante tema di intervento, in linea con gli stessi principi enunciati dal governo nelle proprie dichiarazioni programmatiche.

Al fine di una completa cognizione del «pianeta» carcere della Regione Lombardia, conclude il senatore Dalla Chiesa, si renderà comunque necessaria una successiva visita nel corso della quale integrare le informazioni fin qui acquisite con quelle riguardanti le altre province e con quelle fornite su un piano diverso e talora più generale dai rappresentanti delle istituzioni locali (Regione, Province, comuni) e dei corpi intermedi della società civile.

Il presidente Antonino CARUSO, che si riconosce pienamente nella relazione svolta, tiene inoltre ad aggiungere alcuni rilievi che meritano di essere attentamente presi in considerazione. In primo luogo, l'esigenza che quanto prima possibile la cosiddetta «legge Smuraglia», legge n. 193 del 2000, entri finalmente a regime, trattandosi di uno strumento fortemente atteso e suscettibile di svolgere un ruolo di moltiplicatore nel rapporto fra lavoro carcerario e mondo esterno, come è stato, d'altra parte, messo in rilievo negli incontri svolti in occasione del sopralluogo, particolarmente in quello con il direttore dell'istituto di San Vittore che è anche preposto alla struttura penitenziaria di Bollate, *ad interim*. Altro profilo di centrale importanza al fine di consentire un ampliamento dell'offerta di lavoro in ambito carcerario è poi quello legato all'opportunità di una revisione della fissità del sistema retributivo di tale lavoro. Inoltre vi è, poi, da segnalare il diffuso disagio con cui molti direttori vivono le riforme della carriera approvate nella passata legislatura, che vengono ritenute penalizzanti per la categoria. Senza contare – prosegue il Presidente – che vi è l'esigenza di garantire l'afferenza ai singoli istituti penitenziari di direttori che siano tali in maniera stabile e non in maniera episodica o a tempo parziale: in tale ottica è emblematica la situazione del carcere di Vigevano che, non solo è la struttura carceraria peggiore fra quelle visitate ma, è carente di un direttore titolare. Questo aspetto – a suo avviso – ha anche una ricaduta negativa ai fini dell'inserimento della struttura carceraria, intesa come realtà sociale, all'interno del tessuto cittadino che la circonda e, infatti, sempre nel caso in questione, si riscontra una notevole divaricazione tra le due realtà e, al riguardo, è emblematico il caso di Monza che, nonostante si trovi in una situazione analoga a quella di Vigevano, segna a suo favore un significativo grado di integrazione tra struttura carceraria e realtà locale proprio grazie ad una significativa sinergia fra le istituzioni locali e l'impegno propositivo del suo direttore.

IN SEDE DELIBERANTE

(996) Disposizioni in materia di limiti temporali alla permanenza dei magistrati presso le sezioni delle indagini preliminari, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Pisapia e Pecorella (Discussione ed approvazione)

Riferisce il relatore GIULIANO, dando conto delle esigenze sottese al provvedimento in discussione e cioè la necessità di rispettare, da un lato, la filosofia della cosiddetta legge Carotti (n. 479 del 1999) nella parte in cui, stabilendo un limite temporale alla permanenza nelle funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari (Gip), nonché di giudice dell'udienza preliminare (Gup), mira ad evitare ogni possibile trasversalismo tra queste funzioni e quelle proprie dell'ufficio del pubblico ministero e, dall'altro, la necessità di non disperdere il patrimonio di conoscenza acquisito dai magistrati che svolgono le funzioni in questione. Conseguentemente, nel corso della discussione svoltasi presso l'altro ramo del Parlamento, su indicazione del Governo, si giunse alla predisposizione di un testo che mediava le diverse esigenze in maniera equilibrata e che risultò – in quella sede – da tutti condiviso.

Il senatore CAVALLARO preannuncia il voto favorevole, anche se ritiene che la norma come proposta non sia in grado di risolvere compiutamente i numerosi problemi che sono emersi in merito alle corpose questioni connesse all'esigenza di garantire la terzietà del giudice.

Il sottosegretario VIETTI esprime, a nome del Governo, condivisione rispetto al provvedimento in discussione.

Nessuno chiedendo di intervenire e non essendovi richieste per la fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti, si passa alla votazione.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva, quindi, il disegno di legge nel suo articolo unico.

IN SEDE REFERENTE

(735) PELLICINI ed altri. – Modifica delle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con istituzione della sezione distaccata del tribunale di Varese nella città di Luino

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 gennaio 2002.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo unico del disegno di legge in titolo.

Dopo che il relatore CALVI ha rinunciato ad illustrare gli emendamenti 1.1 e 1.2, prende la parola il senatore PELLICINI il quale sottolinea

come la soluzione prospettata con i due emendamenti in votazione non comporti alcun onere a carico del bilancio dello Stato in quanto, da un lato, l'istituenda sezione distaccata del tribunale di Varese in Luino potrà avvalersi dei locali e degli arredi già utilizzati in passato dalla pretura di Luino e, dall'altro, le strutture oggi utilizzate dalla sezione distaccata di Gavirate potranno essere impiegate per l'ufficio del giudice di pace di Varese per il quale sarebbe difficile, altrimenti, individuare una sistemazione logistica adeguata.

Il senatore BOREA preannuncia il voto favorevole sugli emendamenti 1.1 e 1.2, nonché sul disegno di legge nel suo complesso, a nome del Gruppo UDC:CCD-CDU-DE, evidenziando come l'iniziava che in questo momento assume la Commissione anticipa in prospettiva l'esigenza di una revisione delle circoscrizioni giudiziarie.

Il senatore DALLA CHIESA, preannunciando l'astensione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo, sottolinea che la fondatezza delle argomentazioni addotte dal senatore Pellicini non può comunque far venir meno la necessità che la problematica dell'assetto territoriale degli uffici giudiziari sia affrontata esclusivamente sulla base di criteri di carattere generale.

Il senatore ZANCAN annuncia il voto favorevole del Gruppo Verdi-l'Ulivo, sottolineando come le decisioni in materia di geografia degli uffici giudiziari vadano assunte tenendo conto delle esigenze reali espresse dal territorio rispetto al quale quegli uffici svolgono una funzione di servizio. In questa ottica si inserisce coerentemente la soluzione proposta con il disegno di legge che la Commissione si accinge a licenziare.

Il senatore Luigi BOBBIO annuncia il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale, giudicando ragionevole e opportuna la soluzione prospettata con specifico riferimento al territorio ricompreso nel circondario del tribunale di Varese mediante gli emendamenti in votazione e condividendo peraltro, in generale, l'esigenza di un riassetto delle circoscrizioni giudiziarie.

Prende la parola il relatore CALVI il quale sottolinea di aver espresso il suo parere favorevole all'istituzione di una sezione distaccata del tribunale di Varese in Luino già nel corso della precedente legislatura in più occasioni e rileva come peraltro tale decisione non rappresenti una deroga ai criteri generali fissati dalla legge-delega n. 254 del 1997 e successivamente recepiti nel decreto legislativo n. 51 del 1998, in materia di istituzione del giudice unico di primo grado. Al contrario la decisione di istituire una sezione del tribunale di Varese in Luino è giustificata proprio da modificazioni intervenute a livello territoriale che, alla luce dei predetti criteri, giustificano la scelta sulla quale in questo momento la Commissione si accinge a pronunciarsi.

Il senatore GIULIANO preannuncia il voto favorevole del Gruppo Forza Italia, condividendo le considerazioni svolte dal relatore Calvi, e coglie l'occasione per richiamare in generale l'attenzione sul problema della geografia degli uffici giudiziari in Italia e, altresì, su alcune situazioni organizzative di particolare criticità come, ad esempio, quella degli uffici del tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Il senatore FASSONE, nel preannunciare il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo, esprime anch'egli l'auspicio che sia possibile intervenire sulla geografia degli uffici giudiziari nel corso dell'attuale legislatura.

Il senatore CAVALLARO, intervenendo in sede di dichiarazione di voto, sottolinea la funzione centrale che la presenza di presidi giurisdizionali sul territorio svolge rispetto al contrasto della criminalità ed evidenzia che strumenti organizzativi come le tabelle infradistrettuali, nonché l'uso della tecnologia telematica, permettono di agire in maniera non solo capillare ma anche funzionale sul territorio mantenendo il contatto tra gli uffici giudiziari, senza dover creare macrostrutture al fine di realizzare economie di scala nell'uso delle risorse disponibili.

Senza discussione, verificata la presenza del numero legale, con il parere favorevole del GOVERNO, l'emendamento 1.1 risulta approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.2 che, senza discussione, viene approvato.

La Commissione conferisce, quindi, mandato al relatore Calvi a riferire in senso favorevole sul disegno di legge in titolo, con le modifiche ad esso apportate nel corso dell'esame, autorizzandolo ad effettuare gli interventi di coordinamento formale eventualmente necessari e a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente Antonino CARUSO avverte che l'ordine del giorno della Commissione per la settimana in corso è integrato, a partire da domani, con la discussione in sede deliberante dei disegni di legge n. 606, recante modifica al decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373, in tema di tutela del diritto d'autore, n. 762 e abbinati, in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato e n. 781, recante disposizioni transitorie sulla conversione del ricorso per cassazione in appello.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 735**Art. 1.****1.1**

CALVI

Sostituire l'articolo con il seguente:

1. La Tabella A allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è modificata, con riferimento al Tribunale di Varese, come segue:

«Tribunale di Varese:

"Angera, Arcisate, Azzate, Azzio, Barasso, Besano, Bardello, Besozzo, Biandronno, Bisuschio, Bodio Lomnago, Brebbia, Bregano, Brinzio, Brunello, Brusimpiano, Buguggiate, Cadrezzate, Cantello, Caravate, Carnago, Caronno Varesino, Casciago, Castello Cabiaglio, Castelseprio, Castigione Olona, Castronno, Cazzago Brabbia, Clivio, Cocquio Trevisago, Comabbio, Comerio, Crosio della Valle, Cuasso al Monte, Daverio, Galliate Lombardo, Gavirate, Gazzada Schianno, Gemonio, Gornate Olona, Induno Olona, Ispra, Laveno Mombello, Leggiuno, Lonate Cerpino, Lozza, Luvinate, Malgesso, Malnate, Marzio, Mercallo, Monvalle, Morazzone, Orino, Osmate, Porto Ceresio, Ranco, Saltrio, Sangiano, Taino, Ternate, Tradate, Travedona Monate, Varano Borghi, Varese, Vedano Olona, Venegono Inferiore, Venegono Superiore, Viggìù".

Sezione di Luino:

"Agra, Bedero Valcuvia, Brenta, Brezzo di Bedero, Brissago Valtravaglia, Cadegliano Viconago, Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Castelveccana, Cittiglio, Cremenaga, Cugliate Fabiasco, Cunardo, Curiglia con Monteviasco, Cuveglio, Cuvio, Dumenza, Duno, Ferrera di Varese, Germignaga, Grantola, Lavena-Ponte Tresa, Luino, Maccagno, Marchirolo, Masciago Primo, Mesenzana, Montegrino Valtravaglia, Pino sulla Sponda del Lago Maggiore, Portovaltravaglia, Rancio Valcuvia, Tronzano Lago Maggiore, Valganna, Veddasca".

2. La Tabella B allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e successive modificazioni, è modificata con riferimento alla corte d'appello di Milano, come segue:

"9 - Tribunale di Varese

Sezione distaccata di:

1) Luino"».

1.2

CALVI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Le cause civili e penali attualmente in corso avanti la Sezione Civile e Penale di Gavirate, saranno assegnate al Tribunale di Varese e alla Sezione Distaccata di Luino, secondo i criteri della competenza territoriale».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 19 FEBBRAIO 2002

35^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

Franco DANIELI

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(1115) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 gennaio 2002, n. 3, recante disposizioni urgenti per il potenziamento degli uffici diplomatici e consolari in Argentina, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende il seguito dell'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 12 febbraio scorso.

Il presidente Franco DANIELI informa che sono pervenuti tutti i pareri richiesti e che pertanto, essendosi già svolte le repliche del relatore e del rappresentante del Governo nel corso della precedente seduta, la Commissione è nelle condizioni di concludere l'esame del provvedimento.

Dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce quindi al relatore il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge e a chiedere l'autorizzazione a svolgere oralmente la relazione.

La seduta termina alle ore 15,25.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 19 FEBBRAIO 2002

85^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino e per le attività produttive Dell'Elce.*

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(795) Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 12. Esame e sospensione)

Il relatore ZORZOLI fa presente che si tratta degli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, riferiti agli articoli da 1 a 12 del disegno di legge recante modifiche in materia di immigrazione. Per quanto di competenza, segnala gli emendamenti 1.78, 1.79, 1.80, 1.3, 3.202 (analogo all'emendamento 3.18 della Commissione), 3.10, 3.0.1, 4.106, 5.6, 5.4, 5.15, 5.17, 5.12, 5.100 (analogo all'emendamento 5.12 della Commissione), 6.0.1, 8.0.1, 8.0.5 (analogo all'emendamento 8.0.1 della Commissione), 8.0.6, 11.201 (analogo all'emendamento 11.0.2 della Commissione), 11.62, 11.206 (analogo all'emendamento 11.62 della Commissione), 11.213 (analogo all'emendamento 11.13 della Commissione), 11.52, 11.96, 11.13, 11.68, 11.0.2, 12.4, 12.1, 12.15, 12.16, 12.17, 12.7, 12.5 e 12.0.1 sui quali la Commissione ha già espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Sembrano poi comportare nuovi o maggiori oneri non quantificati, né coperti gli emendamenti 12.239 e 12.290a, mentre l'emendamento 12.32a, seppur quantificato negli oneri, non appare congruamente coperto. Segnala inoltre gli emendamenti 1.10a, 3.18a, 3.21a, 5.36a, 5.39a, 11.77a, 11.96a e 11.107a, che sembrano suscettibili di comportare nuovi o maggiori oneri non quantificati e quindi non congruamente coperti. In particolare, occorre acquisire conferma della quantificazione degli oneri connessi agli emendamenti 4.0.1a, 8.0.3a e 10.0.1a, tenendo anche

conto che l'emendamento 27.0.3a, che ne prevede la copertura finanziaria, sembra provvedervi anche a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio, relativamente ai commi 3, 4 e 5 (ultimo periodo), essendo peraltro quest'ultima disposizione in contrasto con l'articolo 27 della legge 468 del 1978. Occorre, invece, valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 1.207, 3.10a, 10.11a/5, 10.215, 12.210, 12.220, 12.230, 12.242, 12.243, 12.246, 12.247, 12.266, 12.500 e 12.281. Osserva, infine, che gli emendamenti 1.16, 1.16a, 1.215 e 12.100 soddisfano talune condizioni poste dalla Commissione nel parere espresso sul testo. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO concorda con il relatore in relazione agli emendamenti identici o analoghi a quelli su cui la Commissione ha già espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Per quanto concerne gli altri emendamenti segnalati dal relatore, precisa che la valutazione dei profili finanziari indicati è ancora in corso. Sull' emendamenti che soddisfano le condizioni poste dalla Commissione nel parere espresso sul testo, dichiara l'avviso favorevole del Governo.

Il presidente AZZOLLINI, preso atto che le valutazioni degli effetti finanziari da parte del Governo sono ancora in corso, propone di sospendere temporaneamente l'esame degli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 12.

Il seguito dell'esame viene quindi sospeso.

(848) Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro

(Parere alla 11^a Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio degli emendamenti 1.229, 1.227, 2.66, 2.75, 2.45, 3.98, 3.99, 3.93, 3.95, 3.58, 3.94, 3.96, 8.122, 13.9 e 13.31. Seguito e conclusione dell'esame dei restanti emendamenti. Parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ai sensi della medesima norma costituzionale)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 13 febbraio scorso.

Il presidente AZZOLLINI, con riferimento alla votazione intervenuta al termine della precedente seduta, al fine di dissipare ogni dubbio sul fatto che oggetto della predetta votazione fosse la proposta di rinvio dell'esame di tutti gli emendamenti, piuttosto che – come invece sembrava chiaro alla Presidenza – la proposta di esprimere un articolato parere su di essi ad eccezione di alcuni il cui esame sarebbe stato invece rinviato, manifesta l'opportunità di procedere alla votazione della seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, ad eccezione degli emendamenti 1.229, 1.227, 2.66, 2.75, 2.45, 3.98, 3.99, 3.93, 3.95, 3.58, 3.94, 3.96, 8.122,

13.9 e 13.31, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.231, 1.138, 3.49, 3.101, 3.88, 5.72, 6.29, 7.4, 8.52, 8.131, 8.129, 8.141, 9.2, 9.31, 10.12, 10.13, 11.1, 11.2, 12.51, 12.48, 12.0.1, 12.0.2 (limitatamente ai commi da 15 a 18), 13.32 e 13.35.

Esprime, altresì, parere di nulla osta sugli emendamenti 2.76 e 13.10 a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione che, con riferimento al primo, dopo le parole "autoimpiego" siano inserite le altre: "senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato" e che, rispetto al secondo, al comma 2, le parole: "non derivano" siano sostituite dalle altre: "non devono derivare".

Esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti».

Dopo una richiesta di chiarimenti del senatore SCALERA, il senatore RIPAMONTI fa presente che la clausola di copertura dell'emendamento 13.10 è analoga a quella dell'articolo 13 del provvedimento.

Il presidente AZZOLLINI, replicando al senatore Ripamonti, fa presente che la proposta di parere su quell'emendamento è coerente con il parere reso sul testo.

Posta, quindi, ai voti la proposta di parere illustrata dal Presidente viene accolta.

Il seguito dell'esame degli emendamenti 1.229, 1.227, 2.66, 2.75, 2.45, 3.98, 3.99, 3.93, 3.95, 3.58, 3.94, 3.96, 8.122, 13.9 e 13.31 è quindi rinviato.

(795) Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 12. Ripresa e conclusione dell'esame. Parere in parte favorevole, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Si riprende l'esame degli emendamenti precedentemente sospeso.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che il rappresentante del Governo aveva espresso avviso conforme al relatore sugli emendamenti identici o analoghi a quelli sui quali la Commissione aveva già reso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nonché avviso favorevole sugli emendamenti che recepiscono le condizioni indicate nel parere sul testo.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, a seguito degli approfondimenti intervenuti sugli emendamenti segnalati dal relatore, esprime avviso contrario sugli emendamenti 12.239, 12.290a, 12.32a, 1.10a, 3.18a, 3.21a, 5.36a, 5.39a, 11.77a, 11.96a, 11.107a, 4.0.1a, 8.0.3a, 10.0.1a, 1.207, 3.10a, 10.11a/5 e 12.220, in quanto suscettibili di produrre

maggiori oneri a carico del bilancio. In merito agli emendamenti 12.215, 12.210 e 12.230, esprime avviso favorevole in quanto non comportano effetti finanziari negativi, mentre tali effetti sono ravvisabili negli emendamenti 12.242 e 12.243 per i quali esprime quindi avviso contrario.

Al senatore MORANDO, che chiede chiarimenti sugli effetti finanziari dell'emendamento 12.242, replica il PRESIDENTE.

Il senatore MORANDO ritiene che la valutazione degli effetti finanziari della proposta emendativa in questione non sia univoca ma presenti profili problematici. Ritiene, quindi, più opportuno l'espressione di un avviso contrario sugli emendamenti indicati senza condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il relatore ZORZOLI rileva che la maggiore onerosità di talune proposte emendative nasce dal fatto che l'espulsione, seppure onerosa, ha carattere straordinario, mentre il trattenimento protratto nel territorio dello Stato determina un maggior onere.

In merito agli emendamenti 12.246, 12.247 e 12.266, il presidente AZZOLLINI propone di esprimere un parere favorevole in quanto aventi carattere ordinamentale. Propone, altresì, di esprimere parere favorevole sull'emendamento 12.500, in quanto non sembra suscettibile di produrre maggiori oneri. Ritiene poi che sull'emendamento 12.281 si potrebbe esprimere un parere contrario senza l'indicazione della condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore FERRARA segnala che, a suo giudizio, la previsione di un'assistenza legale sembra essere suscettibile di comportare maggiori oneri.

Il presidente AZZOLLINI ritiene che la disposizione non preveda un gratuito patrocinio, ma esclusivamente la facoltà dell'immigrato di avvalersi dell'assistenza legale. Sulla base di tale assunto, non sembra che possano prodursi effetti finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Al senatore FERRARA che ribadisce il proprio avviso in merito all'onerosità della predetta proposta emendativa, replica il senatore PASQUINI che ritiene invece prevalente il carattere ordinamentale della stessa.

Il senatore CAMBURSANO dichiara di non condividere l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 4.106 e 6.0.1, in quanto è già attualmente prevista la facoltà da parte delle Forze di polizia di procedere ai rilievi fotodattiloscopici. Nella ragionevole ipotesi che le Forze di polizia si avvalgano sempre

di tale facoltà, si determinerebbe un effetto finanziario pari a quello corrispondente al passaggio dalla facoltà all'obbligatorietà dei suddetti rilievi.

Il presidente AZZOLLINI fa presente che attualmente la facoltà può essere esercitata laddove vi siano idonei strumenti per procedere a tali rilievi. Al contrario, l'introduzione dell'obbligatorietà, prevista nelle citate proposte emendative, comporterebbe la necessità di provvedere all'acquisto di strumentazioni adeguate da parte di tutti gli uffici competenti.

Il senatore CAMBURSANO ritiene che tale facoltà dipenda non tanto dalla disponibilità o meno di strumenti operativi, ma da altri fattori, in relazione ai quali l'ipotesi di invarianza degli oneri appare plausibile.

Interviene il senatore MICHELINI per far presente che la facoltà di procedere ai rilievi in questione comporta oneri a carico della finanza pubblica. Quindi gli eventuali profili finanziari delle proposte emendative in esame dovrebbero circoscriversi alla misura della differenza tra gli oneri derivanti dalla facoltà e quelli connessi all'obbligatorietà.

Il senatore MORANDO, intervenendo sull'emendamento 4.106, condivide le argomentazioni svolte dal presidente Azzollini. Infatti, nel caso del riconoscimento di una facoltà, lo Stato procede ai controlli nella misura in cui vi sia la disponibilità di risorse finanziarie, mentre nel caso dell'obbligatorietà, tale tipologia di spesa assumerebbe carattere obbligatorio.

Il senatore SCALERA, ricordando il giudizio negativo espresso sul provvedimento, ribadisce che esso appare non organico, incoerente e limitato ad interventi restrittivi con finalità prevalentemente punitiva, anziché innovativa. Illustra le finalità generali degli emendamenti presentati dai senatori appartenenti al Gruppo della Margherita. Alcuni sono orientati a regolarizzare la posizione dei lavoratori stranieri che svolgono lavori domestici e di cura o assistenza agli anziani non autosufficienti presso le famiglie; altri alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro, non qualificabile come sanatoria in quanto direttamente correlata a misure premiali di incentivo all'emersione del lavoro domestico irregolare; altri alla riduzione degli adempimenti a carico dei datori di lavoro che impiegano manodopera extracomunitaria; altri ancora alla soppressione della fattispecie del contratto di soggiorno per lavoro subordinato. Altre proposte emendative, ritenute altrettanto qualificanti, sono volte a realizzare nuove strutture da adibire a centri di permanenza temporanea e a centri di accoglienza per richiedenti asilo, nonché misure di tutela dei minori stranieri non accompagnati. Con riferimento alla disciplina dell'asilo, è stato assunto l'orientamento di proporre lo stralcio del Capo II del disegno di legge, al fine di evitare il perpetuarsi di una carenza legislativa sull'asilo e di distinguere tale materia da quella sull'immigrazione.

Vi è inoltre una serie di emendamenti volti a conferire maggiore efficacia alle norme sulla regolazione degli accessi e ad inasprire le sanzioni relative ad alcuni reati previsti dal testo unico sull'immigrazione (quali, in particolare, le ipotesi delittuose connesse all'ingresso di clandestini e al relativo sfruttamento). Ricorda, infine, che, accogliendo le argomentate preoccupazioni espresse dalle parti sociali e dalle associazioni, il Gruppo della Margherita ha presentato un emendamento che condiziona l'effettiva entrata in vigore della nuova disciplina dell'immigrazione alla piena operatività dell'anagrafe informatizzata.

Nel complesso le proposte emendative sono improntate ad un approccio di tipo non strettamente difensivo o repressivo, ma alla promozione legalitaria e ad una effettiva e proficua integrazione socio-economica dei lavoratori non comunitari.

Su proposta del relatore ZORZOLI, la Commissione, per quanto concerne gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 12, esprime, per i profili di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.78, 1.79, 1.80, 1.3, 3.202, 3.10, 3.0.1, 4.106, 5.6, 5.4, 5.15, 5.17, 5.12, 5.100, 6.0.1, 8.0.1, 8.0.5, 8.0.6, 11.201, 11.62, 11.206, 11.213, 11.52, 11.96, 11.13, 11.68, 11.0.2, 12.4, 12.1, 12.15, 12.16, 12.17, 12.7, 12.5, 12.0.1, 12.239, 12.290a, 12.32a, 1.10a, 3.18a, 3.21a, 5.36a, 5.39a, 11.77a, 11.96a, 11.107a, 4.0.1a, 8.0.3a, 10.0.1a, 1.207, 3.10a, 10.11a/5, 12.220, 12.242, 12.243 e 12.281.

Esprime, altresì, parere di nulla osta sui restanti emendamenti.

La seduta termina alle ore 15,40.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 19 FEBBRAIO 2002

58^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Pescante.

La seduta inizia alle ore 15,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente ASCIUTTI informa che la Presidenza del Senato, a seguito della richiesta avanzata dalla Commissione, ha concesso la proroga di ulteriori 10 giorni per l'espressione del parere sullo schema di decreto ministeriale concernente ripartizione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2002 (n. 76). Comunica tuttavia che la Commissione bilancio non ha ancora reso le proprie osservazioni sul predetto schema e pertanto, anche in considerazione del nuovo termine per l'espressione del parere che scade il prossimo 28 febbraio, propone di rinviare il seguito dell'esame dell'atto del Governo n. 76.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE informa inoltre che, anche per quanto riguarda lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (n. 79), il cui termine scade il prossimo 3 marzo, non sono ancora pervenute le osservazioni della 5^a Commissione. Anche in tal caso egli propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Conviene la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(491) GUZZANTI ed altri. – Disposizioni in materia di riordino e promozione della disciplina sportiva pugilistica

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore GENTILE, il quale ricorda che la disciplina sportiva pugilistica era già stata oggetto di alcune iniziative legislative nel corso della XIII Legislatura, quando la 7^a Commissione del Senato approvò in sede deliberante un provvedimento tendente a istituire un assegno straordinario vitalizio a favore degli ex pugili in condizioni di disagio economico, mentre l'Assemblea dello stesso ramo del Parlamento aveva licenziato un testo relativo al riordino della disciplina pugilistica.

Il relatore pone quindi in risalto il valore del pugilato, sport fra i più antichi, a cui è stato tradizionalmente riconosciuto un ruolo educativo e formativo del carattere dei giovani. Praticato in tutti i paesi del mondo, il pugilato in Italia ha conosciuto momenti di gloria a livello europeo e mondiale. Oggi tuttavia questo sport attraversa un momento di grave crisi, anche se gli atleti italiani annoverano tutt'ora fra i loro allori alcuni importanti titoli internazionali.

Egli si sofferma poi sul dramma che investe i pugili una volta giunti al termine della loro carriera quando, rapidamente dimenticati, rimangono in balia di seri problemi esistenziali, quasi sempre in condizioni economiche di totale disagio e in uno stato psicologico che contrasta fortemente con il loro passato spesso glorioso.

Il disegno di legge in titolo si prefigge pertanto di rimediare alle difficoltà di natura economica in cui versano molti ex pugili ed inoltre, in considerazione della specificità di tale sport, si propone di regolamentare alcune questioni particolari. Nel dettaglio, l'articolo 1 consente anche alle donne di praticare lo sport pugilistico e stabilisce i limiti di età per i professionisti e per i dilettanti, mentre l'articolo 2 rende obbligatorio l'esame HIV per essere ammessi al combattimento e prevede che i pugili che abbiano subito una sconfitta prima del limite debbano essere sottoposti a un controllo di risonanza magnetica per ottenere il nulla osta al successivo combattimento.

Agevolazioni fiscali, in materia di imposta sul valore aggiunto, sono inoltre disposte dall'articolo 3 per quanto concerne l'acquisto di spazi pubblicitari nell'ambito di eventi pugilistici effettuato dalle regioni e dagli enti locali. I successivi articoli introducono poi una apposita normativa previdenziale per gli appartenenti alla categoria, estendendo ai pugili dilettanti l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti già prevista per i professionisti, fissando i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico e i criteri per la definizione della base e delle aliquote contributive, nonché ammettendo la facoltà di proseguire volontariamente il versamento dei contributi per coloro che non abbiano conseguito il richiesto requisito di dieci annualità contributive.

L'articolo 8, infine, disciplina la concessione di un assegno straordinario vitalizio per gli ex pugili che possono vantare un'adeguata carriera sportiva sia in termini di incontri sostenuti che di titoli conseguiti.

Ad avviso del relatore, la normativa che il provvedimento in esame intende introdurre non è caratterizzabile come politicamente di parte, ma risponde all'esigenza di risolvere i problemi concreti dei pugili italiani e di soddisfare le loro legittime aspettative, creando peraltro le premesse per un rilancio di questa disciplina sportiva che, oltre a fornire nuovi campioni al paese, può sottrarre molti giovani a sempre possibili devianze pericolose. Il pugilato, infatti, pure essendo uno sport duro, non è violento, costituendo al contrario un valido mezzo formativo del carattere, in quanto educa al rispetto delle regole e infonde doti di lealtà, di coraggio, di padronanza delle proprie energie psico-fisiche e di controllo della propria aggressività.

Si apre la discussione generale.

Il senatore MONTICONE riconosce il significato rilevante del disegno di legge in esame, che riprende il lavoro già svolto dal Senato nella XIII Legislatura. Degne di merito appaiono soprattutto la tutela sanitaria dei pugili in attività e la disciplina previdenziale per la categoria.

Rilievi critici vengono invece avanzati dall'oratore circa la mancanza di disposizioni volte a favorire adeguatamente la promozione dell'attività pugilistica dilettantistica, tenendo conto in particolar modo delle difficoltà che incontrano le associazioni e i circoli sportivi in questo campo, e ancor più in merito al previsto accesso delle donne allo sport pugilistico. La loro esclusione infatti non era collegata, almeno nei tempi più recenti, a ragioni di costume ed inoltre la norma in questione, nella sua estrema laconicità, non sembra recare le necessarie garanzie per le donne che abbraccino questa disciplina sportiva, in ciò contrastando con le disposizioni assai dettagliate che negli articoli successivi del provvedimento regolamentano la corrispondente attività maschile.

Sulla base delle riflessioni testè svolte, egli preannuncia pertanto la presentazione di alcuni emendamenti.

Prende quindi la parola il sottosegretario PESCANTE per fornire alcune precisazioni. Dopo aver richiamato i successi più recenti dello sport italiano, con particolare soddisfazione per le medaglie olimpiche conquistate negli sport cosiddetti minori, egli rileva l'importanza di una normativa che garantisca il sostegno economico agli ex atleti che spesso si trovano in serie difficoltà una volta terminata la loro attività. L'attenzione per queste particolari situazioni umane rende onore ai parlamentari che, a differenza degli appassionati e dei tifosi, debbono giustamente occuparsi anche di quanto accade una volta spenti i riflettori sugli eventi sportivi più eclatanti.

Quanto agli aspetti più specifici del provvedimento, il rappresentante del Governo precisa che gli atleti stranieri non potranno essere obbligati a

sottoporsi all'esame HIV previsto dall'articolo 2 e ritiene che l'estensione dell'assicurazione obbligatoria dovrebbe essere prevista in favore dei soli pugili dilettanti che abbiano fatto parte di rappresentative nazionali. In merito poi all'articolo 6, egli puntualizza che il parere sul decreto ministeriale che fissa le aliquote contributive dovrebbe essere reso non dalla Federazione del pugilato italiana, bensì dalla Lega professionisti; viceversa, alla competenza della sola Federazione, e non di altri organismi pugilistici internazionali, dovrebbe essere ricondotta la dichiarazione prevista dall'articolo 8 attestante il numero di incontri sostenuti e i titoli conquistati ai fini della concessione dell'assegno vitalizio.

Più in generale, il Sottosegretario osserva come l'esame del disegno di legge in titolo possa rappresentare l'occasione per riflettere sulle condizioni di tutti gli ex atleti, soprattutto di quelli provenienti dagli sport meno ricchi. Egli ricorda che in passato si è a volte ricorsi, per risolvere specifiche situazioni, alla cosiddetta «legge Bacchelli» (n. 440 del 1985), che ha istituito un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la patria e che versino in stato di particolare necessità. Si potrebbe allora estendere il predetto assegno a un numero limitato e predeterminato di ex atleti degli sport cosiddetti minori individuati di volta in volta da un'apposita commissione di esperti, come già previsto in diversi Paesi europei.

Intervenendo a sua volta in discussione generale, il senatore DELOGU esprime le proprie perplessità in merito all'estensione agli altri sport della sola istituzione di un assegno vitalizio. A suo avviso, tutta la disciplina contemplata dal provvedimento in esame, sia per quanto riguarda il regime previdenziale degli atleti, sia in relazione alle agevolazioni fiscali per gli organizzatori delle manifestazioni sportive, dovrebbe infatti essere estesa all'intero sport dilettantistico.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 19 FEBBRAIO 2002

38^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***PICCIONI**

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il sottosegretario di Stato alle infrastrutture e trasporti, Viceconte. Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Scarpa Bonazza Buora.

La seduta inizia alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione dell'approvvigionamento idrico con riferimento agli usi agricoli delle acque: audizione del Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e trasporti

Il sottosegretario VICECONTE sottolinea che la reale situazione dell'approvvigionamento idrico con riferimento agli usi agricoli delle acque non può essere definita partendo da un approfondimento complessivo della situazione delle risorse idriche in senso generale: non si può infatti prescindere da fattori, quali quelli climatici, che hanno determinato e sovente determinano una potenziale diminuzione delle precipitazioni, causa di reali stati d'emergenza in più regioni. La scarsità dell'acqua è una delle più gravi emergenze ambientali, che interessa anche regioni finora non coinvolte da tali fenomeni.

Osserva in particolare che si tratta di un fatto da considerare eccezionale in un paese, dove le problematiche del settore idrico hanno valenze totalmente differenti (con fenomeni che evidenziano notevole presenza di risorsa idrica nelle regioni del Nord e situazioni di carenza e di emergenza siccità nel Sud del Paese). Quanto sta accadendo nel Centro-Nord ha certamente carattere di eccezionalità, nel senso che i fenomeni stagionali si riferiscono generalmente ai disastri alluvionali provocati dall'eccesso di precipitazioni e dal disordine idrogeologico e territoriale, piuttosto che a carenza di risorse idriche; dal punto di vista idrologico infatti l'Italia presenta un'estrema variabilità di situazioni: ai grandi bacini del Nord, alimentati dalle Alpi e caratterizzati da una grande ricchezza di ac-

qua, si contrappongono corsi d'acqua dal bacino territorialmente più circoscritto e dall'andamento più irregolare lungo tutto l'arco appenninico.

Gli eccezionali fenomeni climatici verificatisi – prosegue il sottosegretario Viceconte – hanno di fatto stravolto i regimi di deflusso e disponibilità idrica, sia per le acque superficiali che per quelle sotterranee, sicché l'abbassamento delle temperature ed i limiti climatici raggiunti hanno determinato un blocco della ridotta risorsa disponibile, con conseguenti gravi problemi perfino per l'uso civile primario. La realizzazione di grandi invasi nell'Italia meridionale, in Piemonte, in Toscana, Umbria e Lazio, nelle Marche, nell'Emilia Romagna nonché le grandi canalizzazioni realizzate in Lombardia, nel Veneto e nell'Agro Romano, hanno comunque permesso disponibilità idriche soprattutto in occasione di particolari calamità ambientali (quali i numerosi incendi boschivi verificatisi nel Nord). Precisa quindi che, anche in base alle valutazioni avanzate da organismi ed ambienti scientifici, non sarebbe da escludere che l'attuale grave situazione di emergenza possa in futuro ripetersi a carattere periodico con cicli di medio periodo.

Fa rilevare poi che, per far fronte al ripetersi di dette situazioni di emergenza e di grave disagio per le popolazioni, il Governo ha varato iniziative atte alla realizzazione e alla ristrutturazione di grandi schemi idrici ed infrastrutture di accumulo inserendo tali opere nel programma operativo dei grandi interventi, disposti con la legge 21 dicembre 2001, n. 443 («legge obiettivo») e con il programma di opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture. Sottolinea al riguardo che per i problemi di natura infrastrutturale è indispensabile un'azione di coordinamento tra i soggetti istituzionalmente competenti ai fini di una sempre migliore programmazione. Richiamati i processi di autoinquinamento delle aree urbane che hanno compromesso le risorse idriche nazionali e i connessi problemi ambientali (nei confronti dei quali l'opinione pubblica è divenuta in questi ultimi anni estremamente sensibile) sottolinea che la gestione integrale del ciclo dell'acqua è uno dei cardini su cui fare leva per la soluzione di tali problemi, sottolineando che i problemi legati all'acqua affliggono un crescente numero di realtà territoriali e possono, almeno in parte, essere attribuiti ad una non bene organizzata ed efficiente gestione delle risorse idriche.

Il sottosegretario Viceconte, ricordata la stretta interdipendenza tra i vari servizi idrici, nonché tra i servizi stessi e le risorse naturali, sottolinea che le infiltrazioni nelle reti fognarie influenzano il sistema di depurazione e che la scelta tra rete fognaria unitaria o separata influenza l'intero sistema artificiale. Osserva inoltre che bisogna creare le condizioni che consentano di realizzare elevate percentuali di riutilizzo delle acque reflue urbane depurate.

Se è vero, pertanto, che l'acqua rappresenta un fattore strategico per l'agricoltura delle regioni meridionali, e non solo, è anche certo che vi sono una serie di problemi da affrontare, fra i quali: l'assetto delle competenze, soprattutto a livello regionale, e il ruolo dei Consorzi di bonifica in attività non strettamente legate all'irrigazione; la situazione di degrado

di una parte delle superfici attrezzate; la competizione per la risorsa idrica con gli altri settori produttivi e l'uso civile; la formazione del personale; l'individuazione del costo dell'acqua ai diversi utenti e la regolamentazione dei prelievi.

Il Rappresentante del Governo rileva poi che in molte regioni, specie meridionali, le risorse idriche destinate all'agricoltura sono condivise dal settore potabile, il che ha determinato distrazioni di risorse dal settore agricolo a quello potabile, ovvero pesanti razionamenti a favore di quello potabile, con rilevanti danni economico-sociali, in caso di emergenza idrica: in tali regioni ed in tali situazioni, ovviamente, il potenziamento delle risorse idriche a disposizione del settore potabile, può consentire un notevole beneficio per l'agricoltura.

Ricorda che il mondo agricolo rivendica di poter disporre con certezza e in giusta quantità di acqua per usi irrigui e che il principale sistema di intervento da più parti richiesto è quello del riutilizzo delle acque reflue per fini irrigui (un efficace processo di razionalizzazione del ciclo dell'acqua utilizzata per scopi industriali e civili che invece di confluire nel settore dei rifiuti, torna negli ambiti degli usi irrigui).

Il sottosegretario Viceconte si sofferma quindi sulle implicazioni della legge obiettivo rispetto ai temi oggetto dell'indagine. Sottolinea che la «legge obiettivo» del Governo Berlusconi ha lo scopo di affrontare i grandi nodi infrastrutturali di competenza statale, che si frappongono ad un ordinato sviluppo del sistema Paese, in materia di grandi infrastrutture di trasporto e di schemi idrici nell'Italia meridionale. Ricorda il notevole impegno economico (anche in relazione ai pesanti vincoli di bilancio che impone il patto di stabilità europeo) che prevede: investimenti complessivi nel decennio per 243.695 miliardi di lire (di cui 8.987 per schemi idrici); investimenti complessivi per il triennio 2002-2004 per 46.800 miliardi di lire (di cui 4.809 per schemi idrici) e investimenti immediatamente attivabili nel 2002, pari a 5.350 miliardi di lire (di cui 405 per schemi idrici): di tali risorse, circa il 45 per cento è destinato al superamento del *gap* infrastrutturale del Mezzogiorno, con particolare riferimento al settore idrico. Ricorda inoltre che il CIPE, nella riunione del 21 dicembre 2001, ha approvato l'elenco delle infrastrutture strategiche, individuate e concordate con le regioni, per il primo triennio 2002-2004.

Richiamate le prospettive di incremento dell'occupazione indotta (diretta ed indiretta), valutate per il solo primo triennio nell'ordine di 1.200.000 nuove unità di lavoro e ricordate poi le principali finalità sottese dal complesso dei provvedimenti già adottati e da quelli in corso di definizione in materia di opere pubbliche, si sofferma sugli interventi della «legge obiettivo» più precisamente destinati al settore idrico, precisando che la scelta degli interventi della legge obiettivo è stata effettuata con la logica dell'investimento produttivo, privilegiando le infrastrutture, che potessero meglio promuovere la crescita del reddito e trasformare la spesa in investimento, criterio applicato anche al campo delle infrastrutture idriche nel Mezzogiorno. A seguito delle intese con le regioni e nel rispetto delle loro attribuzioni - prosegue il sottosegretario Viceconte - il Mini-

stero delle Infrastrutture ha individuato una serie di opere di interesse nazionale all'interno delle regioni stesse, prioritariamente finalizzate a rendere utilizzabile ed a porre a reddito risorse idriche già disponibili e non ancora utilizzate per mancanza di infrastrutture. In via subordinata, in relazione allo stato degli schemi idrici, è stata prevista la captazione di nuova risorsa idrica in aree sprovviste o carenti. Sottolinea poi che grande importanza è stata data alle infrastrutture necessarie ai trasferimenti di risorse idriche interregionali, individuando non solo le opere stesse, ma anche le opere di compensazione a beneficio delle regioni, che accettano di cedere le proprie risorse.

La realizzazione delle opere proposte – prosegue il rappresentante del Governo – dovrebbe nei prossimi anni assicurare una svolta decisiva e, quasi certamente, risolvere radicalmente i problemi di crisi idrica ricorrente nelle regioni del Mezzogiorno, presupposto di un ordinato sviluppo economico e sociale.

Sottolinea poi che particolare attenzione è stata data al «caso Puglia», regione che rischia un vero problema di desertificazione e che trova nella mancanza di risorse idriche un severo freno al proprio sviluppo. Al riguardo informa che, già nei mesi scorsi, il Ministero delle Infrastrutture ha attivato i tavoli tecnici con le Amministrazioni centrali e le regioni, per promuovere gli accordi di programma, necessari nell'attuale quadro istituzionale, per il trasferimento in Puglia di risorse idriche delle regioni limitrofe: Campania, Abruzzo e Molise per la creazione di un sistema di reti idriche interconnesse, mentre già definito è l'accordo con la Basilicata; problemi diversi presentano le isole. La certezza acquisita del finanziamento delle opere di trasporto e di compensazione da parte dello Stato con l'inserimento nella legge obiettivo, dovrebbe, a suo avviso, essere di stimolo alla positiva e rapida conclusione delle trattative in corso.

Conclusivamente ribadisce che il Governo si sta impegnando a tutto campo nel settore dell'acqua, che è elemento strategico di interesse nazionale, assicurando risorse per la realizzazione di infrastrutture ed attivando i tavoli negoziali con le regioni e le amministrazioni centrali, per la migliore programmazione delle risorse finanziarie disponibili. La capacità di spesa del sistema Italia è documentata, ad esempio, dal successo del Programma operativo delle risorse idriche 1994-99, chiusosi il 31 dicembre scorso, gestito dal Ministero delle infrastrutture, in stretta collaborazione con le regioni meridionali e le verifiche preliminari indicano una quota di utilizzo delle risorse pari al 100 per cento (con riferimento ai 3.200 miliardi di lire resi disponibili col cofinanziamento europeo). Assicura l'impegno del Governo per il successo dell'operazione, auspicando però che le regioni – cui sono state assegnate ingenti risorse finanziarie nell'ambito dei fondi europei – e gli altri enti attuatori e gestori facciano la loro parte, agevolando l'azione dell'Esecutivo e realizzando gli interventi complementari a quelli della legge obiettivo di competenza regionale.

Nell'auspicare una più stretta collaborazione tra le regioni e le amministrazioni centrali, per una più completa utilizzazione dei fondi, per opere

sinergiche a quelle di interesse nazionale, richiama anche l'importanza dell'intervento dei privati, che potranno giocare un ruolo determinante sia nella realizzazione delle opere, che nella loro gestione (con operazioni eseguite in regime di *project financing*, ovvero entrando direttamente nella gestione delle infrastrutture idriche potabili, seguendo le procedure della «legge Galli», di riordino del sistema acquedottistico).

Richiama infine la cessione, da parte del Governo, alle regioni Puglia e Basilicata delle azioni dell'Acquedotto pugliese, osservando che il successo dell'operazione complessiva per risolvere i nodi strutturali dello sviluppo del Mezzogiorno, compreso quello delle risorse idriche, avviato dal Governo, è rimesso anche allo sviluppo di una fattiva collaborazione con le varie amministrazioni competenti dello Stato, in primo luogo con il Ministero dell'ambiente e il Ministero delle politiche agricole e forestali, con le regioni, gli Enti gestori ed i soggetti privati.

Infine il Rappresentante del Governo cita le opere irrigue inserite nell'ambito della legge obiettivo, localizzate in particolare sui territori della regione Molise, della Campania, dell'Abruzzo, della Basilicata, della Puglia, della Calabria e della Sardegna.

Interviene il senatore MURINEDDU rilevando che in passato, a fronte di notevoli risorse profuse per investimenti nel settore delle opere idriche, i risultati conseguiti si sono rivelati piuttosto inadeguati, sussistendo casi di invasi artificiali, progettati quaranta anni fa ed attualmente non ancora ultimati.

Alla luce di tali considerazioni, chiede al Rappresentante del Governo chiarimenti in ordine alla tempistica prevista per le varie opere irrigue da realizzare, nonché per l'effettuazione dei collaudi per alcune dighe ultimate da diverso tempo.

Il RAPPRESENTANTE del Governo prende la parola, precisando che l'inserimento di opere pubbliche di tipo irriguo nell'ambito della legge obiettivo comporta uno snellimento dei procedimenti amministrativi necessari per la realizzazione delle stesse, con conseguente riduzione delle relative tempistiche.

Per quel che concerne il quesito attinente all'effettuazione dei collaudi degli invasi artificiali già ultimati, si riserva di fornire successivamente apposita documentazione su specifiche situazioni segnalate.

Interviene il senatore BONGIORNO, il quale chiede chiarimenti in ordine all'effettiva sussistenza delle disponibilità finanziarie per le opere inserite nell'ambito della delibera del CIPE.

Prende la parola il RAPPRESENTANTE del Governo precisando che le risorse finanziarie immediatamente attivabili sono quantitativamente ampie, anche se è necessario comunque l'impegno sinergico delle regioni, con le quali, tra l'altro, è stato concordato l'elenco delle infrastrutture strategiche da realizzare.

Prende la parola il senatore RUVOLO il quale, nell'esprimere apprezzamento per la volontà manifestata dal Governo in ordine al problema della carenza delle risorse idriche ad uso irriguo, evidenzia tuttavia che nella parte sud-occidentale della Sicilia è in atto un vero e proprio processo di desertificazione, pur sussistendo in tali territori un fiume che disperde in mare ingenti quantitativi di acqua, utilizzabili invece a fini irrigui. Prospetta l'opportunità di effettuare apposite verifiche per risolvere il problema specifico in questione, precisando a tal proposito che un notevole quantitativo di risorsa idrica viene utilizzato per la produzione di energia elettrica, con conseguente sottrazione di acqua al settore agricolo.

Replica il sottosegretario VICECONTE evidenziando che è stata prevista la realizzazione di importanti opere per la captazione di risorse idriche dai fiumi, sottolineando altresì la necessità che le acque prelevate dai territori di una determinata regione vengano ridistribuite adeguatamente anche nelle regioni limitrofe.

Ravvisa altresì l'opportunità di razionalizzare l'utilizzo della risorsa idrica, essendo spesso le reti esistenti in una condizione di fatto non sempre adeguata. Sottolinea infine l'importanza della risorsa idrica nell'epoca attuale, definendola il «petrolio degli anni 2000» e sottolineando la necessità di un utilizzo accorto della stessa, anche attraverso il recupero delle acque reflue derivanti dai processi di produzione di energia elettrica.

Interviene il senatore VICINI rilevando che un'economia incentrata sullo sviluppo sostenibile deve necessariamente prendere in considerazione obiettivi attinenti alla salvaguardia della qualità dell'ambiente, che nel caso di specie possono essere compromessi dalla realizzazione di opere di grossa portata, spesso capaci di alterare il microclima di interi territori, con tutti i danni connessi, anche a livello di economia agraria. Alla luce di tali considerazioni, prospetta l'opportunità di destinare un congruo quantitativo di risorse alla manutenzione degli impianti idrici esistenti, essendo spesso la realizzazione di nuove grandi opere ispirata da esigenze di *business* e di immagine, anziché da esigenze attinenti alla qualità della vita. Chiede inoltre se tali aspetti siano stati presi in considerazione nell'ambito degli accordi tra Governo e regioni, sottolineando anche l'importanza di un'adeguata attività di vigilanza in fase attuativa.

Evidenzia infine l'importanza del profilo qualitativo della risorsa idrica per le aree del Nord Italia, rilevando che spesso i canali di irrigazione sono in uno stato tale da non garantire affatto tale esigenza prioritaria e sottolinea infine l'esigenza come normativa urbanistica imponga, soprattutto per le imprese, un minore uso dell'acqua e consenta anche il riciclo della risorsa idrica.

Prende la parola il RAPPRESENTANTE del Governo sottolineando la diversa incidenza della crisi idrica nell'Italia settentrionale rispetto al Mezzogiorno, essendo nel primo caso prevalente il profilo qualitativo rispetto a quello quantitativo.

Precisa che nell'ambito degli accordi di programma intercorsi tra Governo e regioni, il problema idrico è stato affrontato con un approccio organico, ispirato a principi di «federalismo solidale» che non possono non comportare la necessità di trasferire risorse idriche dai territori delle regioni più ricche d'acqua a quelle in cui tale bene scarseggia, con ricadute positive anche per le prime. Ricorda a tal proposito che in Spagna è in fase di attuazione un importante progetto finalizzato a ridistribuire la risorsa idrica nell'ambito dei vari territori regionali. Per quel che concerne i profili attinenti all'esigenza di congruo utilizzo della risorsa idrica, prospetta l'opportunità di gestire la stessa secondo moduli incentrati sul «ciclo integrato dell'acqua».

Concorda con le esigenze connesse con lo sviluppo sostenibile, prospettate dal senatore Vicini, sottolineando che la qualità della risorsa idrica è strumentale alla garanzia di una produzione agricola condotta secondo adeguati *standard* qualitativi.

Per quel che concerne, infine, il riutilizzo delle acque reflue per uso irriguo, precisa che il Governo ha previsto una serie di interventi in tale direzione, tra i quali cita quelli localizzati nelle aree del Tarantino.

Interviene il senatore FLAMMIA il quale rileva che la crisi idrica al Sud sussiste nonostante il basso tasso di industrializzazione relativo a tali territori. L'incremento dello sviluppo industriale potrebbe accentuare tale problema, già attualmente grave. Rileva inoltre che alcune zone del Sud hanno una adeguata disponibilità di risorse idriche (cita l'esempio dei territori della provincia di Avellino e di Benevento) e che spesso ridistribuiscono tale risorsa anche nelle regioni vicine. Esprime quindi perplessità in ordine alla decisione di estromettere la regione Campania dal consiglio di amministrazione dell'Ente di irrigazione di Campania, Puglia e Basilicata, assunta nonostante l'apporto idrico fornito dalla Campania stessa, destinato anche alle due restanti regioni. Cita poi il caso di un progetto di diga localizzato in Campania, sul fiume Ufita, precisando che, pur esistendo un progetto «cantierabile», non è mai stata data attuazione allo stesso. In riferimento agli interventi prefigurati nell'ambito della legge obiettivo rileva che gli stessi non sono ispirati da un'«idea programmatica», essendo invece concepiti secondo una logica «a pioggia», simile a quella seguita in passato dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Replica il RAPPRESENTANTE del Governo rilevando che gli interventi inseriti nell'ambito della legge obiettivo sono ispirati da una strategia di tipo programmatico, tra l'altro concordata con le regioni interessate.

Alla luce di tali considerazioni rileva che la realizzazione della diga citata dal senatore Flammia non è stata probabilmente prospettata dalla regione Campania nell'ambito degli interventi prioritari.

Per quel che concerne il quesito attinente all'Ente di irrigazione di Puglia, Campania e Basilicata rileva che i profili connessi allo stesso rientrano nella competenza del Ministero dell'agricoltura. Per quel che concerne il diverso profilo attinente alla gestione dell'Acquedotto pugliese,

precisa che la stessa è stata ceduta dallo Stato alle regioni Puglia e Basilicata, evidenziando altresì che tale organismo era precedentemente gestito da un amministratore unico. In particolare rileva che l'idea strategica sottesa alla gestione dell'Acquedotto pugliese si incentra sulla necessità di dar luogo ad una sorta di «banca dell'acqua», utilizzabile da tutto il Mezzogiorno.

Interviene la senatrice D'IPPOLITO, esprimendo apprezzamento per l'esposizione del Sottosegretario, rilevando altresì che gli obiettivi delineati dall'attuale Governo costituiscono un importante passo avanti nell'ottica complessiva legata al «ridisegno» delle reti idriche, attuata nel caso di specie in coordinamento con i vari enti territoriali interessati e in un'ottica di un federalismo solidale.

Invita il Governo a continuare il cammino intrapreso, secondo un approccio interdisciplinare e tenendo nel debito conto di valori ambientali e il ricorso a fonti energetiche alternative.

Interviene il senatore PIATTI chiedendo al rappresentante del Governo di chiarire se l'indicazione degli interventi contenuta nella delibera del CIPE esaurisca tutti gli investimenti che il Governo ha intenzione di effettuare nel settore in questione.

Prospetta altresì il problema attinente alla mancata realizzazione di un depuratore per le acque reflue della città di Milano, ricordando tutte le vicende verificatesi in passato. Chiede anche un chiarimento in ordine agli interventi da localizzare sulle aree limitrofe al fiume Po.

Per quel che concerne il principio di federalismo solidale prospettato dal sottosegretario Viceconte, dichiara di condividere tale impostazione di fondo, prospettando tuttavia l'opportunità di attuare in concreto tale idea, attraverso l'individuazione precisa delle competenze e delle responsabilità dei vari enti interessati. Chiede infine informazioni in ordine agli interventi previsti per risolvere il problema dello *smog* nei territori della Lombardia, giudicando inadeguate le misure attualmente assunte.

Prende la parola il RAPPRESENTANTE del Governo, riservandosi di fornire successivamente apposita documentazione in ordine alle opere previste per il convoglio delle acque reflue della città di Milano.

Per quanto riguarda l'esigenza di individuare esattamente responsabilità e competenze, prospettata dal senatore Piatti, rileva che tale materia non è di pertinenza del proprio Ministero, rientrando invece nell'ambito dei compiti spettanti ad altri Dicasteri.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1064) Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, recante disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 13 febbraio scorso.

Il presidente PICCIONI informa la Commissione che sono stati presentati numerosi emendamenti al testo in esame, precisando che gli stessi saranno pubblicati in allegato al resoconto sommario della seduta odierna.

Prende la parola il sottosegretario SCARPA BONAZZA BUORA, per informare la Commissione che sono in corso di predisposizione delle proposte emendative al testo del decreto in esame, che potranno essere definite nella prossima riunione del Consiglio dei ministri (presumibilmente giovedì).

Il presidente PICCIONI prende atto della informativa fornita dal rappresentante del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1064**al testo del decreto-legge****Art. 1****1.9**

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA

Sopprimere il comma 1.

1.22

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, FLAMMIA, BASSO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 cessa ogni intervento dello Stato diretto a fronteggiare le conseguenze della crisi derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina, conseguentemente le associazioni rappresentative del settore, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stipulano appositi accordi interprofessionali di filiera aventi l'obiettivo di ripristinare normali condizioni di mercato.»

1.21

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, FLAMMIA, BASSO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni della presente legge si applicano sino alla data del 31 dicembre 2002.»

1.25

COLETTI

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 1° maggio 2002» con le parole: «dal 1° ottobre 2002».

Al comma 2, sostituire le parole: «al 30 aprile 2002» con le parole: «al 30 settembre 2002».

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «al 30 aprile 2002» con le altre: «al 30 settembre 2002» e, al secondo periodo, sostituire le parole: «al 31 marzo 2002» con le altre: «al 30 giugno 2002» e le parole: «dal 1° maggio 2002» con le parole: «dal 1° ottobre 2002».

Al comma 4, sostituire le parole: «al 30 giugno 2001» con le parole: «al 31 agosto 2001».

Al comma 5, sostituire le parole: «30 giugno 2001» con le parole: «31 agosto 2001».

Conseguentemente, all'articolo 7, al comma 1 sostituire le parole: «euro 52.724.000 per l'anno 2002» con le seguenti: «euro 93.784.000 per l'anno 2002»; al comma 2 aggiungere infine le seguenti parole: «quanto a euro 41.060.000 per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva Cap. 3003) di cui all'articolo 9-ter della legge n. 468 del 1978, come quantificato per gli anni 2002, 2003 e 2004 dalla Tab. C della legge 28 dicembre 2001, n. 448».

1.5

AGONI

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 1° maggio 2002» con le parole: «dal 1° ottobre 2002».

Al comma 2, sostituire le parole: «al 30 aprile 2002» con le parole: «al 30 settembre 2002».

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «al 30 aprile 2002» con le altre: «al 30 settembre 2002» e al secondo periodo, sostituire le parole: «dal 1° maggio 2002» con le parole: «dal 1° ottobre 2002».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: «euro 52.724.000» con le seguenti: «euro 71.715.000» e le parole: «euro 31.530.000» con le seguenti: «euro 50.521.000».

1.1

DE PETRIS, MURINEDDU

Al comma 1, sostituire le parole: «A decorrere dal 1° maggio 2002» con le seguenti: «A decorrere dal 1° ottobre 2002».

1.2

DE PETRIS, MURINEDDU

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di favorire l'eliminazione delle giacenze dei materiali e dei prodotti a rischio di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, il Ministro delle politiche agricole e forestali adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro della salute e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, un programma di indirizzo che indichi modalità e trattamenti idonei al completo smaltimento dei suddetti residui entro il 30 settembre 2002.».

1.12

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. A decorrere dal 1° gennaio 2002 e fino al 30 settembre 2002, fermi restando gli obblighi di incenerimento previsti dal decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, di seguito citato «decreto-legge n. 1 del 2001», l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata «Agenzia», riconosce al soggetto che assicura la distruzione dei materiali e dei prodotti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 1 del 2001 le seguenti indennità forfettarie onnicomprensive:

- a) 20 centesimi di euro per ogni chilogrammo di prodotto tal quale, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 1 del 2001;
- b) 70 centesimi di euro per ogni chilogrammo di proteine animali trasformate ed ottenute dai materiali di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 1 del 2001.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, incrementare di 14.250.000 euro ciascuna delle seguenti cifre: «31.530.000» e «1.700.000».

1.3

DE PETRIS

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. A decorrere dal 1° gennaio 2002 e fino al 30 settembre 2002, fermi restando gli obblighi di incenerimento e coincenerimento previsti dal decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, di seguito citato «decreto-legge n. 1 del 2001», l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata «Agenzia», riconosce al soggetto che assicura la distruzione dei materiali e dei prodotti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 1 del 2001 le seguenti indennità forfettarie onnicomprensive:

a) 10 centesimi di euro per ogni chilogrammo di prodotto tal quale, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 1 del 2001;

b) 28 centesimi di euro per ogni chilogrammo di proteine animali trasformate ed ottenute dai materiali di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 1 del 2001.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: «euro 52.724.000 per l'anno 2002» con le seguenti: «euro 102.774.000 per l'anno 2002» e le parole: «euro 31.530.000 per l'anno 2002» con le seguenti: «euro 81.580.000 per l'anno 2002».

1.18

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, FLAMMIA, BASSO

Al comma 2 sostituire la parole da: «al soggetto che assicura la distruzione» fino alla fine del comma con le seguenti: «ai soggetti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, le indennità nei medesimi articoli previste, ridotte del 20 per cento».

1.19

MURINEDDU, PIATTI, BASSO, FLAMMIA, VICINI

Sopprimere il comma 3.

1.14

MURINEDDU, VICINI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine di favorire il ripristino delle normali condizioni di smaltimento dei residui di macellazione e di consentire l'operatività dei relativi accordi di filiera, l'Agenzia dal 1° gennaio al 31 dicembre 2002 assicura lo stoccaggio e la successiva distruzione dei materiali trasformati a basso rischio presso i depositi individuati dalla stessa Agenzia, come disposto dall'articolo 7-bis, comma 6, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49. Il materiale conferibile è quello prodotto dal 1° gennaio al 31 dicembre 2002; dal 1° ottobre 2002 le spese di stoccaggio sono a carico dei conferenti.»

1.13

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine di favorire il ripristino delle normali condizioni di smaltimento dei residui di macellazione e di consentire l'operatività dei relativi accordi di filiera, l'Agenzia dal 1° gennaio al 30 settembre 2002 assicura lo stoccaggio e la successiva distruzione dei materiali trasformati a basso rischio presso i depositi individuati dalla stessa Agenzia, come disposto dall'articolo 7-bis, comma 6, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49. Il materiale conferibile è quello prodotto dal 1° gennaio al 30 settembre 2002; dal 1° ottobre 2002 le spese di stoccaggio sono a carico dei conferenti.»

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, incrementare di 8.000.000 di euro ciascuna delle seguenti cifre: «31.530.000» e «1.700.000».

1.15

MURINEDDU, BASSO, PIATTI, FLAMMIA, VICINI

Al comma 3, sostituire le parole: «31 marzo 2002» con le seguenti: «31 dicembre 2002».

1.23

Bianconi

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. I materiali ad alto rischio ottenuti negli allevamenti e macelli di avicoli, non colpiti da influenza aviaria, possono essere destinati agli impianti per la produzione di esche per la pesca sportiva sotto controllo e vigilanza veterinaria e con modalità stabilite dal Ministero della salute.».

1.7

AGONI

Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

«4. L'indennizzo per la macellazione di cui all'articolo 7-bis, comma 2, lettera b) del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49 è esteso fino al 30 giugno 2001 e l'importo per ogni bovino macellato nel periodo 1° aprile – 30 giugno 2001 è corrisposto in misura di 46,48 euro per ogni capo macellato in età compresa tra i 6 e i 12 mesi; 154,94 euro per ogni capo macellato in età compresa tra i 13 ed i 18 mesi; 232,40 euro per ogni capo macellato in età compresa tra i 19 ed i 24 mesi; 284,06 euro per ogni capo macellato in età compresa tra i 25 ed i 30 mesi.

5. Per l'anno 2002, alle misure di cui all'articolo 7-bis, comma 2, lettere c) ed e) del decreto-legge n. 1 del 2001 sono, rispettivamente destinati gli importi di 1,032 e 2,726 milioni di euro.».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: «31,331» con le altre: «67,068»; all'articolo 3, sopprimere il comma 2.

All'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: «52.724.000» con le altre: «88.461.000» e «31.530.000» con le altre: «67.267.000».

1.6

AGONI

Sostituire i commi 4 e 5 con il seguente:

«4. L'indennizzo per la macellazione di cui all'articolo 7-bis, comma 2, lettera b) del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49 è esteso fino al 30 giugno 2001 e l'importo per ogni bovino macellato nel periodo 1° aprile – 30 giugno 2001 è corrisposto in misura di 46,48 euro per ogni capo macellato in età compresa tra i 6 e i 12 mesi; 154,94 euro per ogni capo macellato in età compresa tra i 13 ed i 18 mesi; 232,40 euro per ogni capo macellato in età compresa tra i 19 ed i 24 mesi; 284,06 euro per ogni capo macellato in età compresa tra i 25 ed i 30 mesi.».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: «31,331» con le altre: «63,310».

All'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: «52.724.000» con le altre: «84.703.000» e «31.530.000» con le altre: «63.509.000».

1.10

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. L'indennizzo per la macellazione di cui all'articolo 7-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49 è esteso fino al 30 giugno 2001.».

1.24PICCIONI, *relatore*

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, le parole: «nel territorio italiano» sono soppresse.».

1.8

EUFEMI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, le parole: «nel territorio italiano» sono soppresse».

1.11

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'importo per ogni bovino macellato nel periodo 1° aprile 2001 – 30 settembre 2002 è corrisposto nella misura del 50 per cento dell'importo massimo previsto dall'articolo 7-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49.»

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, incrementare di 25.000.000 di euro ciascuna delle seguenti cifre: «31.530.000» e «1.700.000».

1.4

DE PETRIS, MURINEDDU

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«6. È prorogato fino al 30 settembre 2002, con una autorizzazione di spesa pari a euro 14.000.000, il regime di aiuti a favore delle imprese agricole, istituito con l'articolo 7-ter, comma 6, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49.»

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: «euro 52.724.000 per l'anno 2002» con le seguenti: «euro 66.724.000 per l'anno 2002» e le parole: «euro 31.530.000 per l'anno 2002» con le seguenti: «euro 45.530.000 per l'anno 2002».

1.16

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, FLAMMIA, BASSO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«6. Il Ministro delle politiche agricole e forestali trasmette alle competenti Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il programma operativo predisposto dall'Agenzia, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 6, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, relativo all'incenerimento o al coincenerimento delle proteine animali trasformate, di cui all'articolo 2 della medesima legge. Il medesimo Ministro, entro la stessa data, trasmette altresì alle competenti Commissioni parlamentari un'analitica relazione sulla distruzione mediante incenerimento o coincenerimento delle proteine animali trasformate, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49».

1.17

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«6. Il Ministro per la salute trasmette alle competenti Commissioni parlamentari, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un'analitica relazione sulle condizioni igienico-sanitarie dei depositi nei quali l'Agenzia conserva le proteine animali trasformate, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49».

1.20

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«6. Per l'effettuazione dei test di diagnosi rapida per la BSE previsti dalle norme vigenti da parte degli Istituti zooprofilattici per il periodo 1° gennaio 2002-31 dicembre 2002, sono stanziati 30 milioni di euro.».

Art. 3.**3.2**

MURINEDDU, PIATTI, BASSO, VICINI, FLAMMIA

Al comma 1, sostituire le parole: «lettere c) ed e)» con le seguenti: «lettere c), d) ed e)».

3.1

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA

Al comma 1, sostituire le parole: «31,331 milioni di euro» con le altre: «90 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, incrementare di 60.000.000 di euro ciascuna delle seguenti cifre: «31.530.000» e «1.700.000».

3.0.1

BONATESTA, COZZOLINO, BONGIORNO, PACE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Interventi per la bufala italiana)

1. La bufala italiana è da considerarsi patrimonio nazionale, e va tutelato da tutte le patologie infettive ed infestive, mediante piani regionali di profilassi, appositamente dedicati alla prevenzione ed eradicazione delle malattie a carattere diffusivo, a salvaguardia delle produzioni tecniche di filiera e del consumatore.

2. Ai fini del risanamento dalla brucellosi, la regione Campania e le altre regioni interessate definiscono un piano straordinario di interventi che prevede un programma autonomo di risanamento che può derogare, per sei anni, dalle normative nazionali e regionali di riferimento e che utilizzerà, come metodo profilattico la vaccinazione con il «Buck19». Le regioni garantiranno, comunque, nei loro piani, la sicurezza dei prodotti derivati, in particolare la mozzarella di bufala, attraverso misure sanitarie adeguate.

3. La selezione genetica, i controlli funzionali e l'iscrizione al libro genealogico del patrimonio bufalino italiano sono obbligatori. I controlli funzionali vanno effettuati secondo le modalità previste dal Ministero delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, su tutti i capi bufalini in produzione presenti sul territorio nazionale.».

3.0.2

DE PETRIS, MURINEDDU

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al libro II, Capo II del Codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo l'articolo 444, è inserito il seguente:

"Art. 444-bis. - (*Macellazione e commercio illegali di carni*). – Chiunque procede alla macellazione di animali, al sezionamento o al deposito delle carni in stabilimenti non riconosciuti o non autorizzati ovvero detiene per il commercio, pone in commercio o distribuisce per il consumo carni destinate all'alimentazione prive delle attestazioni sanitarie previste dalla legge, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 50.000."».

3.0.3

PICCIONI, *relatore*

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-bis. In deroga al disposto del comma 6, lettere *a)* e *b)*, i produttori titolari di quota nelle cui aziende siano stati riscontrati e accertati casi di positività alla BSE, possono stipulare, in via eccezionale, contratti di affitto della quota non utilizzata, separatamente dall'azienda, con efficacia limitata alla campagna lattiero-casearia in corso. Per la sola campagna lattiero-casearia 2001-2002 la stipula dei contratti di

cui al comma 6, nonché la loro comunicazione e validazione da parte delle amministrazioni competenti, potrà essere effettuata entro la data del 31 marzo 2002".».

Art. 4.

4.2

BASSO, MURINEDDU, VICINI, PIATTI, FLAMMIA

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con le regioni interessate, sono definiti specifici interventi in favore della pesca professionale, in conseguenza dei divieti introdotti con il regolamento (CE) n. 1239/98 del Consiglio dell'8 giugno 1998 per le reti da posta derivanti. Il citato decreto è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sentito il Comitato per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41.

7. Le risorse finanziarie assegnate agli accordi di programma, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655, sono destinate alle azioni orizzontali intraprese dalle Associazioni nazionali della cooperazione peschereccia ed al funzionamento dei Centri di servizi da esse gestiti.

8. L'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è così sostituito: "Art. 10. - 1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2, 3 e 5 del presente decreto, pari a 3.925 migliaia di euro annue a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267, come da ultimo rifinanziata dalla Tabella C della legge 28 dicembre 2001, n. 448.".

9. Gli importi per il rilascio a titolo oneroso delle autorizzazioni alle pesche speciali versati in entrata del bilancio dello Stato sono riassegnate ai pertinenti capitoli di cui all'articolo 20, comma 3, lettera *b*) della legge 17 febbraio 1982, n. 41.

10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6, valutato in 5 milioni di euro per il 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

4.1

DE PETRIS, MURINEDDU

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Le somme riscosse per il rilascio a titolo oneroso delle autorizzazioni alle pesche speciali versate in entrata del bilancio dello Stato sono destinate all'attuazione delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226.

5-ter. Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del precedente comma, valutato in euro 500.000 a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

4.3PICCIONI, *relatore**Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Il primo comma dell'articolo 408 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione marittima, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è sostituito dal seguente: "La pesca costiera è quella che si esercita nel mare Adriatico e lungo le coste continentali ed insulari del Mediterraneo a distanza non superiore a 40 miglia, nel rispetto della pertinente normativa internazionale."».

4.4PICCIONI, *relatore**Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 14 febbraio 1992, n. 508, le parole: "o sotterramento conformemente all'articolo 3, commi 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: ", sotterramento o recapito in mare aperto, per i soli scarti derivanti dalla decapitazione ed eviscerazione della prima lavorazione del pesce azzurro, conformemente all'articolo 3, commi 3 e 4, e con le modalità operative e nei punti stabiliti dalla Capitaneria di porto territorialmente competente, con l'ausilio di un'imbarcazione idonea al trasporto di contenitori autorizzati ai

sensi del decreto ministeriale 26 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 1994, n. 105."».

4.5

PICCIONI, *relatore*

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di assicurare il rilancio dell'occupazione e garantire il perseguimento degli obiettivi di integrazione previsti dai Patti Territoriali per l'agricoltura e la pesca, il ritiro di capacità per realizzare nuovi pescherecci è determinato in misura non inferiore al 50 per cento, a condizione che la nuova capacità introdotta non determini il superamento degli obiettivi globali fissati per la flotta peschereccia italiana dal programma di orientamento pluriennale e subordinatamente al parere favorevole della Commissione europea.».

4.6

PICCIONI, *relatore*

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al fine di proseguire nell'attività di interesse pubblico volta a favorire il processo di modernizzazione del settore ittico, sono mantenute in capo al Consorzio unitario di garanzia collettiva al credito le risorse finanziarie assegnate ai sensi del regolamento (CEE) n. 2080/1993 del Consiglio del 20 luglio 1993, per essere destinate alla garanzia delle iniziative previste dal regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999 e successivi, nonché dalle misure previste dalla normativa nazionale e regionale in favore del settore.

5-ter. Ad integrazione dei fondi di garanzia di cui al comma precedente, sono assegnate, per la stessa finalità, le disponibilità residue di cui alla delibera CIPE 30 giugno 1999, n. 119».

Art. 5.**5.2**

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

«17-bis. Ai conduttori ed agli altri titolari di un diritto di godimento sui beni immobili soggetti ad utilizzazione agricola, già di proprietà dello Stato, trasferiti ai sensi del comma 1, è riconosciuto il diritto di prelazione sia in caso di vendita frazionata sia in caso di vendita in blocco».

5.3PICCIONI, *relatore*

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, deve intendersi nel senso che il patrocinio ivi previsto ha carattere non esclusivo».

5.1

BONATESTA, BONGIORNO, PACE, COZZOLINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, deve intendersi nel senso che il patrocinio ivi previsto ha carattere non esclusivo».

Art. 6.**6.5**PICCIONI, *relatore*

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«... Il contributo *una tantum* previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, a favore delle aziende olivicole e viticole colpite dalla siccità nell'annata agraria 1989-1990, deve intendersi

erogabile entro i limiti delle disponibilità di bilancio recate dall'articolo 11 del medesimo decreto-legge.».

6.1

EUFEMI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«... Il contributo *una tantum* previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, a favore delle aziende olivicole e viticole colpite dalla siccità nell'annata agraria 1989-1990, deve intendersi erogabile entro i limiti delle disponibilità di bilancio recate dall'articolo 11 del medesimo decreto-legge.».

6.2

EUFEMI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«... Alle aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali dell'ottobre-novembre 2000, non si applica la limitazione percentuale prevista per l'indennizzo del danno di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185. Al relativo onere, pari a 10.329.138 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

6.4

PICCIONI, *relatore*

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«... Per gli impianti pioppiccoli, la perdita del prodotto legnoso può essere assimilata alla perdita dei semilavorati e ammessa a contributo sulla base del valore del legno in rapporto all'età dell'impianto. La perdita di colture ancora presenti in campo può essere altresì assimilata alla perdita di scorte.».

6.3

EUFEMI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«... Per gli impianti pioppicoli, la perdita del prodotto legnoso può essere assimilata alla perdita dei semilavorati e ammessa a contributo sulla base del valore del legno in rapporto all'età dell'impianto. La perdita di colture ancora presenti in campo può essere altresì assimilata alla perdita di scorte».

6.6

COLETTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«... All'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97, introdotto dall'articolo 52, comma 21, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Ai coltivatori diretti, agli imprenditori agricoli a titolo principale e ai soggetti privi di occupazione di età non superiore a 40 anni che intendano avviare un'attività d'impresa agricola a titolo principale, possono essere concessi, nei limiti del Fondo di cui al comma 4, mutui decennali a tasso agevolato con copertura degli interessi pari al 50 per cento a carico del bilancio dello Stato, per l'acquisto a qualsiasi titolo di terreni agricoli. Tale mutuo concerne l'ammortamento del capitale aziendale e l'indennizzo da corrispondere ad eventuali coeredi, nel rispetto della presente legge"».

6.0.6

EUFEMI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Garanzie a favore di cooperative agricole)

1. Il comma 5 dell'articolo 126 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è soppresso.».

6.0.17PICCIONI, *relatore*

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. ...

(Ulteriori interventi per il patrimonio idrico nazionale)

1. All'articolo 141, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-*bis*. Per assicurare la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, gli enti indicati alle lettere da *a*) a *l*) del medesimo comma 1, sono autorizzati a contrarre, proporzionalmente alle rispettive quote già autorizzate al medesimo comma, ulteriori limiti di impegno quindicennali per un ammontare complessivo di 2 milioni di euro con decorrenza dall'anno 2002. Tali enti presentano entro il 30 giugno 2002 progetti esecutivi e cantierabili per la realizzazione di ulteriori opere irrigue necessarie al recupero di risorse idriche."

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.0.18PICCIONI, *relatore*

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. ...

(Patrimonio idrico nazionale)

1. All'articolo 141, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: "*m*) Consorzio interregionale Basso Livenza per la quota di 500 milioni di euro per gli anni 2002, 2003, 2004; *n*) Consorzio interregionale Basso Tagliamento, per la quota di 500 milioni di euro per gli anni 2002, 2003, 2004; *o*) Acquedotto pugliese di Bari, per la quota di 500 milioni di euro per gli anni 2002, 2003, 2004."

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 4.500.000 di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.0.13

PICCIONI, *relatore*

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. ...

(Opere irrigue)

1. Al fine di assicurare il recupero di risorse idriche disponibili in aree di crisi del territorio nazionale e per il miglioramento e la protezione ambientale, mediante eliminazione di perdite, incremento di efficienza della distribuzione e risanamento delle gestioni, nonché mediante la razionalizzazione e il completamento di opere e di interconnessioni, i limiti di impegno quindicennali di cui all'articolo 141, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono incrementati di euro 15.494.000.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 15.494.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.».

6.0.11PICCIONI, *relatore*

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art.

1. All'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, è aggiunto il seguente comma: "7. È consentito il ripristino di attrezzature, macchinari e automezzi agricoli anche mediante il riacquisto a nuovo degli stessi, di pari potenza".

2. Limitatamente alle aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali dell'ottobre 2000, non si applica la limitazione percentuale prevista per l'indennizzo del danno di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 e successive modificazioni.

3. Ai fini della concessione delle provvidenze di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)* e *f)* della legge 14 febbraio 1992, n. 185, laddove applicabili ai sensi dei decreti ministeriali di riconoscimento del 7 marzo 2001 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001, le domande devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4. Al relativo onere, pari a 10.329.138 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

6.0.10PICCIONI, *relatore*

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Fondo di solidarietà nazionale)

1. Per il ripristino delle infrastrutture agricole e delle opere di bonifica e di irrigazione nei territori colpiti dalle piogge alluvionali nei mesi di settembre-novembre 2000, delimitate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è autorizzato il limite di impegno di 10.329.138 euro all'anno per quindici anni.

2. La ripartizione tra le regioni dello stanziamento di bilancio a copertura del limite di impegno di cui al comma 1, è disposta con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base degli effettivi fabbisogni di spesa accertati per la realizzazione dei ripristini di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro 10.329.138,00 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»

6.0.3

EUFEMI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. ...

(Fondo di solidarietà nazionale)

1. Per il ripristino delle infrastrutture agricole e delle opere di bonifica e di irrigazione nei territori colpiti dalle piogge alluvionali nei mesi di settembre-novembre 2000, delimitate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di 10.329.138 euro annui.

2. La ripartizione tra le regioni dello stanziamento di bilancio a copertura del limite di impegno di cui al comma 1, è disposta con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base degli effettivi fabbisogni di spesa accertati per la realizzazione dei ripristini di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 10.329.138 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio trien-

nale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali».

6.0.2

AGONI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. ...

1. All'articolo 8 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, dopo il comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente: "7-bis. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è riservata una quota fino al 7 per cento dell'importo annualmente assegnato al Fondo di cui all'articolo 1"».

6.0.15

PICCIONI, *relatore*

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. ...

(Fondo di riassicurazione in agricoltura)

1. Al fine di assicurare il funzionamento del fondo per la riassicurazione dei rischi di cui all'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a partire dall'anno 2002 è trasferita all'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA) la somma di 5 milioni di euro. Al relativo onere si fa fronte, quanto a 2,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali; quanto a 2,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 499 come da ultimo rifinanziata dalla Tabella C della legge 28 dicembre 2001, n. 448.».

6.0.8

EUFEMI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. ...

(Fondo di riassicurazione in agricoltura)

1. Al fine di assicurare il funzionamento del fondo di riassicurazione di cui all'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a partire dall'anno 2002 è trasferita all'ISMEA la somma di 5 milioni di euro. Al relativo onere si fa fronte: quanto a 2,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali; quanto a 2,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2, comma 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499 come da ultimo rifinanziata dalla Tabella C della legge 28 dicembre 2001, n. 448.».

6.0.14PICCIONI, *relatore*

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. ...

(Fondo di riassicurazione in agricoltura)

1. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001, nn. 227 e 228, un importo pari a 5 milioni di euro a partire dall'anno 2002 è destinato al finanziamento del fondo di riassicurazione di cui all'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.».

6.0.9

EUFEMI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. ...

(Fondo di riassicurazione in agricoltura)

1. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001, nn. 227 e 228, un importo pari a 5 milioni di euro a partire dall'anno 2002 è destinato al finanziamento del Fondo di riassicurazione di cui all'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.».

6.0.16PICCIONI, *relatore*

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. ...

(Lotta agli incendi boschivi)

1. Per le esigenze del Corpo forestale dello Stato connesse all'attività antincendi boschivi è autorizzata la spesa di 25,823 milioni di euro per l'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.».

6.0.4

EUFEMI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. ...

(Lotta agli incendi boschivi)

1. Per le esigenze del Corpo forestale dello Stato connesse all'attività antincendi boschivi è autorizzata la spesa di 25,823 milioni di euro per l'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali».

6.0.1

AGONI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. ...

1. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, sostituire le parole da: "che svolgono servizi analoghi" fino alla fine del comma, con le seguenti: "e da cooperative formate da agricoltori e/o produttori"».

6.0.12PICCIONI, *relatore**Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:***«Art. ...***(Proroga di termini)*

1. All'ultimo comma della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004".

2. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 17 agosto 1999, n. 290, è abrogato.

3. All'articolo 62, comma 11, primo periodo, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, dopo le parole: "i titolari degli scarichi esistenti", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione delle imprese di cui al comma 11-bis".

4. All'articolo 62 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, dopo il comma 11 è inserito il seguente: "11-bis. Per le imprese ittico conserriere, i titolari degli scarichi esistenti devono provvedere all'adeguamento al presente decreto legislativo entro cinque anni della data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso. Il termine per l'adeguamento vale anche nel caso degli scarichi per i quali l'obbligo di autorizzazione preventiva viene introdotto dal presente decreto legislativo. I titolari degli scarichi esistenti ed autorizzati procedono alla richiesta di autorizzazione in conformità al presente decreto legislativo allo scadere dell'autorizzazione e comunque non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo".

5. All'articolo 13, comma 1, primo periodo, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, come modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "nei periodi di imposta 2000 e 2001" sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi di imposta 2000, 2001 e 2002". All'onere derivante dall'applicazione del comma 4, quantificato in 250 mila euro per l'anno 2002, 100 mila per il 2003 e 50 mila euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso attingendo all'accantonamento del medesimo.

6. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali che non presentano più i requisiti della ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, né al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato, ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 2001 per le imposte

dirette e al 1° gennaio 2002 per ogni altra imposta e tassa, purché detti immobili vengano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 2002 con le modalità previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-*quinquies* e 1-*septies*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Non si fa luogo al rimborso delle somme riferite a tributi e contributi già versati. Al relativo onere, pari a 2,5 milioni di euro si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero".

7. Il termine di cui all'articolo 36, comma 8-*bis*, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, è differito al 5 dicembre 2002, limitatamente alle attrezzature individuate ai punti 1.3 e 1.4 dell'allegato XV del medesimo decreto legislativo.».

6.0.5

EUFEMI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. ...

(Proroga di termini)

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge 27 marzo 2001, n. 122, le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite con le parole: "31 dicembre 2004".

2. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 17 agosto 1999, n. 290, è abrogato.

3. All'articolo 62, comma 11, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, dopo le parole: «i titolari degli scarichi esistenti», sono aggiunte le seguenti parole: "fatta eccezione per le imprese di cui al comma 11-*bis*".

4. All'articolo 62 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente comma: "11-*bis*. Per le imprese ittiche conserviere, i titolari degli scarichi esistenti devono provvedere all'adeguamento al presente decreto legislativo entro cinque anni della data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso. Il termine per l'adeguamento vale anche nel caso degli scarichi per i quali l'obbligo di autorizzazione preventiva viene introdotto dal presente decreto legislativo. I titolari degli scarichi esistenti ed autorizzati procedono alla richiesta di autorizzazione in conformità al presente decreto legislativo allo scadere

dell'autorizzazione e comunque non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo".

5. All'articolo 13, comma 1, primo periodo, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, come modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "nei periodi di imposta 2000 e 2001" sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi di imposta 2000, 2001 e 2002".

6. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali che non presentano più i requisiti della ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, né al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato, ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 2001 per le imposte dirette e al 1° gennaio 2002 per ogni altra imposta e tassa, purché detti immobili vengano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 2002 con le modalità previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Non si fa luogo al rimborso delle somme riferite a tributi e contributi già versate. Al relativo onere, pari a 2 milioni di euro si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo".

7. Il termine di cui all'articolo 36, comma 8-*bis* del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, così come definito dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 359, è prorogato al 5 dicembre 2002, limitatamente alle attrezzature individuate ai punti 1.3 e 1.4 dell'allegato XV del decreto legislativo n. 626 del 1994.».

6.0.7

EUFEMI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. ...

(Interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà)

1. L'articolo 121 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è così sostituito: "1. A favore delle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto

legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in difficoltà, sono istituiti regimi di aiuto in grado di favorire il ripristino della redditività, in conformità con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 97/C283/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C283 del 19 settembre 1997, e successive modificazioni.

2. Per il salvataggio delle imprese di cui al comma 1 sono concessi aiuti di tesoreria sotto forma di garanzia di crediti o di erogazione di crediti ai tassi di riferimento adottati dalla Commissione europea, nonché aiuti per la ristrutturazione mediante il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 3 per cento ed entro il limite di impegno di lire 40 miliardi, sui mutui di ammortamento a quindici anni, di cui tre di preammortamento, contratti in applicazione dei regimi di aiuto di cui al comma 1. Gli oneri relativi agli aiuti per il salvataggio sono dedotti dall'ammontare degli aiuti previsti per la ristrutturazione.

3. I mutui di cui al comma 2 sono considerati operazioni di credito agrario ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e possono essere assistiti dalla garanzia fideiussoria della sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 dello stesso decreto legislativo, ad integrazione delle garanzie ritenute idonee dalle banche mutuanti. Detta garanzia fideiussoria potrà impegnare una quota non superiore all'80 per cento delle dotazioni finanziarie della sezione speciale.

4. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, sulla base delle domande presentate a seguito dell'avviso di manifestazione di interesse pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 2001, notifica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i regimi di aiuto di cui al comma 1 alla Commissione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999.

5. Le modalità di erogazione dei mutui di cui al comma 2 sono definite dalle regioni.

6. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1, sono sospesi, sino alla stipula dei mutui ovvero della concessione delle misure di ristrutturazione, i termini di pagamento delle rate delle operazioni creditizie in scadenza entro il 30 giugno 2002".».

Art. 7.

7.1

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA

Al comma 1, incrementare di 200 milioni di euro ciascuna delle seguenti cifre: «31.530.000» e: «1.700.000».

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1064**al disegno di legge di conversione****Art. 1.****1.0.1**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.***(Rinnovo della delega al Governo
per l'attuazione di direttive comunitarie)*

1. La delega conferita al Governo dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 2000, n. 422 per l'emanazione del decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla direttiva 1999/74/CE del 19 luglio 1999, scaduta in data 4 febbraio 2002, è rinnovata per ulteriori 6 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 19 FEBBRAIO 2002

46^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Dell'Elce.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(776) *Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001*

(184) *BASSANINI e AMATO. – Interventi organici in materia di qualità della regolazione, di delegificazione, semplificazione e riordino – Legge di semplificazione 2001*

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta del 6 febbraio.

Il presidente PONTONE comunica che il rappresentante del Governo ha annunciato la presentazione di tre emendamenti al disegno di legge n. 776 che riguardano la competenza della Commissione. Si tratta dell'attribuzione di deleghe legislative al Governo volte al riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori, di metrologia legale e di internazionalizzazione delle imprese.

Dopo aver dato lettura dei principi e criteri direttivi previsti nei tre emendamenti, il Presidente osserva che la Commissione, a suo avviso, dovrà esprimere il proprio parere anche su di essi.

Il senatore COVIELLO, preso atto della comunicazione del Presidente, sollecita lo svolgimento dell'audizione dei rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Regioni, al fine di approfondire le problematiche concernenti l'attuazione della riforma del Titolo V della Costituzione nelle materie di competenza della Commissione.

Il presidente PONTONE fa presente che non è stato possibile fissare una nuova convocazione dei rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Regioni successivamente alla indisponibilità intervenuta in occasione della prima convocazione. Avvanzerà una ulteriore richiesta che, però, a causa della ristrettezza dei tempi per la formulazione del parere, non potrà che riferirsi alla settimana in corso. In ogni caso, sarà acquisito il documento già preannunciato dal Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni.

Così resta stabilito.

IN SEDE REFERENTE

(1125) Conversione in legge del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta del 14 febbraio.

Il senatore BARATELLA comprende le ragioni che inducono ad affrontare l'esame del provvedimento in titolo con tempestività. Tuttavia, considera necessario approfondire la materia attraverso l'acquisizione del parere dei rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Regioni. È importante, infatti, che sulle procedure previste nel decreto-legge si determini il consenso dei soggetti interessati.

Il senatore TRAVAGLIA osserva che il dato riportato anche dal Presidente nella sua relazione, relativo al picco di assorbimento di energia, raggiunto nello scorso mese di dicembre e pari a 52.000 MW rispetto ad una disponibilità alla punta di 53.400 MW, non può non destare preoccupazione. È quindi pienamente giustificata, a suo avviso, l'iniziativa assunta dal Governo volta ad adottare interventi urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale.

Il senatore GARRAFFA si associa alla richiesta di approfondimento avanzata dal senatore Baratella, suggerendo di ampliarla attraverso l'acquisizione del parere delle associazioni ambientaliste.

Il senatore TURRONI osserva che il decreto-legge in esame modifica profondamente il sistema delle autorizzazioni per la costruzione di nuovi impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW previsto dalla legislazione vigente. Ricorda che uno schema di regolamento vertente sulla stessa materia non è stato adottato per le obiezioni insorte in seno alla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997. Il decreto-legge adottato dal Governo è quindi volto a superare quelle obiezioni: si tratta di un metodo di procedere, già seguito in occasione

di un provvedimento sulla protezione civile, non corretto. Non appare conforme alle norme costituzionali, infatti, una tale utilizzazione della decretazione d'urgenza.

Con le modifiche introdotte dal decreto-legge il Ministro delle attività produttive diviene unico responsabile della autorizzazione, acquisendo competenze anche in ambiti che sono tipici delle autorità locali, quali quelle in materia urbanistica. È motivo di preoccupazione anche il rinvio alla legge n. 443 del 2001 per ciò che concerne la valutazione di impatto ambientale: si tratta, infatti, di un rinvio ad una norma di delega che non prevede principi e criteri direttivi concernenti gli impianti di produzione di energia elettrica, in quanto riferita esclusivamente alle opere pubbliche.

Il decreto-legge, quindi, che si applica anche ai procedimenti già in corso, apre il varco ad interventi di cui non è possibile prevedere la quantità e la qualità. Risultano, infatti, già presentate circa 560 domande, relative a diversi tipi di fonti energetiche e non sono previsti limiti quantitativi, né sono richiamate norme cautelative sulle emissioni. Destano preoccupazione le conseguenze che possono derivare in talune aree particolarmente delicate come quella del Delta del Po.

Osserva, inoltre, che la riforma del Titolo V della Costituzione non inserisce tra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato né quella urbanistica né quella dell'energia. È quindi evidente che il decreto-legge in esame, che certamente non si limita a definire i principi fondamentali della normativa, si muove al di fuori delle norme costituzionali. Il riferimento, contenuto nella relazione tecnica, al risparmio che si otterrebbe con l'adozione delle procedure semplificate è poi indicativo di un orientamento generale del Governo che vede gli approfondimenti e le tutele di carattere ambientale come un inutile appesantimento e una fonte di spesa superflua. Ciò, come se le recenti limitazioni del traffico nelle grandi città non abbiano reso evidente quali danni anche economici producono l'inquinamento ed una gestione dissennata delle risorse ambientali. Ritiene che la Commissione dovrebbe acquisire su questi punti anche l'avviso del Ministro dell'ambiente. Si associa, per il resto, alle richieste già avanzate dai senatori Baratella e Garraffa.

Il presidente PONTONE fa presente che il disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame è stato presentato anche con il concerto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Sulle richieste di approfondimento avanzate nei precedenti interventi si pronuncerà, in ogni caso, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, che sarà convocato tempestivamente.

Il senatore CORRADO ritiene che, se la situazione energetica italiana è arrivata ad un tale punto di difficoltà da richiedere l'adozione di provvedimenti d'urgenza, ciò è dovuto anche all'atteggiamento assunto dagli ambientalisti, che si sono opposti, nel corso degli anni, ad ogni iniziativa volta a garantire un sufficiente e sicuro livello di approvvigionamento energetico.

Il senatore BETTAMIO fa presente che il sistema di valutazione dell'impatto ambientale, previsto dalla legge n. 443 del 2001 e a cui il decreto-legge si richiama, è in linea con la normativa europea e che le modifiche introdotte rispetto alla precedente legislazione riguardano elementi aggiuntivi che erano stati introdotti a livello nazionale. Osserva, inoltre, che il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge prevede espressamente che l'autorizzazione sia rilasciata d'intesa con la regione interessata.

Il seguito dell'esame viene infine rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente PONTONE comunica che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è convocato per domani, mercoledì 20 febbraio, alle ore 8,30.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 19 FEBBRAIO 2002

53^a Seduta

Presidenza del Presidente

ZANOLETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(776) *Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001*

(184) *BASSANINI e AMATO. – Interventi organici in materia di qualità della regolazione, di delegificazione, semplificazione e riordino – Legge di semplificazione 2001*

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni e condizioni)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 12 febbraio scorso.

Il relatore MORRA illustra le integrazioni apportate allo schema di parere favorevole con osservazioni e condizioni, da lui illustrato nella precedente seduta, intese a recepire parte dei suggerimenti e delle proposte formulati dal senatore Battafarano, sempre nella seduta del 12 febbraio. Dà quindi lettura del seguente schema di parere:

«La Commissione, esaminato il disegno di legge n. 776, relativamente all'articolo 3, osserva preliminarmente:

a) che è condivisibile il fine della norma predisposta dal Governo, di modernizzare il sistema prevenzionistico rispetto alla evoluzione dei rapporti di lavoro. Pertanto, si sottolinea l'esigenza di pervenire alla predisposizione di un Testo Unico non soltanto compilativo, ma anche inno-

vativo, per contribuire alla certezza del diritto, anche abrogando disposizioni precedenti non compatibili con il nuovo assetto;

b) che il Testo Unico dovrà inoltre strutturarsi secondo la ripartizione delle competenze previste dal nuovo assetto costituzionale per quanto attiene alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni in materia di sicurezza del lavoro, fermo restando il compito dello Stato di assicurare il pieno rispetto delle normative di sicurezza adottate in sede di recepimento di direttive comunitarie;

c) che l'adozione di misure promozionali e incentivanti – rivolgendo una particolare attenzione soprattutto alla piccola e media impresa e all'agricoltura – può consentire la valorizzazione del sistema prevenzionistico ed una sua maggiore effettività, rispetto a quanto può essere garantito con un sistema di tipo meramente sanzionatorio-repressivo;

d) che l'efficacia delle misure sopra indicate può essere rafforzata anche attraverso l'elaborazione di codici di condotta e la diffusione di buone pratiche;

ed esprime pertanto parere favorevole su di esso, condizionato all'accettazione delle seguenti modifiche relativamente all'indicazione dei principi e criteri direttivi della delega, come di seguito enunciati:

1) al comma 1, alinea, in relazione all'esigenza di pervenire ad un riassetto sistematico dell'intera materia prevenzionistica, occorre sostituire le parole "uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni" con le seguenti: "uno o più decreti legislativi nella forma di testo unico per il riassetto, coordinamento e armonizzazione di tutte le norme";

2) al comma 1, lettera *a)*, occorre apportare la modifica lessicale evidenziata nel corso della discussione, sostituendo le parole "delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia" con le seguenti: "alle normative comunitarie e alle convenzioni internazionali vigenti in materia".

3) al comma 1, lettera *b)*, in relazione a quanto sopra osservato, occorre sostituire le parole "di prevenzione per le" con le altre "e di criteri prevenzionistici specifici, anche di tipo promozionale e premiale, con particolare riferimento alle".

4) con riferimento al dibattito svoltosi in Commissione, sulla necessità di enucleare criteri di delega più puntuali, dopo la lettera *d)* dovrebbero essere inseriti i seguenti punti:

d-bis) assicurazione della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro in tutti i settori di attività, pubblici e privati, e a tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto stipulato con il datore di lavoro o con il committente;

d-ter) adeguamento del sistema prevenzionistico e del relativo campo di applicazione alle nuove forme di lavoro e tipologie contrattuali, anche in funzione di contrasto rispetto al fenomeno del lavoro sommerso e irregolare;

d-quater) abrogazione della normativa previgente non compatibile con il nuovo assetto normativo, nonché abolizione di tutte le formule

troppo elastiche o generiche che rendano i precetti ambigui o comunque di difficile o incerta interpretazione;

d-quinquies) formulazione di ogni disposizione in base a criteri di chiarezza, certezza e semplificazione;

d-sexies) promozione di codici di condotta e diffusione di buone prassi che orientino la condotta dei datori di lavoro, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati;

d-septies) riordino e razionalizzazione delle competenze istituzionali al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di interventi e competenze, garantendo indirizzi generali uniformi su tutto il territorio nazionale nel rispetto delle competenze previste dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

d-octies) realizzazione delle condizioni per una adeguata informazione e formazione di tutti i soggetti impegnati nell'attività di prevenzione e per la circolazione di tutte le informazioni rilevanti per l'elaborazione e l'attuazione delle misure di sicurezza necessarie, secondo le acquisizioni della scienza e della tecnica;

d-nonies) modifica o integrazione delle discipline vigenti per i singoli settori interessati, per evitare disarmonie;

d-decies) esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore in relazione all'adozione delle misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla tutela della salute dei lavoratori;

Relativamente al disegno di legge n. 184, si osserva che i temi affrontati dall'articolo 19, finalizzato ad introdurre elementi di semplificazione procedurale nel settore della previdenza complementare, potranno essere più opportunamente trattati nell'ambito dell'esame delle proposte di riforma previdenziale, attualmente in corso alla Camera dei deputati, mentre la parte dell'allegato A all'articolo 2, comma 1, lettera *a*) che include la disciplina delle società cooperative tra i settori organici oggetto di riordino mediante emanazione di testi unici, appare non più attuale in seguito all'approvazione della legge di delega al Governo per la riforma del diritto societario, che contempla anche la previsione di una nuova disciplina delle società cooperative.

Ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento del Senato, si chiede che il presente parere sia stampato in allegato alla relazione che la Commissione competente presenterà all'Assemblea».

Il senatore BATTAFARANO esprime apprezzamento per l'impegno profuso dal relatore per individuare le possibili convergenze, e tuttavia ritiene che lo schema di parere testé illustrato sia insufficiente, in quanto non risultano accolte parti qualificanti della proposta di integrazione da lui illustrata nella precedente seduta. Illustra pertanto a nome dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, della Margherita-l'Ulivo, dei Verdi-

l'Ulivo e della componente comunista del gruppo Misto, il seguente schema di parere:

«La Commissione, esaminato il disegno di legge n. 776, relativamente all'articolo 3, propone le seguenti integrazioni:

Il testo unico deve prevedere la piena attuazione del diritto alla salute sancito dall'articolo 32 della Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e delle direttive comunitarie relative alla tutela della salute e della sicurezza della persona e al miglioramento delle condizioni di vita e di salute dei lavoratori, secondo i seguenti principi generali:

a) il rispetto della salute e della sicurezza della persona negli ambienti di lavoro e di vita deve essere garantito attraverso la programmazione del processo produttivo in modo che esso risulti rispondente alle esigenze della sicurezza del lavoro e non contrasti con la necessità di tutela anche dell'ambiente circostante al luogo di lavoro, con l'adozione di tutte le misure necessarie per adeguare il lavoro all'uomo, mediante la riduzione dei rischi alla fonte e il costante adeguamento delle misure prevenzionistiche ai progressi tecnologici;

b) la prevenzione contro gli infortuni e le malattie professionali deve essere oggetto di programmazione anche da parte dei soggetti privati, e non può essere subordinata a considerazioni di carattere economico;

c) la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro deve essere assicurata in tutti i settori di attività, pubblici e privati, e a tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto stipulato con il datore di lavoro o con il committente;

d) la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro deve essere realizzata perseguendo l'obiettivo della prevenzione globale ed unitaria;

e) deve essere attribuito al Servizio sanitario nazionale il compito di valutare preventivamente la compatibilità delle attività lavorative con le esigenze di tutela della salute e dell'ambiente e di esercitare il controllo delle condizioni ambientali e dello stato di salute dei lavoratori, nonché di acquisire tutte le informazioni epidemiologiche necessarie al fine di seguire sistematicamente l'evoluzione del rapporto salute-ambiente di lavoro;

f) deve essere realizzato il collegamento e il coordinamento del Servizio sanitario nazionale con tutti gli altri organi, istituzioni e servizi che svolgono attività di prevenzione o di tutela del lavoratore contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e che comunque incidono sullo stato di salute degli individui, della collettività e dell'ambiente, evitando ogni sovrapposizione, duplicazione e contraddittorietà di interventi e di obblighi per il cittadino;

g) devono essere realizzate le condizioni per una adeguata informazione e formazione di tutti i soggetti impegnati nell'attività di prevenzione e per la circolazione di tutte le informazioni rilevanti per l'elabora-

zione e l'attuazione delle misure di sicurezza necessarie, secondo le acquisizioni della scienza e della tecnica;

h) in nessun caso le norme delegate potranno disporre un abbassamento dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze;

i) l'adozione delle misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla tutela della salute dei lavoratori non deve comportare, in nessun caso, oneri finanziari per i lavoratori;

l) ogni disposizione deve ispirarsi a criteri di chiarezza, certezza e semplificazione;

m) devono essere abolite tutte le formule troppo elastiche o generiche che rendano i precetti ambigui o comunque di difficile o incerta interpretazione;

n) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati, tali discipline potranno essere opportunamente modificate o integrate».

Poiché nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con osservazioni e condizioni illustrato dal relatore Morra, dopo che il PRESIDENTE ha verificato la sussistenza del numero legale.

Il PRESIDENTE avverte che risulta conseguentemente preclusa la votazione sullo schema di parere illustrato dal senatore Battafarano.

IN SEDE REFERENTE

(848) *Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro*

(357) *STIFFONI ed altri. – Norme per la tutela dei lavori atipici*

(629) *RIPAMONTI. – Norme a tutela dei lavori atipici e delega al Governo in materia di previdenza, di formazione, di coordinamento con la disciplina comunitaria e di riduzione del contenzioso in relazione alla qualificazione dei rapporti di lavoro atipici*

(869) *MONTAGNINO ed altri. – Norme per la tutela dei lavori «atipici»*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di mercoledì 13 febbraio 2002.

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione bilancio ha espresso il parere sugli emendamenti al disegno di legge n. 848, accantonando però l'esame degli emendamenti 1.229, 1.227, 2.66, 2.75, 2.45, 3.98, 3.99, 3.93, 3.95, 3.58, 3.94, 3.96, 8.122, 13.9 e 13.31. Poiché il disegno di legge n. 848 è collegato alla manovra finanziaria per il 2002, ai sensi dell'articolo 126-*bis* del Regolamento, comma 2-*ter* e in base al parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione espresso dalla 5^a Commissione permanente nel parere testé richiamato, dichiara inammissibili i seguenti

emendamenti: 1.231, 1.138, 3.49, 3.101, 3.88, 5.72, 6.29, 7.4, 8.52, 8.131, 8.129, 8.141, 9.2, 9.31, 10.12, 10.13, 10.26, 11.1, 12.51, 12.48, 12.0.1, 12.0.2 (limitatamente ai commi da 15 a 18), 13.32, 13.35. Ricorda che l'emendamento 11.2, soppressivo dell'articolo 11 è già stato ritirato dal proponente, senatore Tofani.

In attesa che la Commissione bilancio completi il suo parere, si procederà alla sola illustrazione degli emendamenti, fermo restando che, in caso di parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti accantonati, potrà intervenire una successiva dichiarazione di inammissibilità.

Il Presidente propone quindi di non tenere la seduta già convocata per questa sera alle ore 20,30 e di procedere nell'illustrazione degli emendamenti nella seduta già convocata per domani, mercoledì 20 febbraio, alle ore 15.

Poiché non si fanno obiezioni, così rimane stabilito.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge n. 848.

Il senatore GRUOSSO illustra l'emendamento 1.199, soppressivo dell'articolo 1, osservando che tale articolo disciplina non soltanto la materia dei servizi per l'impiego, ma entra anche nel merito di profili specifici del rapporto di lavoro, in particolare nella parte relativa alla soppressione della legge n. 1369 del 1960, sul divieto di interposizione. Si tratta pertanto di una norma imprecisa ed eterogenea che, tra l'altro, rischia di prospettare una discutibile interpretazione del nuovo testo dell'articolo 117 della Costituzione, soprattutto per quel che riguarda una corretta individuazione, in ambito lavoristico, delle materie afferenti alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni. Tale concorrenza, come ha messo in evidenza la discussione generale, deve essere esclusa, senza dare adito ad equivoci, per quanto attiene alla disciplina del rapporto di lavoro, da considerare di esclusiva competenza statale. Illustra quindi l'emendamento 1.206 inteso a determinare una situazione di effettiva parità nella competizione tra le strutture pubbliche e le agenzie private operanti nel campo del collocamento, e l'emendamento 1.208, soppressivo della lettera e) del comma 2, che introduce un principio di delega rispetto al lavoro dei cittadini non comunitari chiaramente eterogeneo rispetto all'impostazione generale dell'articolo 1.

Il senatore Tommaso SODANO illustra l'emendamento 1.259, soppressivo dell'articolo 1, ponendo in rilievo l'eterogeneità delle materie in esso trattate e rilevando che esso rischia di sovrapporsi sugli interventi di riforma del mercato del lavoro già adottati nella passata legislatura. Illustra quindi l'emendamento 1.238 e 1.239, sottolineando che quest'ultimo si propone di reintrodurre il principio della chiamata numerica per le qualifiche meno elevate, anche nella pubblica amministrazione. L'emenda-

mento 1.240, invece, introduce un principio di trasparenza e di modernizzazione nella procedura di incontro tra domanda ed offerta di lavoro, stabilendo un raccordo funzionale tra operatori privati e operatori pubblici. L'emendamento 1.241 mira a dettare una norma di garanzia per quanto attiene alla riservatezza dei dati personali del lavoratore, e ad impedire che questi ultimi vengano utilizzati per finalità discriminatorie e comunque difformi da quelle inerenti al collocamento. Dà per illustrato l'emendamento 1.242 e si riserva di illustrare successivamente gli altri emendamenti all'articolo 1 di cui è primo firmatario.

Dichiara altresì di aggiungere la propria firma agli emendamenti 1.200, 1.201, 1.204, 1.121, 1.205, 1.206, 1.207, 1.137 e 1.208.

Il senatore BATTAFARANO dichiara che tutti i senatori dei gruppi politici dei democratici di sinistra-l'Ulivo, della Margherita-l'Ulivo, dei Verdi-l'Ulivo e della componente comunista del gruppo Misto sottoscrivono l'emendamento 1.241.

Il senatore PAGLIARULO illustra quindi l'emendamento 1.79, soppressivo dell'articolo 1 che, a suo avviso, introduce norme destinate a deteriorare la coesione sociale e regola istituti, come la somministrazione di manodopera, che risultano chiaramente estranei agli obiettivi di riordino del mercato del lavoro. Aggiunge quindi la propria firma all'emendamento 1.100.

Il senatore RIPAMONTI illustra l'emendamento 1.92, soppressivo dell'articolo 1, sottolineando che tale articolo non tiene conto della necessità di completare, e non di stravolgere, la riforma del mercato del lavoro già avviata con il decreto legislativo n. 496 del 1997. Dà quindi per illustrati gli emendamenti 1.96, 1.94, 1.93, 1.95 e si sofferma sull'emendamento 1.97, in base al quale, l'esercizio della delega è attuato previo confronto con le parti sociali, come peraltro sembrerebbe essere nelle intenzioni da ultimo enunciate da autorevoli esponenti del Governo.

Dati altresì per illustrati gli emendamenti 1.98, 1.5, 1.4 e 1.3, si sofferma sull'emendamento 1.99, che fa salvo quanto già previsto dalla legislazione vigente sul riparto delle competenze tra lo Stato, le regioni e le province, in materia di organizzazione dei servizi pubblici per l'impiego. Alla stessa impostazione si ispira anche l'emendamento 1.107, mentre l'emendamento 1.100 introduce un principio di informazione continua nei confronti dei disoccupati, dei lavoratori e delle imprese che dovrebbe concorrere a rendere meno generico il principio di delega di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1.

Proseguendo nella sua esposizione, il senatore Ripamonti si sofferma sull'emendamento 1.111, che intende assicurare una verifica più stringente sui settori produttivi che, a parità di investimento, assicurano migliori prestazioni sul versante occupazionale e che operano in base a criteri di sostenibilità ambientale. Dà quindi per illustrati gli emendamenti 1.112, 1.7, 1.6, 1.101, 1.102, 1.103 e illustra l'emendamento 1.113 che, sopprime il

numero 2 della lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 1, recante una norma a suo parere del tutto inessenziale. Fa presente che l'emendamento 1.105 è identico all'emendamento 1.238, già illustrato dal senatore Tommaso Sodano, alle argomentazioni del quale fa rinvio, e dà per illustrati gli emendamenti 1.104, 1.115, 1.8, 1.9, 1.10, 1.116, 1.11, 1.12, 1.14, 1.13, e rileva che l'emendamento 1.117 ha il fine di precisare meglio un principio di delega che appare eccessivamente generico. Dopo aver precisato che l'emendamento 1.110 si propone di assicurare la competenza statale nella gestione del sistema informativo lavoro, dà per illustrati gli emendamenti 1.118, 1.119, 1.18, 1.15, 1.16, 1.17, 1.120, 1.21, 1.19, 1.23, 1.22, 1.20, 1.121, 1.130, 1.24, 1.25, 1.26, 1.114, 1.122, 1.27, 1.123 – analogo all'emendamento 1.239 già illustrato dal senatore Tommaso Sodano –, 1.124, 1.125, 1.28, 1.126, 1.29, 1.30, 1.127, 1.31, 1.32, 1.128, 1.129, 1.33, 1.34, 1.36 e 1.35. Si sofferma quindi sull'emendamento 1.109, che ha il fine di assicurare la competenza esclusiva dello Stato per quanto attiene alle funzioni amministrative relative alla conciliazione delle controversie di lavoro, e sull'emendamento 1.108, che realizza lo stesso obiettivo per quanto attiene alla vigilanza in materia di lavoro, alla gestione dei flussi di entrata dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea e all'autorizzazione per attività lavorative all'estero. Dà per illustrati gli emendamenti 1.37, 1.132 – quest'ultimo identico all'emendamento 1.240 già illustrato dal senatore Sodano – nonché l'emendamento 1.38. Illustra quindi l'emendamento 1.131, che intende rendere più puntuale la delega conferita all'articolo 1, prevedendo l'istituzione di una rete nazionale dei servizi di collocamento, e l'emendamento 1.139 che persegue un obiettivo di trasparenza nella gestione dei dati relativi alla domanda e offerta di lavoro a livello regionale. Dà quindi per illustrati gli emendamenti 1.42, 1.39, 1.40 e 1.41 e si sofferma sull'emendamento 1.134, simile all'emendamento 1.241, già illustrato dal senatore Tommaso Sodano, e sull'emendamento 1.137, anch'esso rivolto ad evitare ogni disparità di trattamento tra i lavoratori e ogni trattamento di dati per finalità di discriminazione o comunque difformi da quelle relative al collocamento. Dà quindi per illustrati gli emendamenti 1.133, 1.43, 1.45, 1.44, 1.140, 1.46 e 1.141, riservandosi di illustrare in altra seduta i restanti emendamenti all'articolo 1 di cui è primo firmatario.

Su proposta del PRESIDENTE, si decide di rinviare l'illustrazione degli emendamenti 1.229 e 1.227, in attesa che su di essi si pronunci la 5^a Commissione permanente.

La senatrice PILONI illustra quindi l'emendamento 1.200 che, sopprimendo il riferimento alla somministrazione di manodopera, intende ridurre il notevole grado di confusione che caratterizza l'articolo 1. La soppressione proposta persegue un fine di chiarezza e non intende eliminare dal testo all'esame qualsiasi riferimento alle attività di fornitura di lavoro, come peraltro risulterà chiaro dalla illustrazione dell'emendamento 1.229, testé accantonato. Con la soppressione della lettera *b*) del comma 2 del-

l'articolo 1, proposta con l'emendamento 1.204, non si intende certo confutare il fine, di per sé condivisibile, di una modernizzazione e razionalizzazione del sistema del collocamento pubblico, bensì si vuole rimuovere una disposizione contraddittoria, che, in particolare, ignora il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni in materia di mercato del lavoro, introdotto con il nuovo testo dell'articolo 117 della Costituzione e, inoltre, omette del tutto di disciplinare un elemento essenziale delle politiche attive del lavoro quale la formazione professionale continua. Con l'emendamento 1.202 si intende aggiungere alle categorie per le quali continua a sussistere una disciplina speciale del collocamento anche le fasce deboli del mercato del lavoro, individuate con precisione dal riferimento all'articolo 25 della legge n. 223 del 1991.

Dopo essersi riservata di illustrare successivamente gli altri emendamenti all'articolo 1 di cui è firmataria, la senatrice Piloni dichiara di sottoscrivere gli emendamenti 1.121, 1.240, 1.131 e 1.139.

Il senatore BATTAFARANO illustra l'emendamento 1.201, soppressivo della lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 1, osservando che il principio di semplificazione procedurale ivi enunciato, di per sé accettabile, è però espresso in modo eccessivamente generico. Dopo aver fatto proprio, dandolo per illustrato, l'emendamento 1.81, fa presente che l'emendamento 1.203 intende riformulare il numero 11 della lettera *b*) del comma 2, sopprimendo la seconda parte, che appare superflua. Si riserva di illustrare successivamente gli altri emendamenti all'articolo 1 di cui è firmatario.

Il relatore TOFANI illustra l'emendamento 1.194, che sopprime gran parte dei numeri nei quali si articola la lettera *b*) del comma 2, facendo salvo il numero 11. All'esigenza di introdurre uno specifico regime di sanzioni civili e penali fa fronte invece il successivo emendamento 1.195.

Il senatore EUFEMI, fatti propri e dati per illustrati gli emendamenti 1.88 e 1.90, si sofferma sugli emendamenti 1.78, 1.76 e 1.77, sottolineando in particolare che, nell'ambito della razionalizzazione delle procedure di incontro tra domanda e offerta di lavoro, già indicata nel Libro bianco del Governo come un obiettivo prioritario, occorre prestare maggiore attenzione al collocamento delle professionalità medio alte, prevedendo specifici strumenti di intermediazione, sul modello di quanto è stato fatto in altri paesi europei.

Dopo che il senatore VANZO ha dato per illustrato l'emendamento 1.83, e che il senatore DEMASI ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 1.198, il senatore MONTAGNINO, dopo aver auspicato che, in futuro, la Commissione bilancio adotti criteri più chiari in relazione all'espressione di pareri contrari ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, illustra l'emendamento 1.205 soppressivo della lettera *c*) del comma 2, osservando che occorrono non tanto interventi di coordinamento e raccordo tra opera-

tori privati e pubblici, quanto misure volte a rafforzare l'efficienza e l'efficacia dei servizi pubblici per l'impiego, raccordati alle strutture private, come peraltro prevede la legislazione vigente che, per questo aspetto, deve essere ulteriormente migliorata. Peraltro, gli emendamenti predisposti dai gruppi politici dell'opposizione formulano precise proposte in questa direzione.

Il senatore VIVIANI illustra l'emendamento 1.207, soppressivo della lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 1, contenente un principio di delega generico e inoltre, riproduttivo di quanto è già previsto dalla legislazione vigente. A tale proposito, osserva che, in generale, l'articolo 1 del disegno di legge all'esame, nel proporre una rilegificazione della disciplina sul collocamento pubblico è da una parte inutile e dall'altra dannoso, in quanto, nelle more dell'esercizio della delega ivi conferita, risulterà paralizzato il processo di creazione di nuovi servizi provinciali per l'impiego, avviato sulla base del decreto legislativo n. 496 del 1997. Una tale scelta, inoltre, favorisce surrettiziamente un processo di sostituzione degli operatori privati ai soggetti pubblici nelle attività di collocamento che va in direzione opposta anche a quanto affermato nel recente accordo tra il *premier* britannico Blair e il Presidente del Consiglio in materia di lavoro. Sarebbe quindi opportuno che il Governo rimeditasse l'intera materia oggetto della delega di cui all'articolo 1.

Stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI MARTEDÌ 19 FEBBRAIO 2002

Il PRESIDENTE avverte che, in base alla deliberazione già adottata dalla Commissione, la seduta convocata per questa sera alle ore 20,30 non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 848

Art. 1.

1.199

GRUOSSO, DI SIENA, BATTAFARANO, PILONI, VIVIANI, SALVI

Sopprimere l'articolo.

1.259

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Sopprimere l'articolo.

1.79

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Sopprimere l'articolo.

1.92

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

1.229

TREU, MONTAGNINO, BATTAFARANO, DATO, PILONI, VIVIANI, GRUOSSO, DI SIENA

L'articolo 1 è sostituito dai seguenti articoli:

«Art... - (*Diritto dei lavoratori ai servizi per l'impiego e alla formazione professionale continua*) – 1. I lavoratori inoccupati, disoccupati o occupati, con qualunque tipologia di contratto di lavoro, hanno diritto a puntuali informazioni, anche relative a specifici settori economici o territori, in merito alle prospettive dell'occupazione, alle opportunità lavorative, ai posti di lavoro vacanti ed all'offerta formativa esistente sul territorio; essi hanno inoltre diritto a servizi di orientamento, nonché all'assistenza nella ricerca di lavoro e nella progettazione, durante tutto l'arco della vita lavorativa, di percorsi di formazione, anche individuali, per accrescere conoscenze e competenze professionali.

2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e i fondi paritetici eventualmente costituiti, su base contrattuale collettiva, in conformità a quanto disposto dall'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, assicurano un'offerta formativa articolata e, ove necessario, integrata su tutto il territorio nazionale in relazione alle rispettive competenze. Tale offerta deve consentire percorsi anche personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale ed europeo.

3. Il Governo, previo confronto con le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, e previo accordo con la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, inteso a definire gli specifici ambiti di competenza dello Stato e delle regioni nella materia di cui al presente articolo, in conformità a quanto stabilito nell'articolo 117 della Costituzione, è delegato a emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme finalizzate a disciplinare forme di incentivazione fiscale a favore di lavoratori, datori di lavoro e committenti per l'intrapresa di attività formative a favore dei lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) deducibilità fiscale dei costi, sostenuti dai lavoratori per l'iscrizione ad attività formative scolastiche o di formazione professionale presso istituti pubblici o presso scuole private, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, o presso enti o istituti di formazione professionale accreditati;

b) benefici fiscali per i datori di lavoro o committenti che attuano interventi di formazione professionale continua rivolte ai propri dipendenti o a soggetti con cui hanno in corso un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;

c) contribuzione obbligatoria a carico dei datori di lavoro e committenti, pubblici e privati, per il finanziamento della formazione professionale continua dei lavoratori subordinati e titolari di rapporti di collabo-

razione coordinata e continuativa a carattere non subordinato, a favore di fondi bilaterali paritetici cui detti soggetti aderiscano, ovvero a favore dell'INPS, che effettua i trasferimenti alle regioni secondo criteri e modalità da definirsi d'intesa con la conferenza unificata Stato-regioni.

4. Previa intesa con la conferenza unificata di cui al comma 3, il Governo è delegato a emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme finalizzate a:

a) realizzare un coordinamento tra le competenze statali e le competenze regionali, che sia conforme a quanto stabilito dall'articolo 117 della Costituzione;

b) assicurare la massima efficienza e semplificazione delle procedure attinenti ai servizi per l'impiego e alle politiche attive del lavoro;

c) costituire un comitato di monitoraggio, costituito da rappresentanti di Stato, regioni, province e parti sociali, con il compito di verificare e promuovere l'applicazione degli *standards* minimi di funzionamento dei servizi pubblici per l'impiego, di cui all'accordo sottoscritto il 26 ottobre 2000 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni, le province, le province autonome di Trento e Bolzano, i comuni, le comunità montane, sulle linee guida per la definizione di azioni per l'avvio della funzionalità dei servizi per l'impiego;

d) unificare e coordinare in un testo unico le norme legislative statali ancora vigenti in materia di servizi per l'impiego e formazione professionale, apportando alle medesime tutte le modifiche o le abrogazioni che si rendano a tale scopo necessarie.

5. L'attuazione della delega di cui al comma 3 non deve determinare oneri superiori a 250 milioni di euro per l'anno 2002 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, ai quali si provvede mediante riduzione, nel limite massimo del 40 per cento, degli importi iscritti ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, nell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a ciascun ministero. A decorrere dal 2005, per il reperimento delle risorse necessarie all'attuazione del presente articolo si provvede secondo le procedure previste dall'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

«Art... - (Norme in materia di fornitura di lavoro subordinato altrui e di mediazione privata nei rapporti di lavoro) - 1. Allo scopo di informare la vigente disciplina della fornitura di lavoro subordinato altrui, in qualunque forma effettuata, a un migliore equilibrio tra esigenze di flessibilità delle imprese e necessità di tutela dei lavoratori, eliminando i vincoli

non necessari e innalzando, ove necessario, il livello di protezione dei lavoratori, sono apportate le seguenti modifiche alla disciplina vigente della fornitura di lavoro temporaneo e della mediazione privata nei rapporti di lavoro:

a) con norme regolamentari emanate ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle attività produttive, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le procedure autorizzatorie e di accreditamento per gli intermediari privati, provvedendo alle modificazioni e abrogazioni normative a tal fine necessarie, secondo i seguenti criteri:

"5) eliminazione dell'oggetto sociale esclusivo per i soggetti di cui all'articolo 10, comma 3 del decreto legislativo n. 496 del 1997 e per quelli di cui all'articolo 2 della legge n. 196 del 1997;

6) identificazione di un unico regime autorizzatorio o di accreditamento, differenziato in funzione del tipo di attività svolta, che contempli e disciplini le ipotesi di trasferimento dell'autorizzazione;

7) modulazione in relazione alla natura giuridica dell'intermediario, con particolare riferimento a enti od organismi bilaterali costituiti da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale o territoriale;

8) individuazione di criteri rigorosi per l'autorizzazione o per l'accreditamento, attinenti alla serietà e affidabilità professionale e morale, e alla disponibilità di un'adeguata organizzazione e di adeguate strutture e risorse, anche finanziarie.";

b) all'articolo 1, comma 1, della legge n. 196 del 1997, dopo le parole: "per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo individuate ai sensi del comma 2", sono aggiunte le seguenti: "salvo diversa previsione dei contratti collettivi di cui alla lettera *a)* del medesimo comma. In ogni caso, è ammessa la stipulazione di contratti di fornitura di lavoro temporaneo a tempo indeterminato";

c) all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 1997, le parole: "Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso" sono sostituite dalle seguenti: "Salvo quanto previsto dal primo periodo, ultima parte, e dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1, il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso";

d) la lettera *h)* del comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 196 del 1997 è sostituita dalla seguente:

"*h)* la data di inizio del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo o delle singole assegnazioni, nonché la data di cessazione delle singole assegnazioni e, se trattasi di contratto di lavoro temporaneo a tempo determinato, il termine di tale contratto. Per ciascun lavoratore assegnato deve inoltre essere indicata per iscritto la durata complessiva delle assegnazioni effettuate fino a quel momento presso l'impresa utilizzatrice, ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2-*bis*";

e) all'articolo 3 della legge n. 196 del 1997, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

"2-*bis*. Salvo diverse previsioni dei contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per ciascun lavoratore assunto col contratto di cui al comma 1, le assegnazioni effettuate da una medesima impresa fornitrice presso una medesima impresa utilizzatrice, non potranno superare la durata complessiva di 24 mesi in un periodo di 36 mesi";

f) all'articolo 3 della legge n. 196 del 1997, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. I contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza della impresa utilizzatrice stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi fissano i limiti percentuali massimi di lavoratori oggetto di somministrazione sul totale dei lavoratori dipendenti assunti dall'impresa utilizzatrice";

g) la lettera a) del comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 196 del 1997 è sostituita dalla seguente:

"a) le ragioni del ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo, salvo quanto previsto dal comma 1, 1° periodo, ultima parte, dell'articolo 1";

h) il comma 1 dell'articolo 10 della legge n. 196 del 1997 è sostituito dal seguente:

"1. I prestatori di lavoro occupati dal soggetto utilizzatore in violazione di quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 1, dall'articolo 2 e dal comma 2-*bis* dell'articolo 3, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze di quest'ultimo. Se il contratto di fornitura è stato stipulato con un soggetto non autorizzato ai sensi dell'articolo 2, al soggetto utilizzatore e all'impresa fornitrice è comminata l'ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Resta ferma l'applicabilità delle sanzioni penali previste per i casi di violazione della disciplina della mediazione privata nei rapporti di lavoro.";

i) il comma 2 dell'articolo 10 della legge n. 196 del 1997 è sostituito dal seguente:

"2. In caso di mancanza della forma scritta del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo, trova applicazione l'articolo 2126 del codice civile, considerandosi come datore di lavoro l'impresa fornitrice. Se nel contratto stipulato per iscritto manca la determinazione della durata, si intende stipulato un contratto per prestazioni di lavoro temporaneo a tempo indeterminato.";

j) gli articoli 1 e 2 della legge n. 1369 del 1960 sono abrogati.";

k) le procedure di certificazione disciplinate ai sensi dell'articolo 9 della presente legge trovano applicazione anche in materia di fornitura di lavoro temporaneo.

1.227

MONTAGNINO, TREU, BATTAFARANO, DATO, PILONI, VIVIANI, GRUOSSO, DI SIENA

Il comma 1 e il comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) sono sostituiti dal seguente articolo:

«Art... - (*Diritto dei lavoratori ai servizi per l'impiego e alla formazione professionale continua*) - 1. I lavoratori inoccupati, disoccupati o occupati, con qualunque tipologia di contratto di lavoro, hanno diritto a puntuali informazioni, anche relative a specifici settori economici o territori, in merito alle prospettive dell'occupazione, alle opportunità lavorative, ai posti di lavoro vacanti ed all'offerta formativa esistente sul territorio; essi hanno inoltre diritto a servizi di orientamento, nonché all'assistenza nella ricerca di lavoro e nella progettazione, durante tutto l'arco della vita lavorativa, di percorsi di formazione, anche individuali, per accrescere conoscenze e competenze professionali.

2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e i fondi paritetici eventualmente costituiti, su base contrattuale collettiva, in conformità a quanto disposto dall'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, assicurano un'offerta formativa articolata e, ove necessario, integrata su tutto il territorio nazionale in relazione alle rispettive competenze. Tale offerta deve consentire percorsi anche personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale ed europeo.

3. Il Governo, previo confronto con le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, e previo accordo con la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, inteso a definire gli specifici ambiti di competenza dello Stato e delle regioni nella materia di cui al presente articolo, in conformità a quanto stabilito nell'articolo 117 della Costituzione, è delegato a emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme finalizzate a disciplinare forme di incentivazione fiscale a favore di lavoratori, datori di lavoro e committenti per l'intrapresa di attività formative a favore dei lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) deducibilità fiscale dei costi, sostenuti dai lavoratori per l'iscrizione ad attività formative scolastiche o di formazione professionale presso istituti pubblici o presso scuole private, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, o presso enti o istituti di formazione professionale accreditati;

b) benefici fiscali per i datori di lavoro o committenti che attuano interventi di formazione professionale continua rivolte ai propri dipendenti o a soggetti con cui hanno in corso un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;

c) contribuzione obbligatoria a carico dei datori di lavoro e committenti, pubblici e privati, per il finanziamento della formazione profes-

sionale continua dei lavoratori subordinati e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a carattere non subordinato, a favore di fondi bilaterali paritetici cui detti soggetti aderiscano, ovvero a favore dell'INPS, che effettua i trasferimenti alle regioni secondo criteri e modalità da definirsi d'intesa con la conferenza unificata Stato-regioni.

4. Previa intesa con la conferenza unificata di cui al comma 3, il Governo è delegato a emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme finalizzate a:

a) realizzare un coordinamento tra le competenze statali e le competenze regionali, che sia conforme a quanto stabilito dall'articolo 117 della Costituzione;

b) assicurare la massima efficienza e semplificazione delle procedure attinenti ai servizi per l'impiego e alle politiche attive del lavoro;

c) costituire un comitato di monitoraggio, costituito da rappresentanti di Stato, regioni, province e parti sociali, con il compito di verificare e promuovere l'applicazione degli *standards* minimi di funzionamento dei servizi pubblici per l'impiego, di cui all'accordo sottoscritto il 26 ottobre 2000 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni, le province, le province autonome di Trento e Bolzano, i comuni, le comunità montane, sulle linee guida per la definizione di azioni per l'avvio della funzionalità dei servizi per l'impiego;

d) unificare e coordinare in un testo unico le norme legislative statali ancora vigenti in materia di servizi per l'impiego e formazione professionale, apportando alle medesime tutte le modifiche o le abrogazioni che si rendano a tale scopo necessarie.

5. L'attuazione della delega di cui al comma 3 non deve determinare oneri superiori a 250 milioni di euro per l'anno 2002 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, ai quali si provvede mediante riduzione, nel limite massimo del 40 per cento, degli importi iscritti ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, nell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a ciascun ministero. A decorrere dal 2005, per il reperimento delle risorse necessarie all'attuazione del presente articolo si provvede secondo le procedure previste dall'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.96

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «garantire trasparenza» aggiungere le seguenti: «ed efficienza».

1.94

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «disoccupati» aggiungere le seguenti: «in particolare dei giovani».

1.93

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «di quanti sono in cerca di» sopprimere le parole: «una prima».

1.95

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «prima occupazione» aggiungere le seguenti: «con particolare riguardo alle donne.».

1.97

RIPAMONTI, BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «è delegato ad emanare» aggiungere le seguenti: «previo confronto con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.».

1.98

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «Ministro del lavoro e delle politiche sociali» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro per le attività produttive e del Ministro per le politiche comunitarie.».

1.99

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «nel rispetto» aggiungere le seguenti: «di quanto stabilito dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 in merito alla ripartizione tra Stato, regioni e province, delle competenze inerenti al mercato del lavoro con particolare riferimento alla costituzione a livello territoriale di un sistema di servizi pubblici per l'impiego, nonchè.».

1.200

PILONI, MONTAGNINO, BATTAFARANO, TREU, VIVIANI, GRUOSSO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, DATO, DI SIENA

Al comma 1, alinea, sopprimere alla fine le parole: «, e di somministrazione di manodopera.».

1.107

RIPAMONTI, PILONI, BATTAFARANO, GRUOSSO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, dopo le parole: «è esercitata» inserire le seguenti: «ferme restando le funzioni ed i compiti conferiti alle regioni ed alle province in materia di gestione del collocamento e delle politiche attive del lavoro, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.».

1.201

BATTAFARANO, TREU, DI SIENA, MONTAGNINO, GRUOSSO, RIPAMONTI,
PAGLIARULO, PILONI, VIVIANI, DATO, SALVI

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

1.5

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 2 lettera a), sopprimere le parole: «snellimento e».

1.4

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 2 lettera a), sopprimere le parole: «e semplificazione».

1.3

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2 lettera a), sostituire le parole: «e semplificazione» con
le seguenti: «, semplificazione e trasparenza».*

1.100

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «con
particolare riferimento all'informazione continua nei confronti dei disoc-
cupati, dei lavoratori e delle imprese;».*

1.111

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) verifica dei settori produttivi che richiedono maggior impiego di occupati e che determinano uno sviluppo sostenibile ovvero con minor spreco di risorse primarie e minore produzione di rifiuti solidi, idrici e gassosi;».

1.112

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

1.204

PILONI, VIVIANI, MONTAGNINO, GRUOSSO, BATTAFARANO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, TREU, DATO, DI SIENA, SALVI

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

1.7

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2 lettera b), sopprimere le parole: «modernizzazione e».

1.6

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2 lettera b), sopprimere le parole: «e razionalizzazione».

1.101

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2 lettera b), sostituire le parole: «modernizzazione e razionalizzazione» con le seguenti: «sviluppo e potenziamento».

1.102

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «collocamento pubblico» inserire le seguenti: «al fine del suo potenziamento,».

1.103

RIPAMONTI, BATTAFARANO, GRUOSSO, PILONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «collocamento pubblico» inserire le seguenti: «al fine di renderlo maggiormente efficiente e competitivo,».

1.194

IL RELATORE

Al comma 2, lettera b), sopprimere i numeri da 2 a 12, ad eccezione del numero 11.

1.231

MONTAGNINO, TREU, DATO, BATTAFARANO, PILONI, RIPAMONTI, GRUOSSO, VIVIANI, DI SIENA, PAGLIARULO

Al comma 2, lettera b), sopprimere i seguenti numeri: 2), 3), 4), 6), 7), 8), 10) e sostituirli con il seguente:

«2) Costituzione di un comitato di monitoraggio, con la presenza di Stato, regioni, province e parti sociali, con il compito di verificare e promuovere l'applicazione degli *standard* minimi di funzionamento dei servizi pubblici per l'impiego, di cui all'accordo, sancito dalla conferenza

unificata nella seduta del 26 ottobre 2000, tra il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e le regioni, province, province autonome di Trento e di Bolzano, comuni, comunità montane, sulle linee guida per la definizione di azioni per l'avvio della funzionalità dei servizi all'impiego».

1.113

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2).

1.238

SODANO Tommaso, MALBARBA, MALENTACCHI

Al comma 2, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine: «che escluda dal computo degli occupati tutti i lavoratori che percepiscano un reddito pari o inferiore alla soglia di povertà determinata dall'Istat mensilmente indicizzata tenuto conto anche dei carichi di famiglia».

1.105

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine: «che escluda dal computo degli occupati tutti i lavoratori che percepiscono un reddito pari o inferiore alla soglia di povertà determinata dall'Istat mensilmente indicizzata tenuto conto anche dei carichi di famiglia».

1.104

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera b), numero 2), aggiungere in fine le seguenti parole: «in linea con quanto stabilito in merito dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181;».

1.115

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 3).

1.8

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera b) numero 3 dopo la parola: «basata» inserire le
seguenti: «sull'età».*

1.9

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera b) numero 3 aggiungere infine le seguenti pa-
role: «nonchè sulla durata del periodo in cui il lavoratore è rimasto disoc-
cupato».*

1.10

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera b) numero 3 aggiungere infine le seguenti pa-
role: «nonchè sul numero dei rapporti di impiego intrattenuti dal lavora-
tore nel corso della vita lavorativa».*

1.116

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 4)».

1.11

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera b) numero 4) dopo le parole: «manutenzione di un» inserire la seguente: «efficiente».

1.12

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera b) numero 4 dopo le parole: «manutenzione di un» inserire la seguente: «trasparente».

1.14

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera b) numero 4 dopo le parole: «informativo lavoro» inserire la seguente: «fruibile da parte dei lavoratori».

1.13

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera b) numero 4 sopprimere le parole: «e della valutazione degli effetti delle diverse politiche intraprese».

1.117

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera b), al numero 4), dopo le parole: «sistema informativo lavoro» sostituire le parole da: «e della valutazione» fino alla fine del periodo con le seguenti: «in conformità all'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nonché con quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442;».

1.118

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera b), al numero 4), aggiungere in fine le seguenti parole: «al fine di promuovere strategie preventive della disoccupazione, in particolare di quella giovanile e di lunga durata;».

1.110

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

«4-bis) mantenimento da parte dello Stato delle competenze in materia di conduzione coordinata ed integrata del sistema informativo lavoro;».

1.119

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 5).

1.18

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera b) numero 5 sopprimere le parole: «di prevenzione e».

1.15

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera b) numero 5 sopprimere le parole: «e di contrasto».

1.16

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera b) numero 5 sopprimere le parole: «alle agevolazioni contributive e fiscali».

1.17

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera b) numero 5 sopprimere le parole: «ai trattamenti previdenziali».

1.120

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 6).

1.21

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera b), numero 6), dopo la parola: «semplificazione» aggiungere le seguenti: «, e sopprimere degli adempimenti inutili».

1.19

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera b), numero 6), dopo le parole: «oneri amministrativi» aggiungere la seguente: «fiscali».

1.23

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera b), numero 6), sopprimere le parole: «amministrativi e».

1.22

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera b), numero 6), sopprimere le parole: «e burocratici».

1.20

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera b), numero 6), sopprimere le parole: «e alle imprese».

1.121

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 7).

1.130

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera b), al numero 7), sostituire le parole: «abrogazione delle discipline speciali» con le seguenti: «unificazione delle procedure di collocamento».

1.24

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera b), al numero 7), sopprimere le parole: «delle categorie protette».

1.25

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera b), al numero 7), sopprimere le parole: «della gente di mare».

1.26

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera b), al numero 7), sopprimere le parole: «e dello spettacolo».

1.202

PILONI, VIVIANI, MONTAGNINO, GRUOSSO, BATTAFARANO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, TREU, DATO, DI SIENA

Al comma 2, lettera b), al numero 7), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «... e delle fasce deboli, ai sensi dell'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223».

1.114

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera b), dopo il numero 7), aggiungere il seguente:
«7-bis) sostegno e sviluppo del lavoro femminile;».*

1.88

TREMATERRA

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 7), aggiungere il seguente:

«7-bis) esclusione dal regime del collocamento obbligatorio dei disabili per i lavori particolarmente pericolosi e per tutte quelle attività che, in relazione a obiettive tipicità, rendano estremamente problematico l'inserimento del lavoratore disabile, fatto salvo il personale impiegatizio».

1.122

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 8).

1.78

EUFEMI, BERGAMO

Al comma 2, lettera b), punto 8), dopo la parola: «generalizzata», aggiungere la seguente frase: «estesa senza ricorso alle liste di collocamento, anche per le pubbliche amministrazioni, fatto salvo il disposto dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, comma 1, e l'accertamento dei requisiti professionali di cui al successivo punto b)».

1.27

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera b), al numero 8), sopprimere le parole da: «salvo» fino alla fine del periodo.

1.239

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 2, lettera b), al numero 8), sostituire le parole: «salvo l'avviamento a selezione nella pubblica amministrazione» con le altre: «e conferma dell'attuale procedura dell'avviamento nella pubblica amministrazione con la reintroduzione della chiamata numerica anche nell'im-

piego privato per le mansioni di cui al livello più basso dei contratti collettivi».

1.123

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera b), al numero 8), sostituire le parole: «salvo l'avviamento a selezione nella pubblica amministrazione» con le seguenti: «e dell'avviamento nella pubblica amministrazione con la reintroduzione della chiamata numerica anche nell'impiego privato per le mansioni di cui al livello più basso dei contratti collettivi;».

1.124

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 9).

1.125

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera b), al numero 9), dopo la parola: «lavoratori» aggiungere le seguenti: «con articolazioni connesse alle peculiarità dei settori produttivi a rilevante presenza di lavoro a termine e stagionale.».

1.28

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera b), al numero 9), sopprimere le parole da: «nonché» fino alla fine del periodo.

1.126

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 10).

1.29

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera b), al numero 10), dopo le parole: «di prevenzione» inserire le seguenti: «e di contrasto».

1.30

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera b), al numero 10), sopprimere le parole: «di lunga durata».

1.81

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 2, lettera b), al numero 10), sopprimere la lettera b) e conseguentemente le lettere g) e h) dello stesso comma.

1.127

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 11).

1.203

BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA, VIVIANI, TREU, MONTAGNINO, DATO, RIPAMONTI, PAGLIARINI

Al comma 2, lettera b), al numero 11) sostituire le parole: «abrogazione, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, di tutta la pregressa normativa in materia di collocamento, ivi inclusa la legge 29 aprile 1949, n. 264».

1.31

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera b), al numero 11), dopo le parole: «del collocamento» sopprimere le parole: «ivi inclusa la legge 29 aprile 1949, n. 264».

1.32

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera b), al numero 11), dopo le parole: «ivi inclusa la legge 29 aprile 1949, n. 264» sopprimere le parole da: «fermo restando» fino alla fine del periodo.

1.195

IL RELATORE

Al comma 2, lettera b), al numero 11), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo un nuovo regime di sanzioni civili e penali».

1.128

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 11), aggiungere il seguente:

«11-bis. abrogazione dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, al fine di stabilire regole più trasparenti ed utili a garantire l'efficienza nelle assunzioni nel pubblico impiego;».

1.129

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 12.

1.33

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «piena attuazione» con la seguente: «sviluppo».

1.34

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera b), numero 12 sopprimere le parole: «anche in raccordo con le reti informative degli istituti previdenziali».

1.36

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera b), numero 12 sopprimere le parole da: «che unisca» fino alla fine del periodo.

1.35

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera b), numero 12 sopprimere le parole: «dando vita ad una borsa continua del lavoro».

1.83

VANZO

Al comma 2, lettera b), punto 12), dopo le parole: «borsa continua dellavoro» aggiungere: «articolate in base all'articolo 2095 del codice civile».

1.76

EUFEMI, BERGAMO

Al comma 2, lettera b), al punto 12), aggiungere in fine, dopo le parole: «borsa del lavoro», la seguente frase: «articolata in base all'articolo 2095 del codice civile».

1.90

TREMATERRA

Al comma 2, lettera b), al punto 12), aggiungere in fine dopo le parole «borsa del lavoro», la seguente frase: «articolata in base all'articolo 2095 del codice civile».

1.198

BUCCIERO, DE MASI, FLORINO

Al comma 2, lettera b), aggiungere il seguente numero:

«12-bis) esclusione del personale giornalistico dall'applicazione della regolamentazione sul collocamento».

1.109

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative relative alla conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime, nonché della risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale;».

1.108

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative relative alla vigilanza in materia di lavoro, alla gestione dei flussi di entrata dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea, all'autorizzazione per attività lavorative all'estero;».

1.138

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) istituzione, a cura delle regioni, presso tutti gli istituti di istruzione superiore e universitaria, di corsi per gli studenti prossimi alla licenza, aventi ad oggetto le tecniche di consultazione dei dati forniti dalla rete nazionale dei servizi di collocamento e le caratteristiche della domanda di lavoro a cui gli studenti stessi possono essere interessati;».

1.205

DI SIENA, MONTAGNINO, GRUOSSO, BATTAFARANO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, PILONI, TREU, VIVIANI, DATO, SALVI

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

1.37

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «ai fini di un migliore funzionamento del mercato del lavoro» con le seguenti: «ai fini dello sviluppo di un efficiente sistema di collocamento per i disoccupati».

1.240

SODANO, MALABARBA, MALENTACCHI

All'articolo 1, comma 2, lettera c), aggiungere infine: «con obbligo degli operatori privati di tenere permanentemente a disposizione dell'operatore pubblico il proprio integrale archivio consentendo alle imprese di accedervi anche tramite le strutture pubbliche salvo pagamento di quanto dovuto in caso queste scelgano un lavoratore inserito in una lista di un operatore privato».

1.132

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, alla lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «con obbligo degli operatori privati di tenere permanentemente a disposizione dell'operatore pubblico il proprio integrale archivio consentendo alle imprese di accedervi anche tramite le strutture pubbliche salvo pagamento di quanto dovuto in caso queste scelgano un lavoratore inserito in una lista di un operatore privato;».

1.38

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera c), aggiungere infine le seguenti parole: «e dello sviluppo di un efficace sistema del collocamento nazionale».

1.206

GRUOSSO, BATTAFARANO, PILONI, VIVIANI, MONTAGNINO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, TREU, DATO, DI SIENA

Al comma 2, lettera c), aggiungere alla fine: «, prevedendo altresì le misure di rafforzamento delle strutture pubbliche».

1.131

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) istituzione di una rete nazionale dei servizi di collocamento finalizzata a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro in maniera tale che chiunque svolga stabilmente attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche a mezzo stampa, sia tenuto a cooperare con i servizi pubblici per l'impiego e con gli altri operatori svolgenti la stessa attività, collegandosi con essi per mezzo della rete nazionale dei servizi di collocamento;».

1.139

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) l'elaborazione permanente e la pubblicazione bimestrale, da parte delle Agenzie regionali per l'impiego, dei dati relativi alla domanda e offerta di lavoro nelle rispettive regioni, evidenziando gli eventuali scompensi tra di esse;».

1.207

VIVIANI, MONTAGNINO, GRUOSSO, BATTAFARANO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, PILONI, TREU, DATO, DI SIENA, SALVI

Sopprimere il comma 2, lettera d).

1.42

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675».

1.39

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «al fine di evitare oneri aggiuntivi e ingiustificati rispetto alle esigenze di monitoraggio statistico».

1.40

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «prevenzione delle forme di esclusione sociale».

1.41

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «e vigilanza sugli operatori».

1.241

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 2, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «con previsione del divieto assoluto per gli operatori privati e pubblici di qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati o comunque di preselezione dei lavoratori (anche con il loro consenso) in base all'affiliazione sindacale o politica, al credo religioso, ad orientamento sessuale o ad eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro».

1.134

RIPAMONTI, PILONI, BATTAFARANO, GRUOSSO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «con previsione del divieto assoluto per gli operatori privati e pubblici di qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione dei lavoratori anche con il loro consenso, in base all'affiliazione sindacale o politica, al credo religioso, ad orientamento sessuale o ad eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro;».

1.137

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) nello svolgimento dell'attività di cui alla lettera *d*) devono essere adottate dagli operatori tutte le misure idonee ad evitare disparità di trattamento tra i lavoratori causate dal loro sesso, razza, cittadina od origine nazionale o regionale, opinione o affiliazione politica, religiosa o sindacale; è altresì fatto divieto di raccogliere, memorizzare o diffondere informazioni sui lavoratori che non siano attinenti alle loro attitudini professionali e al loro inserimento lavorativo;».

1.133

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) istituzione, presso ciascuna sezione circoscrizionale per l'impiego di un centro di consultazione dei dati sulle domande e offerte di lavoro che affluiscono attraverso la rete nazionale dei servizi di collocamento, al fine di consentire il libero accesso al pubblico e la consultazione gratuita dei dati di cui il Servizio nazionale del lavoro dispone».

1.208

GRUOSSO, DI SIENA, MONTAGNINO, BATTAFARANO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, PILONI, TREU, VIVIANI, DATO, SALVI

Sopprimere il comma 2, lettera d).

1.43

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: «di concerto con il Ministro dell'interno».

1.45

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «dell'interno» aggiungere le seguenti: «e il Ministro delle attività produttive».

1.44

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: «nel rispetto della normativa vigente e».

1.140

RIPAMONTI, BATTAFARANO, GRUOSSO, PILONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «della normativa vigente» aggiungere le seguenti: «in modo da prevenire l'adozione di forme di lavoro irregolare e sommerso».

1.46

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «di semplificare le procedure di rilascio» con le seguenti: «di garantire il rilascio».

1.141

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

1.242

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

1.77

EUFEMI, BEGAMO

Al comma 2, punto 12, lettera g), dopo la parola: «territoriale», aggiungere le seguenti: «e delle professionalità medio alte dotate dei requisiti di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto n. 335 (Riforma del sistema pensionistico e complementare)».

Art. 2.**2.66**

MONTAGNINO, TREU, BATTAFARANO, RIPAMONTI, DATO, PILONI, VIVIANI, GRUOSSO, DI SIENA, PAGLIARULO

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e».

Conseguentemente, l'articolo 13, comma 4, è sostituito dai seguenti commi:

«4. Nel quadro di un processo di attuazione della presente legge ispirato a principi di gradualità, agli oneri derivanti dalla prima fase di attua-

zione della presente disciplina, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2002 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 si provvede, in parte mediante riduzione, nel limite massimo del 40 per cento, degli importi iscritti ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, nell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a ciascun ministero; per la rimanente parte si provvede mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva cap. 3003) di cui all'articolo 9-ter della legge n. 468 del 1978, come quantificato per gli anni 2002, 2003 e 2004 dalla tabella C della legge 28 dicembre 2001, 448. A decorrere dal 2005, per il reperimento delle risorse necessarie all'attuazione della presente legge si provvede secondo le procedure previste dall'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.75

DI SIENA, GRUOSSO, RIPAMONTI, VIVIANI, PAGLIARULO, BATTAFARANO,
MONTAGNINO, PILONI, TREU

Al comma 1, sopprimere le parole: «senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato».

Consequentemente sostituire il comma 4 dell'articolo 13 con i seguenti:

«4. Nel quadro di un processo di attuazione della presente legge ispirato a principi di gradualità, agli oneri derivanti dalla prima fase di attuazione della presente disciplina, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2002 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 si provvede, in parte mediante riduzione, nel limite massimo del 40 per cento, degli importi iscritti ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, nell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a ciascun ministero; per la rimanente parte si provvede mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 Altri fondi di riserva cap. 3003) di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, come quantificato per gli anni 2002, 2003 e 2004 dalla tabella C della legge 28 dicembre 2001, n. 448 A decorrere dal 2005, per il reperimento delle risorse necessarie all'attuazione della presente legge si

provvede secondo le procedure previste dall'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4-bis Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.45

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, in fine, eliminare le parole: «senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla prima fase di attuazione della presente disciplina, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2002 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 si provvede, in parte mediante riduzione, nel limite massimo del 40 per cento, degli importi iscritti ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, nell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a ciascun ministero; per la rimanente parte si provvede mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva cap. 3003) di cui all'articolo 9-ter della legge n. 468 del 1978, come quantificato per gli anni 2002, 2003 e 2004 dalla tabella C della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

A decorrere dal 2005, per il reperimento delle risorse necessarie all'attuazione del presente articolo si provvede secondo le procedure previste dall'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

3.98

TREU, MONTAGNINO, BATTAFARANO, RIPAMONTI, DATO, PILONI, VIVIANI, GRUOSSO, DI SIENA, PAGLIARULO

Sostituire l'articolo 3, con il seguente;

«Art. 3. - (Delega al Governo in materia di ammortizzatori sociali) –
1. Allo scopo di istituire forme di tutela attiva della continuità del reddito

e di sviluppare il collegamento di tali forme con gli strumenti delle politiche del lavoro e con i servizi per l'impiego, il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, previo confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, uno o più decreti legislativi, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) armonizzazione dei trattamenti spettanti in caso di perdita di una precedente occupazione per cause diverse dalle dimissioni, in modo da pervenire ad un trattamento base definito in maniera uniforme per i diversi settori, secondo i seguenti criteri:

1) fissazione dell'entità del trattamento ai livelli medi europei entro il limite del cinquanta per cento dei redditi da lavoro di riferimento individuati sulla media dei redditi assoggettati a contribuzione nel triennio precedente, rivalutati con il tasso di inflazione;

2) definizione della durata massima del trattamento entro dodici mesi, elevabili fino a diciotto in relazione alle caratteristiche anagrafiche dei destinatari nonché alle condizioni occupazionali generali delle aree territoriali in cui è da ricercare la nuova occupazione;

3) revisione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti per l'accesso al trattamento, in particolare tenendo conto delle esigenze di tutela dei lavoratori con rapporti di lavoro non a tempo indeterminato;

4) regolazione delle condizioni di fruizione del trattamento in modo da incentivare la partecipazione a processi di aggiornamento e di riqualificazione professionali e la ricerca attiva di nuova occupazione;

b) razionalizzazione delle attuali forme di integrazione salariale in caso di sospensione temporanea del lavoro, anche con riferimento ai contratti di solidarietà, mediante:

1) la valorizzazione degli strumenti legislativi e contrattuali previsti per far fronte alle oscillazioni dell'attività produttiva in alternativa alle riduzioni o sospensioni dell'orario;

2) l'armonizzazione delle discipline per quanto attiene alla causa integrabile, alla misura e alla durata dei trattamenti;

3) la determinazione della durata dei trattamenti anche tramite tetti massimi fissati entro predefiniti intervalli temporali; la semplificazione delle procedure di concessione;

c) previsione di diretti collegamenti con i servizi per l'impiego, le politiche attive e le politiche formative, in modo da assicurare efficienti sostegni in particolare ai fini dell'aggiornamento e riqualificazione professionali nonché dell'orientamento professionale, anche tramite la predisposizione di specifici "Programmi di tutela attiva del lavoro" definiti in base ai seguenti criteri, in modo da assicurare l'integrazione e le sinergie fra i diversi strumenti:

1) analisi dei mercati del lavoro e delle loro prospettive, anche utilizzando le informazioni e i dati forniti dalle parti sociali;

2) definizione dei programmi da parte della commissione regionale permanente tripartita di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, con la collaborazione dell'organismo e delle strutture istituite nelle singole regioni in attuazione del predetto articolo 4;

3) raccordo dei piani territoriali con eventuali piani sociali di impresa con riferimento in particolare ai fabbisogni di manodopera, alle esigenze organizzative richiedenti l'attivazione dei servizi nonché delle misure di sostegno economico e alla possibilità di rioccupazione;

d) ridefinizione del sistema di finanziamento, prevedendo:

1) la partecipazione al finanziamento dei soggetti interessati, con una misura non superiore ad un quarto della contribuzione a carico dei lavoratori;

2) la previsione di una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro in relazione all'effettivo ricorso ai trattamenti, in modo da incentivare la continuità del lavoro e la ricerca di misure alternative alla espulsione di manodopera;

3) il concorso dello Stato al finanziamento del sistema, nei limiti di copertura di cui al comma 2 del presente articolo;

e) estensione del trattamento di cui alle precedenti lettere ai settori e alle categorie di lavoratori attualmente scoperti, sulla base di un programma e di priorità individuate sulla base di indicazioni provenienti dalla contrattazione collettiva e dalle rappresentanze delle parti interessate, anche tramite sostegni pubblici ed altresì con:

1) la possibilità di far ricorso alla formula della costituzione da parte della contrattazione collettiva di appositi fondi destinati all'espletamento di politiche dell'occupazione e all'erogazione di prestazioni di sostegno del reddito secondo i criteri di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

2) l'applicazione nel predetto caso del regime contributivo e fiscale previsto della contribuzione previdenziale destinata a forme previdenziali obbligatorie;

3) il riconoscimento della possibilità dell'esonero dalle forme previste dalle precedenti lettere e l'applicazione del predetto regime fiscale e contributivo anche in caso di attivazione di fondi costituiti da contratti collettivi quali organismi di diritto privato in forma associativa o di fondazione qualora attraverso di essi vengano assicurati ai lavoratori prestazioni almeno equivalenti a quelle previste in attuazione delle precedenti lettere;

f) istituzione di un Conto individuale di protezione sociale, di seguito denominato Conto, distinto dalla posizione previdenziale del lavoratore, a favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di categorie di lavoratori temporanei individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le confederazioni comparativamente più rappresentative, secondo i seguenti criteri:

1) destinazione delle risorse del Conto, nei limiti dell'ammontare del credito individuale, alla copertura di esigenze rilevanti, quali la continuità dei versamenti previdenziali anche nell'ambito della previdenza complementare, il pagamento di ratei di mutui contratti per l'acquisto della prima casa di abitazione, il pagamento di tasse scolastiche o universitarie, la fruizione di un trattamento di disoccupazione involontaria sulla base di requisiti di accesso ridotti;

2) affidamento della gestione del sistema dei Conti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

3) finanziamento a carico delle parti interessate nella misura rispettivamente dello 0,75 per cento della retribuzione annua lorda a carico del lavoratore e dell'1,5 per cento a carico del datore di lavoro o committente;

4) ulteriore regolamentazione tramite un regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi sentite le associazioni rappresentative delle parti interessate;

g) applicazione del regime contributivo e fiscale di agevolazione, previsto per i fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, ai contributi versati a fondi istituiti tramite la contrattazione collettiva che erogino prestazioni integrative delle prestazioni di cui alle precedenti lettere, in particolare nei casi di ristrutturazioni e crisi aziendali;

h) adozione obbligatoria, nel caso di procedure di licenziamento attuate da imprese che superino una definita soglia di addetti, di piani di reinserimento concordati con i sindacati;

i) nelle materie di legislazione concorrente delle regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, predisposizione della normativa di attuazione della presente delega sotto forma di principi fondamentali, recanti anche, sentita la Conferenza Stato-Regioni, la previsione di specifiche forme di raccordo con i sistemi di formazione professionale ed i servizi per l'impiego definiti a livello regionale.

2. Nel quadro di un processo pluriennale di attuazione del presente articolo ispirato a principi di gradualità, agli oneri derivanti dalla prima fase di attuazione della presente disciplina, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2002 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 si provvede, in parte mediante riduzione, nel limite massimo del 40 per cento, degli importi iscritti ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, nell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a ciascun Ministero; per la rimanente parte si provvede mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva cap. 3003) di cui all'articolo 9-ter della legge n. 468 del 1978, come quantificato per gli anni 2002, 2003 e 2004 dalla tabella C della legge 28 dicembre 2001, 448.

A decorrere dal 2005, per il reperimento delle risorse necessarie all'attuazione del presente articolo si provvede secondo le procedure previste dall'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.99

MONTAGNINO, RIPAMONTI, TREU, BATTAFARANO, DATO, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «a base assicurativa e a totale carico delle imprese secondo criteri di autogestione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e».

Conseguentemente, l'articolo 13, comma 4, è sostituito dai seguenti commi:

«4. Nel quadro di un processo di attuazione della presente legge ispirato a principi di gradualità, agli oneri derivanti dalla prima fase di attuazione della presente disciplina, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2002 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 si provvede, in parte mediante riduzione, nel limite massimo del 40 per cento, degli importi iscritti ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, nell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a ciascun ministero; per la rimanente parte si provvede mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva cap. 3003) di cui all'articolo 9-ter della legge n. 468 del 1978, come quantificato per gli anni 2002, 2003 e 2004 dalla tabella C della legge 28 dicembre 2001, 448. A decorrere dal 2005, per il reperimento delle risorse necessarie all'attuazione della presente legge si provvede secondo le procedure previste dall'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.93

VIVIANI, GRUOSSO, BATTAFARANO, PILONI, DI SIENA

Al comma 1, dopo la parola: «assicurativa» sostituire le parole: «e a totale carico delle imprese secondo criteri di autogestione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato,» con le seguenti: «a parziale carico dello Stato e delle imprese, per quest'ultime secondo criteri di autogestione definiti dalle parti sociali».

Conseguentemente sostituire il comma 4 dell'articolo 13, con i seguenti:

«4. Nel quadro di un processo di attuazione della present legge ispirato a principi di gradualità, agli oneri derivanti dalla prima fase di attuazione della presente disciplina, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2002 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 si provvede, in parte mediante riduzione, nel limite massimo del 40 per cento, degli importi iscritti ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, nell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a ciascun ministero; per la rimanente parte si provvede mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altro fondi di riserva cap. 3003) di cui all'articolo 9-ter della legge n. 468 del 1978, come quantificato per gli anni 2002, 2003 e 2004 dalla tabella C della legge 28 dicembre 2001, 448. A decorrere dal 2005, per il reperimento delle risorse necessarie all'attuazione della presente legge si provvede secondo le procedure previste dall'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.95

GRUOSSO, RIPAMONTI, VIVIANI, PAGLIARULO, BATTAFARANO, MONTAGNINO, PILONI, TREU, DATO, DI SIENA

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato,».

Conseguentemente sostituire il comma 4 dell'articolo 13, con i seguenti:

«4. Nel quadro di un processo di attuazione della present legge ispirato a principi di gradualità, agli oneri derivanti dalla prima fase di attuazione della presente disciplina, valutati in 500 milioni di euro per l'anno

2002 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 si provvede, in parte mediante riduzione, nel limite massimo del 40 per cento, degli importi iscritti ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, nell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a ciascun ministero; per la rimanente parte si provvede mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altro fondi di riserva cap. 3003) di cui all'articolo 9-ter della legge n. 468 del 1978, come quantificato per gli anni 2002, 2003 e 2004 dalla tabella C della legge 28 dicembre 2001, 448. A decorrere dal 2005, per il reperimento delle risorse necessarie all'attuazione della presente legge si provvede secondo le procedure previste dall'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.58

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, in fine, sopprimere le parole: «senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla prima fase di attuazione della presente disciplina, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2002 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 si provvede, in parte mediante riduzione, nel limite massimo del 40 per cento, degli importi iscritti ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, nell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a ciascun ministero; per la rimanente parte si provvede mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altro fondi di riserva cap. 3003) di cui all'articolo 9-ter della legge n. 468 del 1978, come quantificato per gli anni 2002, 2003 e 2004 dalla tabella C della legge 28 dicembre 2001, 448.

A decorrere dal 2005, per il reperimento delle risorse necessarie all'attuazione della presente legge si provvede secondo le procedure previste dall'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.94

GRUOSSO, RIPAMONTI, VIVIANI, PAGLIARULO, MONTAGNINO, PILONI, TREU, DATO, DI SIENA

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «e introduzione del trattamento unico di disoccupazione (TD), che preveda:

- «1) un grado di copertura non superiore al 50 per cento della retribuzione di riferimento;*
- 2) una durata da 6 a 12 mesi;*
- 3) un prolungamento del trattamento previdenziale sino a 24 mesi per i lavoratori più anziani, al di sopra di 50 anni;*
- 4) un contributo addizionale a carico delle aziende che licenziano, simile ma di minore entità rispetto a quanto previsto per l'indennità di mobilità;*
- 5) una sistematica integrazione con i servizi per l'impiego, rafforzata anche da un profilo differenziato del trattamento per i periodi in cui i lavoratori accedoo ai servizi offerti».*

Conseguentemente sostituire il comma 4 dell'articolo 13 con i seguenti:

«4. Nel quadro di un processo di attuazione della presente legge ispirato a principi di gradualità, agli oneri derivanti dalla prima fase di attuazione della presente disciplina, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2002 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 si provvede, in parte mediante riduzione, nel limite massimo del 40 per cento, degli importi iscritti ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, nell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a ciascun ministero; per la rimanente parte si provvede mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - altri fondi di riserva cap. 3003) di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, come quantificato per gli anni 2002, 2003 e 2004 della tabella C della legge 28 dicembre 2001, n. 448. A decorrere dal 2005, per il reperimento delle risorse necessarie all'attuazione della presente legge si provvede secondo le procedure previste dall'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.96

BATTAFARANO, RIPAMONTI, VIVIANI, PAGLIARULO, MONTAGNINO, PILONI, TREU, DATO, GRUOSSO, DI SIENA

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine: «articolazione del sistema in:

1) un trattamento di base di tipo tendenzialmente universalistico, esteso oltre la dimensione attuale, anche ai lavoratori delle imprese di piccole dimensioni, di natura solidaristica, con sostegno pubblico;

2) un trattamento aggiuntivo su base mutualistica di categoria, regolato e incentivato con strumenti fiscali;

3) aiuti per la soluzione delle situazioni di crisi e in presenza di eccedenze strutturali, attraverso il collegamento organico con gli incentivi per la riassunzione, i nuovi servizi per l'impiego, l'utilizzo di specifici contratti di inserimento lavorativo, integrazione organica con i meccanismi di rimodulazione degli orari;

4) possibilità di regolare l'accesso e l'erogazione dei benefici, in funzione congiunturale, come la Cassa integrazione guadagni (CIG) ordinaria, o strutturale (CIG straordinaria), in forme autonome, decise dagli stessi iscritti ai fondi delle categorie, sotto il vincolo della responsabilità dell'equilibrio finanziario per la gestione di ogni fondo;»

Conseguentemente sostituire il comma 4 dell'articolo 13 con i seguenti:

«4. Nel quadro di un processo di attuazione della presente legge ispirato a principi di gradualità, agli oneri derivanti dalla prima fase di attuazione della presente disciplina, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2002 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 si provvede, in parte mediante riduzione, nel limite massimo del 40 per cento, degli importi iscritti ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, nell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a ciascun ministero; per la rimanente parte si provvede mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 Altri fondi di riserva cap. 3003) di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. come quantificato per gli anni 2002, 2003 e 2004 dalla tabella C della legge 28 dicembre 2001, n. 448. A decorrere dal 2005, per il reperimento delle risorse necessarie all'attuazione della presente legge si provvede secondo le procedure previste dall'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.49

TREMATERRA

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente lettera:

«*d-bis*) istituzione, sulla base di accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei dirigenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di uno o più fondi per l'erogazione di forme di sostegno al reddito, di interventi formativi e di servizi di intermediazione privata volti a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro dirigente. Ai Fondi afferisce il gettito del contributo integrativo di cui al quarto comma dell'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, del contributo dovuto dall'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui all'articolo 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e del contributo di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223».

3.101

MONTAGNINO

All'articolo 3, al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

d-bis) istituzione, sulla base di accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei dirigenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di uno o più fondi per l'erogazione di forme di sostegno al reddito, di interventi formativi e di servizi di intermediazione privata volti a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro dirigenziale. Ai Fondi afferisce il gettito del contributo integrativo di cui al quarto comma dell'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, del contributo dovuto dall'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui all'articolo 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e del contributo di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

3.88

BUCCIERO, DEMASI, FLORINO

All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente lettera:

d-bis) istituzione, sulla base di accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei dirigenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di uno o più fondi per l'erogazione di forme di sostegno al reddito, di interventi formativi e di servizi di intermediazione pri-

vata volti a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro dirigenziale. Ai Fondi afferisce il gettito del contributo integrativo di cui al quarto comma dell'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, del contributo dovuto dall'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui all'articolo 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e del contributo di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Art. 5.

5.72

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis) la promozione, da parte delle regioni, nel quadro delle disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, delle iniziative di formazione e riqualificazione professionale necessarie per l'eliminazione degli scompensi qualitativi e quantitativi tra offerta e domanda che si registrano nel mercato del lavoro regionale, destinando a dette iniziative almeno il 60 per cento delle risorse destinate a ciascuna regione alla formazione professionale;».

Art. 6.

6.29

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il governo è delegato ad emanare, previo confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme in materia di riorganizzazione e riduzione dell'orario di lavoro, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, e degli obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dell'Unione europea in mate-

ria di occupazione, per la riorganizzare e la riduzione gli orari di lavoro in modo da conciliare gli stessi con gli altri tempi di vita, promuovendo le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono la partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, nonché di favorire lo sviluppo dell'occupazione e l'incremento della competitività delle imprese, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riduzione degli orari di lavoro in modo da giungere a stabilire la durata settimanale legale dell'orario normale di lavoro dei dipendenti da datori di lavoro privati e pubblici e dei prestatori d'opera coordinata e continuativa in trentacinque ore effettive;

b) definizione mediante accordi sindacali aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali costituite nell'impresa o nelle unità produttive e amministrative, o in loro mancanza dalle organizzazioni sindacali provinciali aderenti alle confederazioni stipulanti il contratto collettivo di categoria applicato nell'impresa od unità produttiva, di regimi di orario speciali che prevedono una ripartizione irregolare della durata quotidiana e settimanale dell'orario su tutto o parte dell'anno, nonché l'applicazione di sistemi di banche ore volti a recuperare in termini compensativi le ore di lavoro prestate in eccedenza nel corso del periodo di riferimento, con modalità che privilegino le esigenze dei lavoratori, anche attraverso la contrattazione di moduli flessibili della settimana lavorativa di quattro giorni;

c) definizione di piani annuali di lavoro con relativa modulazione mensile, semestrale e annuale dell'orario di lavoro, al fine di armonizzare i tempi individuali e familiari con quelli sociali, del lavoro, della formazione e della cultura e dell'erogazione dei servizi, dando la possibilità ai contratti collettivi di prevedere orari individuali e personalizzati in modo da diversificare la durata lavorativa, anche al fine di adattarla ai cicli produttivi e sfruttare sia le fasi alte di produzione che gli avvallamenti;

d) promozione della partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento professionale e istruzione scolastica nella definizione dei piani annuali di lavoro di cui alla lettera c). A tal fine le imprese, previa concertazione con le rappresentanze sindacali aziendali, definiscono piani formativi aziendali combinati con i criteri di riduzione e distribuzione dell'orario di lavoro

e) previsione di forme di incentivazione collegate alla riduzione dell'orario di lavoro con lo scopo di erogare contributi a favore dei datori di lavoro che nell'organizzazione degli orari di lavoro, adottano regimi che comportano una riduzione di almeno il 10 per cento dell'orario normale contrattuale, ovvero adottano orari ridotti con la previsione di un corrispettivo di aumento dell'occupazione o di una sua salvaguardia nelle situazioni di crisi».

Art. 7.**7.4**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «con esclusione dei rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazione pubbliche».

Art. 8.**8.122**

TREU, MONTAGNINO, BATTAFARANO, RIPAMONTI, DATO, PILONI, VIVIANI, GRUOSSO, DI SIENA

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8.

(Disposizioni in materia di lavoro a termine, temporaneo, accessorio ripartito)

1. Le assunzioni effettuate con contratto di lavoro a tempo determinato sono sempre computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge n. 68 del 1999, se effettuate nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 11 della medesima legge; altrimenti, sono computabili solo se di durata non inferiore a 9 mesi. Sono parimenti computabili nella quota predetta, con riferimento ai soggetti utilizzatori, i lavoratori temporanei a essi assegnati, per tutta la durata dell'assegnazione.

2. L'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 1997 è così sostituito:

«3. Le imprese agricole possono ricorrere alla fornitura di lavoro temporaneo nei casi previsti dai contratti collettivi di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo.»

3. Ai rapporti di collaborazione aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, svolta senza vincolo di subordinazione, si applicano gli articoli 1, 5, 8, 14 e 15 della legge n. 300 del 1970 e successive modificazioni e integrazioni; le leggi n. 903 del 1977 e n. 125 del 1991, e successive modificazioni e integrazioni; le disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro previste dal decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modificazioni e inte-

grazioni, in quanto compatibili con le modalità della prestazione lavorativa.

4. I lavoratori di cui al comma 3 hanno il diritto di accedere ai servizi per l'impiego, alla formazione professionale e agli ammortizzatori sociali, previsti per i lavoratori subordinati, secondo quanto stabilito dagli articoli 1 e 3 della presente legge.

5. Si considerano prestazioni occasionali, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni di lavoro di durata non superiore a 12 giorni lavorativi continuativi ovvero le attività lavorative da cui deriva un reddito annuo non superiore all'importo, nel medesimo anno, dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

6. Il Governo, previo confronto con le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, e previo accordo con la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, inteso a definire gli specifici ambiti di competenza dello Stato e delle Regioni nella materia di cui al presente articolo, in conformità a quanto stabilito nell'art. 117 della Costituzione, è delegato a emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte a disciplinare specifiche tipologie di lavoro a carattere accessorio, con particolare riferimento a opportunità di assistenza sociale, rese a favore di famiglie o di enti senza fine di lucro, da disoccupati di lungo periodo, altri soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, regolarizzabili attraverso la tecnica di buoni, emessi dagli enti pubblici competenti, corrispondenti a un certo ammontare di attività lavorativa e di importo rapportato a quelli previsti dai contratti collettivi o in mancanza a quelli previsti per prestazioni assimilabili, ricorrendo a tal fine, ai sensi dell'articolo 9 della presente legge, ad adeguati meccanismi di certificazione.

7. Il contratto con il quale due o più lavoratori si obbligano in solido nei confronti di un datore di lavoro, per l'esecuzione di un'unica prestazione lavorativa, è lecito e il recesso, in corso di esecuzione della prestazione, da parte di uno dei lavoratori non comporta automaticamente la risoluzione del rapporto.

8. L'attuazione della delega di cui al comma 6 non deve comportare oneri superiori a 50 milioni di euro per l'anno 2002 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, ai quali si provvede mediante riduzione, degli importi iscritti ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, nell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a ciascun ministero. A decorrere dal 2005, per il reperimento delle risorse necessarie all'attuazione del presente articolo si provvede secondo le procedure previste dal-

l'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

8.52

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) attuazione graduale, nell'ambito di un processo di armonizzazione dei diversi regimi previdenziali, della possibilità di ricongiunzione di posizioni assicurative frazionate o realizzate con enti differenti, secondo le modalità previste dall'attuale disciplina per i soggetti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria;».

8.131

MONTAGNINO, TREU, BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

«3-bis.) Previsione del diritto di accesso dei collaboratori ai servizi per l'impiego, alla formazione professionale e agli ammortizzatori sociali previsti per i lavoratori subordinati, secondo quanto stabilito dagli articoli 1 e 3 della presente legge».

8.129

MONTAGNINO, TREU, BATTAFARANO, PILONI, DATO, GRUOSSO, VIVIANI

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

«3-bis.) Estensione di benefici, sgravi e incentivi riservati alle nuove assunzioni nel caso di conversione volontaria del rapporto di collaborazione nella fattispecie di cui all'articolo 2084 del codice civile».

8.141

SODANO, MALABARBA, MALENTACCHI

All'articolo 8, comma 1, lettera b), numero 1, aggiungere infine il seguente periodo: «con divieto di applicare il patto di prova ai contratti accessi con gli appartenenti a categorie protette e comunque con l'obbligo dello stato di effettuare un nuovo avvio al lavoro entro 45 giorni dalla cessazione del precedente rapporto.».

Art. 9.**9.2**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «con esclusione dei rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche.».

9.31

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le parole: «con esclusione dei rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche.».

Art. 10.**10.12**

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

«Art. 10.

(Delega al Governo in materia di sostegno al reddito da lavoro dipendente)

1. Il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme atte al recupero

della differenza tra il tasso di inflazione programmata e il tasso di inflazione reale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) l'emanazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri di un proprio decreto, da emanarsi entro il 30 settembre di ciascun anno, al fine della ricognizione della percentuale pari alla differenza tra il tasso d'inflazione programmata previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria per il medesimo anno e la variazione media dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevata dall'ISTAT per i dodici mesi precedenti la suddetta data;

b) la formulazione di norme relative ai datori di lavoro pubblici e privati per la corresponsione ai propri dipendenti delle retribuzioni adeguate alla percentuale determinata dalla lettera a);

c) all'eventuale onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, a decorrere dall'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

10.13

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

«Art. 10.

(Delega al Governo in materia di rappresentanze sindacali unitarie nei luoghi di lavoro e sull'efficacia dei contratti collettivi di lavoro)

1. Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi ai fini di introdurre norme relative alle rappresentanze sindacali unitarie nei luoghi di lavoro e sull'efficacia dei contratti collettivi di lavoro, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introduzione in ogni unità produttiva avente i requisiti di cui all'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e nelle unità amministrative individuate dai contratti collettivi stipulati ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del diritto dei lavoratori a costruire una rappresentanza sindacale unitaria;

b) promozione delle rappresentanze sindacali unitarie sulla base del numero di addetti, da cinque in avanti;

c) definizione di una disciplina elettorale che tenga conto:

1) riconoscimento dell'elettorato attivo e passivo a tutti i lavoratori;

- 2) espressione da parte dei lavoratori di un voto personale, eguale, libero e segreto;
 - 3) adozione di un sistema elettorale proporzionale puro a liste concorrenti;
 - 4) periodicità triennale delle elezioni;
 - 5) svolgimento delle elezioni entro un periodo dell'anno definito e circoscritto, comunque non superiore a tre mesi per ciascun comparto contrattuale;
 - 6) svolgimento delle operazioni di voto entro il termine strettamente necessario alla partecipazione della totalità degli aventi diritto al voto;
 - 7) invalidità della consultazione nel caso abbiano partecipato al voto meno della metà degli aventi diritto; in tal caso la rappresentanza sindacale unitaria rimane in carica fino alla proclamazione dei risultati delle nuove elezioni, da tenersi entro i successivi tre mesi; la seconda consultazione è valida qualunque sia il numero degli aventi diritto che abbiano partecipato al voto;
 - 8) partecipazione alle operazioni di voto e di scrutinio, in ogni seggio elettorale, di un rappresentante per ciascuna lista;
 - 9) equa rappresentanza tra gli eletti di lavoratrici e lavoratori;
 - 10) decadenza delle rappresentanze sindacali unitarie elette in caso di mancato rinnovo entro tre mesi dalla scadenza del mandato;
 - 11) modalità di svolgimento e forme di pubblicità delle elezioni interaziendali, per le unità che occupano fino a quindici dipendenti.
- d)* composizione della rappresentanza sindacale unitaria la cui composizione è articolata secondo il numero di addetti;
- e)* identificazione dei diritti delle rappresentanze sindacali unitarie e dei loro componenti, alla contrattazione, all'informazione, nonché quelli già previsti in favore delle rappresentanze sindacali aziendali;
- f)* identificazione dei diritti delle associazioni sindacali ad usufruire di idonei locali comuni per le riunioni, di appositi spazi per le affissioni, nonché di indire assemblee fuori dell'orario di lavoro, secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi;
- g)* prevedere la competenza della magistratura del lavoro;
- h)* prevedere il diritto alla partecipazione alla contrattazione collettiva del comparto o dell'area contrattuale di riferimento delle rappresentanze sindacali nazionali, regionali, provinciali e aziendali;
- i)* prevedere le forme dell'adesione dei lavoratori alle organizzazioni sindacali cui è iscritto ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile;
- j)* efficacia dei contratti collettivi di lavoro e modalità di esercizio della consultazione dei lavoratori in materia di verifica risolutiva dei contratti sulla base dei seguenti criteri:
- 1) possibilità che la richiesta di consultazione provenga dalle organizzazioni firmatarie dei contratti;

2) possibilità che la richiesta di consultazione provenga da una o più organizzazioni sindacali rappresentative o da un *quorum* significativo di rappresentanti eletti o di lavoratori interessati;

3) diritto di tutti i lavoratori di partecipare alla consultazione;

4) definizione del termine entro cui la consultazione deve essere richiesta e del tempo necessario per il suo svolgimento, che ha luogo comunque non oltre sessanta giorni dalla stipula del contratto, prevedendo in ogni caso un termine non inferiore a trenta giorni per la raccolta delle sottoscrizioni di cui al numero 2;

5) chiarezza del quesito da sottoporre ai lavoratori;

6) definizione dei *quorum* di partecipazione e di espressione della volontà dei lavoratori, ai fini della validità della consultazione;

7) definizione delle modalità di organizzazione e pubblicità della consultazione;

8) definizione delle modalità delle operazioni di voto e di scrutinio, al fine di garantire la segretezza dell'espressione della volontà dei lavoratori;

k) rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro sulla base del numero delle imprese associate, del personale impiegato nonché della diffusione territoriale».

10.26

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «sostegno e incentivazione della occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato» con le seguenti: «rendere più precari i rapporti di lavoro.».

Art. 11.

11.1

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

Art. 12.**12.51**

MONTAGNINO, TREU, BATTAFARANO, RIPAMONTI, DATO, PILONI, VIVIANI,
GRUOSSO, DI SIENA

Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

«Art. 12. - (*Disposizioni in materia di arbitrato irrituale nelle controversie di lavoro*). – 1. Il Governo è delegato a emanare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in recezione dei criteri a tal fine definiti dalle parti sociali in sede di avviso comune, nuove norme sulla conciliazione e l'arbitrato che rispondano ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) incentivazione del ricorso alle procedure di conciliazione e di arbitrato previste dai contratti collettivi di nazionali di lavoro, anche mediante agevolazioni di carattere fiscale e contributivo;

b) sostegno alla costituzione di collegi stabili di conciliazione e di arbitrato e devoluzione di risorse finanziarie quale contributo alle spese di impianto e di primo funzionamento dei predetti collegi;

c) predisposizione di condizioni idonee a favorire lo sviluppo di specifici programmi di formazione e aggiornamento dei componenti dei collegi arbitrali».

12.48

BUCCIERO, DEMASI, FLORINO

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) non imponibilità ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche delle indennità, comunque denominate, riconosciute al lavoratore in esito agli arbitrati di cui al presente articolo, nonché nell'ambito e in esito a procedimenti giudiziari».

12.0.1

EUFEMI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«12-bis

1. Il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte a modificare la legge n. 142 del 2001, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la prevalenza del rapporto associativo su quello di lavoro tenendo conto dello status di socio del lavoratore in cooperativa;

b) prevedere la parziale applicazione della legge 300 del 1970 ed in particolare limitarla a quegli istituti che non confliggono con la figura del socio lavoratore che, in quanto socio, ha già strumenti di auto-tutela particolari previsti dal codice civile;

c) prevedere che i contratti collettivi di lavoro siano indicativi e non determinino l'applicazione integrale degli stessi in capo ai soci lavoratori;

d) prevedere che ai ristorni imputati a capitale sociale si applichi il regime fiscale già previsto dall'articolo 7 della legge n. 59 del 1992;

e) prevedere una norma che ponga fine al contenzioso in corso relativamente all'applicazione dei minimi contributivi per i soci lavoratori di cooperative, prima del 1998;

f) prevedere che la cessazione del rapporto di lavoro avvenga con il recesso o l'esclusione da socio e la conseguente competenza del Tribunale non in funzione di giudice del lavoro;

g) prevedere che la revisione ordinaria nelle cooperative non abbia per oggetto anche la verifica della correttezza dei rapporti di lavoro instaurati con soci e terzi».

12.0.2

PIZZINATO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, MARINO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis

(Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale)

1. In ogni unità produttiva avente i requisiti di cui all'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, i lavora-

tori hanno diritto di costituire, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, una rappresentanza sindacale unitaria.

2. Nelle unità nelle quali non si applica quanto disposto dall'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, possono essere costituite rappresentanze sindacali unitarie aziendali o interaziendali, con modalità che verranno definite dalla contrattazione collettiva di livello nazionale o da accordi interconfederali di medesimo livello.

3. Con appositi accordi o contratti collettivi nazionali, tra le confederazioni o organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, sono definite la composizione dell'organismo di rappresentanza unitaria del personale e le specifiche modalità delle elezioni, prevedendo in ogni caso il voto segreto, il metodo proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione della prorogabilità. Deve essere garantita la facoltà di presentare liste, oltre alle organizzazioni che siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, anche ad altre organizzazioni sindacali, purchè siano costituite in associazione con un proprio statuto e purchè abbiano aderito agli accordi o contratti collettivi che disciplinano l'elezione e il funzionamento dell'organismo. Per la presentazione delle liste, può essere richiesto a tutte le organizzazioni sindacali promotrici un numero di firme di dipendenti con diritto al voto non superiore al 3 per cento del totale dei dipendenti nelle unità di cui ai commi 1 e 2 fino a duemila dipendenti, e del 2 per cento in quelle di dimensioni superiori.

4. I medesimi accordi o contratti collettivi possono prevedere che siano costituiti organismi di coordinamento, espressi in modo proporzionale, tra le rappresentanze sindacali unitarie elette nelle unità produttive o amministrative nelle imprese articolate sul territorio nazionale in più unità produttive. Essi possono altresì prevedere che siano costituite rappresentanze unitarie interaziendali del personale nelle aziende del medesimo territorio che occupino meno di 15 dipendenti.

5. I componenti della rappresentanza unitaria del personale sono equiparati ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali ai fini della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e della presente legge. Gli accordi o contratti collettivi che regolano l'elezione e il funzionamento dell'organismo, stabiliscono i criteri e le modalità con cui sono trasferite ai componenti eletti della rappresentanza unitaria del personale le garanzie spettanti alle rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali.

6. I medesimi accordi possono disciplinare le modalità con le quali la rappresentanza unitaria del personale esercita in via esclusiva i diritti di informazione e di partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali aziendali dalle disposizioni di legge e della contrattazione collettiva aziendale. Essi possono altresì prevedere che, ai fini dell'esercizio della contrattazione collettiva integrativa, la rappresentanza unitaria del personale sia integrata da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del settore.

7. Nel caso di aziende con pluralità di sedi o strutture periferiche, possono essere costituiti anche presso le sedi o strutture periferiche gli organismi di cui ai commi 1 e 2 che siano considerate livelli decentrati di contrattazione collettiva dai contratti collettivi nazionali.

8. Ai lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri per i quali nel contratto collettivo del settore sia prevista una disciplina distinta deve essere garantita una adeguata presenza negli organismi di rappresentanza unitaria del personale, anche mediante l'istituzione, tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici collegi elettorali.

9. Per quanto riguarda i diritti e le prerogative sindacali delle organizzazioni sindacali delle minoranze linguistiche, nell'ambito della provincia di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, si applica quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, e dal decreto legislativo 28 dicembre 1989 n. 430.

10. Partecipano alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel settore o nell'area una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.

11. Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo settore o area partecipano altresì le confederazioni alle quali le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi del comma 10 siano affiliate.

12. Le parti sottoscrivono i contratti collettivi verificando previamente, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi del comma 10, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale nel settore o nell'area contrattuale, o almeno il 60 per cento del dato elettorale nel medesimo ambito.

13. I soggetti e le procedure della contrattazione collettiva integrativa sono disciplinati, in conformità ai contratti collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto al comma 6, per gli organismi di rappresentanza unitaria del personale.

14. Agli effetti dell'accordo tra le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, previsto dai contratti collettivi che regolano la materia, le confederazioni e le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale ai sensi dei commi precedenti, hanno titolo ai permessi, aspettative e distacchi sindacali, in quota proporzionale alla loro rappresentatività ai sensi del comma 10, tenendo conto anche della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative nel settore o nell'area.

15. La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe è assicurata dal CNEL, con la collaborazione degli uffici territoriali e nazionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. I dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna unità produttiva nell'anno considerato sono rilevati e trasmessi agli Uffici provinciali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che li elaborano e li comunicano al CNEL, non oltre il 31 marzo dell'anno successivo, da ciascuna azienda, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni. Le aziende hanno l'obbligo di indicare il soggetto responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati. Per il controllo sulle procedure elettorali e per la raccolta dei dati relativi alle deleghe il CNEL si avvale, sulla base di apposite convenzioni, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle istanze rappresentative o associative delle aziende.

16. Per garantire modalità di rilevazione certe ed obiettive, per la certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali controversie è istituito presso il CNEL un comitato paritetico, che può essere articolato per settori, al quale partecipano le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale.

17. Il comitato procede alla verifica dei dati relativi ai voti ed alle deleghe. Può deliberare che non siano prese in considerazione, ai fini della misurazione del dato associativo, le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore di più della metà rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del settore o dell'area.

18. Il comitato delibera sulle contestazioni relative alla rilevazione dei voti e delle deleghe.

19. Ai fini delle deliberazioni, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori rappresentate nel comitato votano separatamente e il voto delle seconde è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti presenti.

20. A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate forme di informazione e di accesso ai dati, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive disposizioni correttive ed integrative.

21. Ai sindacati delle minoranze linguistiche della Provincia di Bolzano e delle regioni Valle D'Aosta e Friuli Venezia-Giulia, riconosciuti rappresentativi agli effetti di speciali disposizioni di legge regionale e provinciale o di attuazione degli Statuti, spettano, eventualmente anche con forme di rappresentanza in comune, i medesimi diritti, poteri e prerogative, previsti per le organizzazioni sindacali considerate rappresentative in base alla presente legge. Per le organizzazioni sindacali che organizzano anche lavoratori delle minoranze linguistiche della provincia di Bolzano e della regione della Val d'Aosta, i criteri per la determinazione della rappresentatività si riferiscono esclusivamente ai rispettivi ambiti territoriali e ai dipendenti ivi impiegati.

22. Le elezioni di cui al comma 1 devono essere effettuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le suddette elezioni hanno periodicità triennale. Le rappresentanze sindacali unitarie elette, in base a contratti o accordi collettivi vigenti nel corso dell'anno 2001, scadranno contestualmente alle rappresentanze sindacali unitarie che verranno elette entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e dovranno essere considerate valide al fine della misurazione della rappresentatività.

23. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300».

Art. 13.

13.9

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla prima fase di attuazione della presente disciplina, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2002 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 si provvede, in parte mediante riduzione, nel limite massimo del 40 per cento, degli importi iscritti ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, nell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a ciascun ministero; per la rimanente parte si provvede mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva cap. 3003) di cui all'articolo 9-ter della legge n. 468 del 1978, come quantificato per gli anni 2002, 2003 e 2004 dalla tabella C della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

A decorrere dal 2005, per il reperimento delle risorse necessarie all'attuazione del presente articolo si provvede secondo le procedure previste dall'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

13.31

BATTAFARANO, MONTAGNINO, DI SIENA, TREU, RIPAMONTI, PAGLIARULO, GRUOSSO, DATO, VIVIANI, PILONI

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. Nel quadro di un processo di attuazione della presente legge ispirato a principi di gradualità, agli oneri derivanti dalla prima fase di attuazione della presente disciplina, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2002 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 si provvede, in parte mediante riduzione, nel limite massimo del 40 per cento, degli importi iscritti ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, nell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a ciascun ministero; per la rimanente parte si provvede mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva cap. 3003) di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, come quantificato per gli anni 2002, 2003 e 2004 dalla tabella C della legge 28 dicembre 2001, n. 448. A decorrere dal 2005, per il reperimento delle risorse necessarie all'attuazione del presente articolo si provvede secondo le procedure previste dall'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

13.32

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Sopprimere l'articolo 13.

13.35

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Sopprimere il comma 4.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 19 FEBBRAIO 2002

37^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE REFERENTE*

(3) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – *Norme a tutela dei disabili intellettivi, delle persone con sindrome di Down o altra disabilità genetica o portatrici di altro handicap e a sostegno del volontariato*

(Esame e rinvio)

La senatrice BAIÒ DOSSI, relatore sul disegno di legge in titolo, rileva come il provvedimento all'esame abbia origine da un'iniziativa popolare, novantamila firme raccolte tra le famiglie di disabili intellettivi, e si proponga specificatamente di alleviare i problemi delle famiglie con persone *down*, o altri tipi di disabilità, afflitte in Italia da continui problemi di certificazione della malattia, periodiche istanze per godere di benefici economici previsti dalla legge, disparità di trattamento, difficoltà strutturali nell'inserimento scolastico, nella formazione professionale e nel mondo del lavoro.

La sindrome di Down e gli interventi proposti vengono individuati come una sorta di *standard* che può essere applicato ad altre disabilità ritenute equiparabili. Pur presentata nella passata legislatura, la proposta di legge si ispira correttamente a principi federalisti, lasciando alla regione e ai comuni la definizione più puntuale degli interventi di assistenza sociale. Si tiene altresì conto della legge n. 104, del 5 febbraio 1992 «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», nonché dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili». In particolare, essendo la sindrome di Down scientificamente accertabile fin dalla nascita, si propone di modificare la vigente normativa al fine di stabilire che idonea certificazione medica rilasciata alla nascita del soggetto affetto da tale sindrome garantisca, senza ulteriori esami e visite di commissioni, per le quali ogni anno vengono spese inutilmente molte decine di miliardi, garantisca tutti gli interventi

e le indennità previste dalla legge. In particolare, si propone l'inserimento gratuito dei bambini con *handicap* grave negli asili nido, viene introdotta in via transitoria una forma gratuita di amministrazione di sostegno delle persone disabili. Per favorire l'acquisizione da parte del bambino disabile di un livello di autonomia quanto più possibile simile a quello dei soggetti normodotati, si favorisce la partecipazione delle famiglie alla vita scolastica e sociale, prevedendo il diritto per ogni famiglia di soggetto portatore di *handicap* di farsi affiancare da esperto o volontario qualificato come sostegno, analogo diritto viene previsto per il mondo del lavoro. Si prevede altresì il diritto del disabile ad un «protocollo di presa in carico» definito a livello nazionale e integrabile da regioni e aziende Unità sanitarie locali tramite interventi di informazione e sostegno psicologico alla famiglia. È inoltre agevolato l'impegno del volontariato, con un diritto alla precedenza nella scelta di turni e orari di lavoro, è estesa altresì la tutela giurisdizionale per il processo del lavoro e previdenziale ai diritti previsti dal provvedimento all'esame.

Inoltre, per quanto concerne la previsione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, di cui all'articolo 9, suggerisce di attendere gli esiti del provvedimento attualmente all'esame della Commissione giustizia della Camera dei Deputati che prevede tale figura, in modo da valutare l'opportunità di mantenere o meno tale previsione. Per quanto riguarda, infine, la copertura finanziaria del provvedimento rileva che non pochi risparmi potrebbero essere operati dalla semplificazione della certificazione della condizione di disabile, ottenuta al momento della nascita. Raccomanda quindi l'approvazione del disegno di legge, di cui è indubbio il rilievo sociale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

£(Doc. XXII, n. 7) MANZIONE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle responsabilità relative alla tragedia di San Gregorio Magno e sulla esistenza di strutture prefabbricate ancora utilizzate per uso residenziale pubblico o privato

(Doc. XXII, n. 8) DEMASI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'incendio sviluppatosi tra il 15 e il 16 dicembre 2001 nel comune di San Gregorio Magno

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce sui documenti in titolo il senatore DANZI il quale ricorda preliminarmente che scopo comune delle due proposte è accertare le cause e le responsabilità dell'incidente, avvenuto nella notte tra il 15 e il 16 dicembre 2001 nel comune di San Gregorio Magno. Prima di passare tuttavia all'illustrazione puntuale delle principali differenze tra i due documenti all'esame, ricorda che nella seduta dell'Assemblea del Senato del 15 febbraio scorso, il sottosegretario per la salute Guidi, rispondendo ad un'interrogazione su questo episodio, ebbe a sottolineare come il Governo si sia mosso con prontezza ed efficacia. In particolare, non ha mancato di

sottolineare il fatto che a San Gregorio Magno sono accaduti fatti a dir poco inquietanti, sia per la localizzazione della struttura, non all'interno del paese, ma a modesta lontananza, sia per le modalità con cui l'incendio si è propagato nella struttura che, destinata ad una realtà transitoria, era di fatto divenuta permanente. In pochissimo tempo l'incendio si è propagato in tutto il complesso a pettine, con una struttura verticale e cinque braccia perpendicolari, stranamente solo le persone al centro sono potute uscire. Legittime sono quindi le domande relative al perché l'incendio si sia propagato così in fretta e perché le persone non siano potute uscire e i sospetti relativi all'inefficienza delle vie di fuga che avrebbero dovuto essere previste. Il Governo ha immediatamente convocato, il giorno successivo alla tragedia, tecnici del Ministero ad un tavolo permanente per un monitoraggio a livello nazionale, anche attraverso l'Osservatorio sulla salute mentale, contemporaneamente sono stati convocati i N.A.S che in pochissimo tempo hanno effettuato una serie di controlli senza precedenti. Sottolineata quindi la sensibilità del Governo ad affrontare tale emergenza e a fare chiarezza su quanto accaduto a San Gregorio Magno, passa a dare conto delle differenze più significative tra i due documenti. In particolare, mentre il Doc. XXII, n. 7 comprende nell'oggetto dell'inchiesta l'accertamento dell'adeguatezza delle norme relative alla sicurezza degli istituti di ricovero ed assistenza dei disabili psichici e degli anziani, pubblici e privati, sull'intero territorio nazionale, la verifica dell'attuale consistenza delle strutture prefabbricate ancora utilizzate per uso residenziale pubblico o privato nonché delle eventuali situazioni di pericolo ad esse connesse, il Doc. XXII, n. 8 invece individua come ulteriori ambiti dell'inchiesta: l'accertamento dello stato di applicazione delle norme in materia di assistenza ai disabili (e, in particolare, ai portatori di *handicap* mentali) da parte dell'ASL SA/2 e, per quanto di competenza, della Regione Campania, la verifica dello stato dei progetti di riqualificazione ospedaliera e del territorio della provincia di Salerno nonché della destinazione e dell'utilizzo dei fondi assegnati a tali scopi, l'accertamento dell'esistenza di disposizioni impartite dalla Regione Campania o da altre istituzioni a seguito di accertata inidoneità e mancanza di sicurezza delle strutture utilizzate per l'assistenza ai degenti e lungodegenti affetti da patologie mentali, lo svolgimento di indagini per accertare la qualità ed il tipo di assistenza assicurata ai ricoverati nella notte dell'incidente nonché il grado di qualificazione del personale assegnato ai turni notturni e diurni dal responsabile della struttura, la formulazione di soluzioni legislative ed amministrative ai fini di una più corretta ed incisiva iniziativa delle regioni e degli enti locali intesa alla rimozione delle cause di disfunzioni dei servizi sanitari. Riguardo alla composizione della Commissione di inchiesta, si osserva che il Doc. XXII, n. 7 prevede solo il principio di rappresentanza di tutti i Gruppi, mentre il Doc. XXII, n. 8 stabilisce altresì il criterio della proporzionalità al numero dei componenti dei Gruppi (ferma restando la garanzia della presenza di almeno un rappresentante). Per quanto concerne la durata essa è prevista in 10 mesi per il Doc. XXII, n. 7 e in 12 mesi per il Doc. XXII, n. 8.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, sui problemi sanitari connessi alla patologia osteoporotica

Il presidente TOMASSINI ricorda preliminarmente che nell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti del Gruppi parlamentari, si era registrato un comune consenso ad aderire alla richiesta formulata dalla senatrice Baio Dossi la quale, a sua volta, si era fatta portatrice di un'istanza avanzata dal Presidente della Società Italiana dell'Osteoporosi, di attivare un'indagine conoscitiva sui problemi connessi a tale importante patologia che ha assunto anche in Italia caratteristiche di vera e propria malattia sociale. Sottolinea quindi l'ampiezza del fenomeno che non riguarda esclusivamente la popolazione femminile, ma che rileva non solo in termini numerici ma di diffusione geografica.

La senatrice BOLDI rileva innanzitutto come la patologia osteoporotica abbia assunto caratteristiche di vera e propria malattia sociale con danni soggettivi, quali fratture e forme di disabilità, e costi soggettivi e sociali. Scopo dell'indagine dovrebbe essere quello di acquisire dati certi sulla patologia, per arrivare a proporre soluzioni, non in termini scientifici, ma relativi alle modalità con cui essa viene affrontata dal Servizio sanitario nazionale. L'indagine dovrebbe articolarsi a suo avviso in audizioni di associazioni medico-scientifiche, di malati e in eventuali sopralluoghi in centri che si occupano di queste patologie.

Interviene quindi la senatrice BAIO DOSSI che, dichiarato di concordare con il programma di massima testè illustrato dalla senatrice Boldi, chiede di acquisire dall'Istituto Superiore di Sanità i dati che le regioni annualmente inviano, relativi alla patologia osteoporotica.

Il senatore MAGRI dichiara di non ritenere la patologia osteoporotica ai primi posti tra quelle da indagare, considerato che essa non è comunque mortale e che molte altre rivestono carattere più urgente e sono scevre da complicità relative ai costi farmaceutici.

Il presidente TOMASSINI avverte quindi che porrà ai voti la proposta inerente l'attivazione di un'indagine conoscitiva sulla patologia osteoporotica nei termini emersi dal dibattito. La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 19 FEBBRAIO 2002

79^a Seduta*Presidenza del Presidente*

NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, Ventucci.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(1121) Disposizioni in materia ambientale, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore MANFREDI riferisce sul disegno di legge in titolo che ha il duplice scopo di finalizzare le risorse messe a disposizione dalla legge finanziaria per l'iniziativa ambientale, nonché di dettare disposizioni urgenti in settori della politica ambientale nei quali si sono riscontrate incongruenze e difficoltà. Il provvedimento presenta un articolato piuttosto vasto nel quale sono previsti interventi in numerosi settori, a partire da quello relativo al personale del Ministero dell'ambiente, per il quale l'articolo 1 dispone un incremento delle risorse. L'articolo 2 dispone il potenziamento dell'organico del Nucleo operativo ecologico (NOE) dell'Arma dei carabinieri, anche se è possibile una sovrapposizione di compiti con il Reparto ambientale marino (RAM) del Corpo delle capitanerie di porto, la cui istituzione è contemplata dall'articolo 14. L'articolo 3 prevede provvidenze per il controllo delle emissioni inquinanti e, in particolare, il comma 2 conferisce la priorità alla promozione e valutazione dei programmi relativi alla mobilità che incentivano il trasporto su ferro delle merci. L'articolo 4 mira a rafforzare la strategia dei controlli ambientali, apportando delle modifiche alle procedure e agli strumenti per la valutazione di impatto ambientale (VIA), mentre l'articolo 5 è volto a trasferire le competenze e le risorse dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al

mare (ICRAM) all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT).

L'articolo 6 dispone un finanziamento di oltre 3 milioni di euro per l'anno 2002 per l'attuazione di un programma di comunicazione ambientale finalizzato a sensibilizzare l'opinione pubblica e a promuovere iniziative per la tutela delle risorse ambientali. Gli articoli 7 ed 8 recano disposizioni relative alla gestione delle aree marine protette; l'articolo 9 prevede l'istituzione del Parco del Circeo, mentre l'articolo 10 introduce modifiche alle competenze per la riforestazione in Calabria.

Particolarmente significativi risultano gli interventi previsti in materia di bonifica dei siti inquinati: infatti, l'articolo 11 inserisce le aree di Brescia-Caffaro, di Broni e di Falconara Marittima nell'elenco dei siti ad alto rischio ambientale, mentre l'articolo 12 prevede il rifinanziamento della bonifica di Portovesme. L'articolo 13, inoltre, contiene novità in ordine alle procedure da adottare per gli interventi nelle aree da bonificare; in particolare, si stabilisce che il Ministro dell'ambiente e del territorio, in alternativa alla procedura ordinaria di cui al decreto dello stesso Ministro n. 468 del 2001, individui il soggetto al quale affidare le attività di bonifica e di riqualificazione delle aree industriali interessate. Il comma 2 dello stesso articolo specifica che lo stesso Ministro dell'ambiente stipula uno o più accordi di programma che comprendono il piano di caratterizzazione dell'area, l'approvazione delle misure di messa in sicurezza, interventi di bonifica e l'approvazione del progetto di valorizzazione delle aree bonificate. Il comma 3 garantisce al soggetto affidatario il recupero dei costi delle operazioni di bonifica effettuate nelle aree che, ai sensi del comma successivo, sono acquisite al patrimonio disponibile dello Stato o degli enti territoriali. Il comma 6 esclude dalla partecipazione ai programmi di intervento i soggetti responsabili dell'inquinamento delle aree e dei siti, mentre il comma 7 precisa che dall'attuazione dell'articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri del bilancio dello Stato e degli enti territoriali competenti.

L'articolo 14 prevede l'istituzione del Reparto ambientale marino (RAM) del Corpo delle capitanerie di porto, mentre l'articolo 15 interviene sulla tutela della fascia costiera. I successivi articoli 16 e 17 intervengono in materia di rifiuti, proponendo, tra l'altro, una serie di modifiche al decreto legislativo n. 22 del 1997. L'articolo 18 reca alcune modifiche al decreto legislativo n. 152 del 1999, mentre l'articolo 19 è volto ad introdurre una proroga dei termini per l'adeguamento dell'impianto fognario relativamente ai comuni di Venezia e Chioggia. L'articolo 20 prevede la realizzazione di un piano di telerilevamento per il monitoraggio delle aree a rischio idrogeologico, mentre l'articolo 21 mira a modificare la destinazione dei proventi derivanti dalla tariffa del servizio di fognatura e di depurazione; l'articolo 22, poi, introduce modifiche in merito alle competenze sulla difesa del suolo con la definizione di un ruolo preminente assegnato al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Gli articoli 23 e 24 intervengono, rispettivamente, in favore delle imprese che po-

tranno usufruire di agevolazioni per investimenti ambientali e in ordine alla copertura finanziaria del provvedimento.

Il disegno di legge in esame, sulla base delle disposizioni illustrate, prevede interventi molto ampi, non percorrendo quindi la strada di un progetto organico per il quale – prosegue il relatore – non c'erano né i tempi né le disponibilità finanziarie. Del resto, da anni si riscontra in campo ambientale l'esistenza di una legislazione alquanto disorganica nella quale si sono stratificate innumerevoli normative; un punto di discontinuità rispetto a questo quadro è però rappresentato dall'esame di un apposito disegno di legge di iniziativa governativa (A.C. 1798) volto proprio a riordinare la normativa ambientale. Al di là di questo aspetto, va ricordato che nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati sono state avanzate da parte dell'opposizione alcune critiche al collegato riferite al suo carattere disorganico, alla carenza di fondi strutturali e alla inadeguatezza degli interventi previsti contro l'inquinamento atmosferico e il degrado idrogeologico. Su tali rilievi, si riserva di argomentare in sede di replica anche sulla base di eventuali osservazioni che dovessero emergere nel corso della discussione generale.

Con riferimento agli aspetti finanziari, dopo aver dato conto delle risorse rese disponibili per la protezione ambientale e per il Ministero dell'ambiente da parte dell'ultima manovra di finanza pubblica, il relatore ritiene che le lamentele sollevate sull'entità di tali risorse siano comuni a tutti i settori, ma che il Ministero dell'ambiente possa contare su risorse maggiori rispetto all'anno precedente. Inoltre, nel programma delle grandi opere il 70 per cento delle risorse è finalizzato a realizzare vie di comunicazione volte a ridurre l'inquinamento atmosferico; ciò è indice di un'attenzione particolare al problema ambiente. Infine, egli sottolinea la propria disponibilità ad esaminare eventuali interventi correttivi del testo, anche se manifesta la propria contrarietà ad un suo stravolgimento, nella considerazione che l'articolato è in buona sostanza condivisibile e che le risorse a disposizione non sono illimitate.

Il senatore GIOVANELLI richiama l'attenzione della Commissione sull'opportunità che sia presente il rappresentante del Governo nel corso dell'esame di un provvedimento così importante.

Il presidente NOVI fa presente al senatore Giovanelli che il sottosegretario Tortoli, delegato dal Ministro dell'ambiente a seguire l'esame del collegato ambientale, è impossibilitato a presenziare in quanto in missione all'estero; è stata comunque preannunciata la presenza del sottosegretario per i rapporti con il Parlamento Ventucci.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore RIZZI, dopo aver espresso il proprio apprezzamento per la relazione svolta dal senatore Manfredi, sottolinea l'importanza del provvedimento in esame che interviene su molte tematiche, a partire da quelle della tutela ambientale, che viene garantita anche attraverso un potenzia-

mento del NOE. Particolarmente significative risultano anche altre disposizioni, come quelle contenute nel comma 2 dell'articolo 3, relativamente alla promozione dei programmi di mobilità, nell'articolo 4, volto ad ottimizzare procedure e strumenti per la valutazione di impatto ambientale, nonché nell'articolo 6, mirante ad attuare un programma di comunicazione ambientale.

Con riferimento al problema della bonifica dei siti inquinati, è apprezzabile il fatto che il collegato ambientale abbia adottato un approccio innovativo in ordine all'attuazione degli interventi, anche se rileva che, pur con le modifiche introdotte dall'articolo 11, dall'elenco dei siti ad alto rischio ambientale di cui alla legge n. 426 del 1998 risulta ancora assente la regione Sardegna. La necessità di intervenire su queste problematiche è del resto resa ancor più urgente dai fatti che stanno avvenendo a Gela, con riferimento alla paventata chiusura degli impianti petrolchimici, il che dimostra che tanto in questa realtà, quanto in altre, i precedenti governi di centro-sinistra hanno notevoli responsabilità sulla mancata attuazione di misure incisive.

Il senatore ROTONDO, dopo aver lamentato l'inadeguatezza del collegato ambientale su alcune questioni, come quella relativa alla lotta all'inquinamento atmosferico, si sofferma sulle norme riguardanti la bonifica dei siti inquinati, facendo presente che la ventilata chiusura del petrolchimico di Gela ha innescato una serie di manifestazioni di protesta; su tale vicenda, auspica che il Governo e la Commissione vogliano intervenire prontamente per affrontare una situazione che ha pesanti ripercussioni anche sotto il profilo occupazionale.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE ritiene sorprendente che solo ora ci si accorga dell'esistenza di taluni problemi ambientali, come quelli riguardanti l'area di Gela. Infatti, vige una legislazione assai severa sulla regolazione delle emissioni di zolfo, e la stessa AGIP nel proprio programma ambientale, presentato nel 2000, ha confermato l'impegno ad adeguarsi a tutti gli *standards* previsti dalla legge. Avvenimenti come quelli relativi al petrolchimico di Gela vanno quindi considerati alla luce di un quadro tecnico e senza lasciarsi andare a reazioni emotive. Peraltro, trattandosi di vicende che si protraggono da molti anni, appare evidente che gli investimenti disposti in tali settori dal centro-sinistra non sono stati efficaci.

Il presidente NOVI evidenzia che il provvedimento in esame non ha la pretesa di disporre interventi radicali, ma misure che, sebbene apparentemente più modeste, risultano estremamente utili, ad esempio per quanto riguarda gli osservatori ambientali, o la bonifica dei siti inquinati; in tale ultimo settore, appare apprezzabile l'impostazione che, oltre a rispettare il ruolo delle autonomie locali, introduce elementi di efficienza e responsabilizzazione nella scelta dei soggetti a cui affidare i programmi di recupero e riqualificazione ambientale. Dopo aver manifestato qualche per-

plexità in ordine all'articolo 12, nel quale forse si è dato eccessivo spazio a rivendicazioni localistiche e all'articolo 5, volto a trasferire l'ICRAM all'APAT, esprime un giudizio positivo sul provvedimento in titolo, che testimonia lo sforzo effettuato dal Governo di razionalizzare nel miglior modo possibile le limitate risorse finanziarie disponibili.

Il senatore SPECCHIA, dopo aver dato atto al senatore Manfredi di aver svolto una relazione esaustiva, esprime un giudizio complessivamente positivo sul disegno di legge in esame che, rispetto al testo originario forse troppo snello, presenta, a seguito alle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, un articolato piuttosto vasto nel quale hanno trovato spazio interventi apprezzabili. L'approccio adottato non è stato quello di introdurre misure organiche nelle varie materie, bensì di prevedere interventi specifici, come ad esempio nel settore dei rifiuti, della difesa del suolo, delle aree marine protette nonché delle strutture preposte alla tutela ambientale. Tra le varie disposizioni, segnala l'importanza dell'articolo 13 che, anche venendo incontro alle esigenze manifestate da ampi settori industriali circa un chiarimento legislativo, interviene sulle procedure da seguire nella scelta del soggetto cui affidare l'opera di bonifica e riqualificazione dei siti inquinati.

Anche se i risultati del collegato ambientale sono sicuramente apprezzabili, ritiene che, se il Governo si esprimerà in tal senso, la Commissione potrà sicuramente fornire il proprio contributo esaminando eventuali proposte emendative.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 19 FEBBRAIO 2002

21ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 13,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

DISCUSSIONE SULLA DISCIPLINA DELLE TRIBUNE POLITICHE TEMATICHE NAZIONALI E REGIONALI, NONCHÉ SULLA DISCIPLINA DELL'ACCESSO REGIONALE, ED ESAME DI EVENTUALI RISOLUZIONI

Riferisce alla Commissione il deputato CAPARINI, il quale si sofferma in primo luogo sulla prima attuazione sperimentale delle tribune politiche tematiche, nel corso della quale furono realizzati cinque cicli (aprile 1998, ottobre-dicembre 1998, gennaio-marzo 1999, ottobre-dicembre 2000 e febbraio-marzo 2001) di trasmissioni diffuse con cadenza quindicinale per due giornate consecutive. La durata delle trasmissioni, collocate alle 23 o alle 13,25, variava dai trenta ai sessanta minuti.

L'ascolto medio di queste trasmissioni era stato piuttosto soddisfacente anche se sicuramente, come dimostrano i dati degli ascolti della trasmissione diretta del *question time* e del TG Parlamento, esiste un pubblico potenziale ancora più vasto.

Per quanto riguarda le tribune tematiche regionali, nel 2000 è stato realizzato un ciclo di trasmissioni sperimentali della durata di trenta minuti ciascuna nel periodo ottobre-novembre.

Gli elementi di criticità di queste trasmissioni, evidenziati in particolare nella recente audizione del direttore delle Tribune e dei servizi parla-

mentari, dottoressa Buttiglione, e del vicedirettore, dottor Camilli, vanno individuati in primo luogo nella mancanza di abitudine e prevedibilità dell'appuntamento televisivo – che, ove garantita, potrebbe consentire una buona fidelizzazione degli spettatori anche in orari di non particolare pregio – nella attuazione troppo puntigliosa del principio del pluralismo, che ha determinato la realizzazione di tribune con un numero troppo elevato di partecipanti, e nei criteri di scelta delle tematiche.

Sulla base di tali considerazioni a parere del relatore sarebbe opportuna una revisione della deliberazione della Commissione del 5 ottobre 2000 che tenga conto in primo luogo della necessità di un'applicazione meno pedissequa dei criteri del pluralismo. Nel corso dell'audizione della dottoressa Buttiglione e del dottor Camilli erano emerse soluzioni diverse: alcuni infatti ritengono che le tribune debbano tener conto del carattere ormai bipolare del sistema politico italiano, fatta salva la opportunità che le coalizioni di maggioranza ed opposizione stabiliscano al loro interno una turnazione affinché le posizioni di ogni partito, pur non rappresentate su ogni singolo tema, abbiano però espressione nelle tribune nel corso dell'intero ciclo di programmazione; altri hanno sottolineato come lo schema debba tener conto della presenza di due diverse posizioni: quella dell'Ulivo e quella di Rifondazione Comunista che hanno spesso posizioni assolutamente diverse.

Più fondata, a suo parere, è l'idea di chi ritiene che la soluzione debba essere ricercata di volta in volta invitando alle singole tribune i soggetti politici più direttamente coinvolti sul tema in discussione e che possono quindi meglio rappresentare le diverse sensibilità esistenti nel Paese, salvo realizzare un equilibrio complessivo che consenta a tutti i partiti di partecipare nell'intero ciclo di trasmissioni.

Occorrerebbe poi valutare la possibilità di rinnovare le formule ed i linguaggi della tribuna in modo da renderla maggiormente fruibile e interessante per il pubblico, ad esempio facendo precedere al dibattito un breve approfondimento giornalistico della tematica in discussione.

Infine occorre garantire la programmazione di cicli di tribune di lungo periodo.

Il relatore fa poi presente di avere in corso un lavoro di approfondimento con i Corecom ed i Corerat riguardo alle problematiche delle tribune tematiche regionali. Si può però già fin d'ora affermare che oltre ad incontrare gli stessi problemi di quelle nazionali, in particolare per quanto riguarda la proliferazione dei soggetti politici aventi diritto a partecipare, queste tribune hanno sofferto di una procedura eccessivamente centralizzata, specialmente in fase di iniziativa, che ostacola l'emergere di tematiche di effettivo interesse locale.

Il relatore si sofferma quindi sulla situazione dell'accesso radiotelevisivo regionale. Egli ricorda in primo luogo come negli ultimi cinque anni – a seguito della delibera del dicembre 1997 con cui la Sottocommissione permanente per l'accesso suggerì il passaggio dalla vecchia formula dello spazio autogestito dalle associazioni a quello di un vero e proprio programma di informazioni realizzato da queste con la collaborazione della

RAI – queste trasmissioni abbiano conosciuto un successo crescente, specialmente nella loro formula televisiva, dal momento che è invece tuttora insufficiente la conoscenza delle associazioni della possibilità di avvalersi del mezzo radiofonico o della pubblicazione di pagine di televideo.

Purtroppo è restata sostanzialmente irrealizzata la possibilità per le associazioni che operano in ambito locale o regionale di fruire degli spazi riservati all'accesso sulle sedi regionali della RAI, che oltretutto non godono delle stesse disponibilità di risorse per la realizzazione di programmi su cui può contare l'accesso nazionale. Attualmente la Toscana è l'unica regione a garantire una programmazione televisiva continua con cadenza settimanale (martedì ore 8,30) mentre la Liguria ha una programmazione discontinua sia televisiva, anche questa il martedì alle ore 8,30, sia radiofonica il sabato alle ore 14. Il Friuli infine ha una programmazione discontinua e solo radiofonica.

Anche su questi problemi il relatore ritiene necessario un confronto con i Corecom ed i Corerat.

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, nel rinviare la discussione sulla relazione alla prossima seduta, ringrazia il deputato Caparini per la sua pregevole relazione, che ha tra l'altro posto in rilievo il problema della conoscibilità delle possibilità di accesso radiotelevisivo da parte delle associazioni, che si inquadra in un più generale problema della comunicazione istituzionale ai cittadini che investe certamente anche questa Commissione.

Si associano alle parole di apprezzamento espresse dal Presidente i deputati GENTILONI SILVERI, BUTTI e BERTUCCI, i quali ultimi sottolineano la necessità di diffondere la conoscenza sulle possibilità offerte dall'accesso radiotelevisivo sulla natura stessa di questa istituzione, spesso poco nota anche a persone che operano nel mondo della comunicazione.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente PETRUCCIOLI convoca la Commissione per le ore 14 di domani, mercoledì 20 febbraio 2002 per il seguito della discussione sulle tribune politiche tematiche nazionali e regionali, nonché sulla disciplina dell'accesso regionale, ed esame di eventuali risoluzioni.

La seduta termina alle ore 14,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o simile**

MARTEDÌ 19 FEBBRAIO 2002

7ª Seduta

Presidenza del Presidente
Roberto CENTARO

La seduta inizia alle ore 11,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Comunico che sono giunti documenti, il cui elenco è in distribuzione, e che sono acquisiti agli atti dell'inchiesta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore VIZZINI interviene per richiamare l'attenzione sulle allarmanti notizie di stampa concernenti l'esistenza di macelli clandestini in Sicilia e in Calabria gestiti dalla mafia. Chiede pertanto un interessamento della Commissione in considerazione delle gravi implicazioni del fenomeno, anche con riferimento alla tutela della salute dei cittadini.

Si associano i senatori BATTAGLIA e FLORINO, il quale sottolinea anche la particolare situazione dell'ordine pubblico in Campania.

Il PRESIDENTE assicura che delle richiamate questioni si occuperà l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in sede di programmazione dei lavori della Commissione.

SVOLGIMENTO DELLA REPLICA DEL PRESIDENTE

Il Presidente ringrazia tutti i componenti della Commissione che hanno partecipato al dibattito per l'utile contributo apportato ai lavori. Osserva che l'attuale Commissione si troverà ad affrontare argomenti già

esaminati nella scorsa legislatura, poiché i filoni originari dell'attività della criminalità organizzata sono rimasti gli stessi, anche se altri si sono aggiunti: occorrerà pertanto un approccio diverso che prenda atto dell'evoluzione del fenomeno, cercando, attraverso il confronto, di trovare una sintesi, per giungere ad un risultato efficace. Si tratta quindi non solo di rappresentare il quadro della situazione al Paese, ma soprattutto di presentare soluzioni di carattere legislativo, come prevede la legge istitutiva della Commissione. A tal fine, al dibattito in sede plenaria sulle questioni di carattere generale si affiancherà l'attività dei Comitati, per i necessari approfondimenti istruttori, con l'obiettivo di riferire poi alla Commissione in termini propositivi. Lo scopo è arrivare a sottoporre al Parlamento proposte legislative che, supportate da un ampio consenso, possano avere un *iter* rapido. Per ottenere tale risultato, il confronto politico anche fra culture diverse sarà inevitabile, ancorchè necessario, ma dovrà essere anche costruttivo, lasciando fuori da questa sede le polemiche contingenti che agitano il dibattito politico nazionale. Apprezza a tale proposito l'intendimento, emerso in tutti gli interventi, di avviare un lavoro comune, sereno e soprattutto proficuo. Richiama poi l'attenzione sulla necessità di valutare le vicende del passato e del presente con il necessario equilibrio, per evitare che il peso mediatico e politico della Commissione possa influire sulle indagini in corso. Accenna quindi brevemente a talune tematiche di prioritaria importanza emerse nel corso del dibattito. In merito al problema degli appalti, andranno ipotizzate modifiche legislative dirette a realizzare controlli efficaci, affinché le risorse necessarie per le opere e le infrastrutture, soprattutto nel Meridione, non finiscano nella disponibilità della mafia. Va poi affrontato il problema della estrema farraginosità delle procedure concernenti i patrimoni mafiosi. Ribadita l'assoluta contrarietà all'ipotesi della dissociazione, richiama l'attenzione sia sulla necessità di un riesame dell'articolo 41 *bis*, per assicurare l'efficacia della norma nel rispetto della dignità umana, sia sulla vicenda dei collaboratori di giustizia, per verificare se le norme vigenti rispondano alla *ratio* che ha suggerito le modifiche introdotte nella scorsa legislatura. Sottolinea poi l'importanza dell'affermazione che la cultura della legalità passi attraverso le scuole e, a tale proposito, rende noto di aver avuto un incontro con il ministro della pubblica istruzione Moratti che ha aderito alla sollecitazione di introdurre nelle scuole la materia dell'educazione civica, intesa proprio come educazione alla legalità. Con riferimento al problema dell'illegalità diffusa sul territorio (spesso emerso nel corso della discussione) rileva che gli abusi e le manifestazioni di microcriminalità, anche se possono apparire di poco spessore rispetto ai grandi traffici internazionali, disvelano i sintomi della carenza o dell'assoluta mancanza del controllo del territorio da parte dello Stato. Questa tematica è poi strettamente correlata alla questione delle latitanze eccellenti: a tale proposito sottolinea che la lotta alla mafia non si esaurirà con le catture dei capi mafiosi, perché occorrerà incidere sul territorio per eliminare anche l'esercito. La Commissione dovrà interrogarsi anche sulla legge concernente lo scioglimento delle amministrazioni comunali per infiltrazione mafiosa, in modo da accentuare la vi-

gilanza ed il controllo ed evitare che siano i funzionari a determinare l'aggiudicazione illegittima senza essere attinti dal conseguente provvedimento di scioglimento. Con riferimento al racket, l'estorsione, l'usura e la prostituzione, esprime l'avviso che sarebbe opportuno che le associazioni di categoria di qualsiasi livello prendessero anch'esse l'iniziativa di indicare ai loro affiliati il percorso della legalità e di partecipare al dibattito, al fine di sostenere in modo concreto le associazioni antiracket. Drammatico poi è il problema minorile che si può affrontare in primo luogo, dal punto di vista penale e processuale, con riferimento all'utilizzazione da parte della criminalità organizzata degli infraquattordicenni in quanto non imputabili. Nello stesso tempo però i minori sono anche vittime – più indifesi degli adulti – della criminalità organizzata, nel momento in cui vengono costretti alla pedofilia e alla prostituzione. Un'attenzione particolare va dedicata anche alle regioni del centro-nord, considerando che la criminalità organizzata è sempre più transnazionale e a tal fine occorrerà incentivare la cooperazione e l'assistenza giudiziaria per costruire quello spazio giuridico europeo che passa attraverso l'armonizzazione dei diritti sostanziali e procedurali. In merito rende noto di aver di recente partecipato, in rappresentanza del Senato, alla Conferenza dei Parlamenti dell'Unione europea che ha adottato una importante dichiarazione per la lotta al riciclaggio – nota come dichiarazione di Parigi – che, attraverso il consolidamento di *Eurojust* consentirà la circolazione delle informazioni, il coordinamento delle indagini e quindi maggiore assistenza e cooperazione giudiziaria. Tutto ciò non dovrà comunque far trascurare le realtà locali, in quanto la loro conoscenza consente di verificare in loco esigenze e correttivi da prospettare in un ambito più generale.

Concludendo la propria replica, il Presidente esprime l'augurio che la Commissione, muovendo da un ampio bagaglio di esperienza, riesca a individuare soluzioni legislative innovative e che nel corso dei suoi lavori, con il contributo di tutti i componenti, il dibattito sia sempre sereno, caratterizzato dalla più ampia dialettica politica.

La seduta termina alle ore 11,55.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della
convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e
di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol

MARTEDÌ 19 FEBBRAIO 2002

Presidenza del Presidente
Alberto DI LUCA

La seduta inizia alle ore 13,30.

(Il Comitato approva il processo verbale della seduta precedente)

Comunicazioni del Presidente relative alle missioni di studio effettuate presso le sedi Europol de l'Aja e di Roma

Il deputato Alberto di LUCA, *Presidente*, informa dei contatti da lui avuti con la rappresentanza diplomatica spagnola in Italia.

Ricorda altresì che, nella riunione di martedì 12 febbraio scorso, l'Ufficio di presidenza del Comitato, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di svolgere una missione di studio a Strasburgo, presso la sede del Sistema Informativo Schengen. Acquisite le necessarie autorizzazioni dei Presidenti delle Camere, la missione potrebbe aver luogo giovedì 28 febbraio o, più probabilmente, giovedì 7 marzo. Sollecita pertanto i rappresentanti dei gruppi a far pervenire le relative designazioni, ed avverte che, per ragioni logistiche e di sicurezza, nell'organizzazione delle missioni la designazione dei componenti e la loro eventuale sostituzione dovranno essere comunicate alla segreteria del Comitato con congruo anticipo.

Ricorda quindi, come già aveva comunicato all'Ufficio di presidenza nella medesima riunione del 12 febbraio scorso, di aver conferito al senatore Bedin l'incarico di riferire al Comitato sulla visita alla sede Europol de l'Aja (in aggiunta alle comunicazioni su tale visita che egli stesso aveva reso al Comitato nella seduta plenaria precedente), ed al deputato Tarantino l'incarico di riferire sulla visita alla sede dell'Unità nazionale Europol di Roma. Ciascuno dei relatori ha predisposto una relazione

scritta che, non essendovi obiezioni, potrà essere pubblicata in allegato ai resoconti della seduta odierna.

(Il Comitato conviene)

Il deputato Giuseppe TARANTINO (FI) illustra la relazione da lui predisposta in riferimento alla visita effettuata il 31 gennaio scorso all'Unità nazionale Europol di Roma, e sottolinea il rilievo delle specifiche questioni emerse (*Vedi allegato 1*).

Il deputato Alberto di LUCA, *Presidente*, in riferimento a tali questioni, richiama in particolare il problema dell'effettivo conferimento di informazioni e notizie da parte delle Unità nazionali Europol alla struttura comunitaria, e, richiamandosi ad un quesito posto dal senatore Moro nel corso di quella visita, il problema della possibilità di utilizzare almeno in parte nel sistema Europol l'esperienza maturata con Interpol.

Il senatore Tino BEDIN (Mar-DL-U) illustra la relazione predisposta in riferimento alla visita effettuata il 15 ed il 16 gennaio scorso alla sede Europol de l'Aja, facendo presente di aver predisposto il testo anche in riferimento alle esigenze di conoscenza ed informazione dei parlamentari che non fanno parte del Comitato (*Vedi allegato 2*).

Il senatore Francesco MORO (LNP), dopo aver formulato una richiesta di chiarimento riferita al testo della relazione, richiama l'attenzione del Comitato sulla problematicità dell'interazione tra la banca-dati relativa ad Europol e quella relativa all'attuazione dell'Accordo di Schengen, oggetto della prossima missione di studio a Strasburgo.

Il deputato Alberto di LUCA, *Presidente*, dopo aver richiamato le ragioni tecniche che renderebbero verosimilmente problematica la piena integrazione tra i due archivi, fa presente che, in ogni caso, tale questione potrà costituire uno degli argomenti da affrontare nel corso della prossima missione.

Anticipa quindi al Comitato, riservandosi di fornire più dettagliate indicazioni, che proporrà all'Ufficio di presidenza la calendarizzazione di un incontro con la Commissione del Parlamento europeo e con il commissario europeo competenti sulle materie dell'Accordo di Schengen e del funzionamento di Europol.

Dichiara quindi concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle ore 14,20.

ALLEGATO 1

RELAZIONE SULLA MISSIONE DI STUDIO EFFETTUATA PRESSO
LA SEDE DELL'UNITÀ NAZIONALE EUROPOL IN ROMA

In data 31 gennaio 2002 il Comitato, attuando la programmazione dei lavori convenuta nella riunione dell'Ufficio di presidenza del 14 dicembre scorso, ha compiuto la seconda missione di studio riferita al funzionamento della struttura Europol, recandosi nella sede dell'unità nazionale (UNE), in Roma.

Scopo della visita, al pari di quella precedentemente effettuata alla sede de l'Aja, è stato quello di conoscere il funzionamento della struttura, del ruolo e dei compiti ad essa attribuiti.

La delegazione era guidata dal Presidente del Comitato, on. Alberto di Luca; di essa facevano parte i senatori Tino Bedin, Giampaolo Bettamio, Graziano Maffioli e Francesco Moro, nonché il deputato Goffredo M. Bettini ed il sottoscritto relatore, onorevole Giuseppe Tarantino.

Interlocutori per la struttura sono stati il dottor Rodolfo Ronconi, Direttore del Servizio di cooperazione internazionale di polizia, ed il Direttore dell'Unità nazionale Europol, il generale dell'Arma dei Carabinieri Antonio Gagliardo.

Dopo un cenno di sintesi sull'attuazione delle disposizioni delle principali fonti normative che disciplinano la materia (oltre al Trattato di Maastricht, la Convenzione istitutiva Europol del 1995, ed il decreto interministeriale nazionale, del 1996, che ha costituito l'unità nazionale), gli oratori hanno messo in rilievo la natura specifica dell'unità nazionale per il miglioramento dell'efficacia dei servizi competenti degli Stati membri, nonché l'impulso ed il coordinamento delle attività di prevenzione e repressione svolte dalle forze di polizia nazionali. Le materie di competenza della unità nazionale non sono diverse da quelle attribuite, dalle convenzioni internazionali, alla competenza di Europol: il contrasto del traffico di stupefacenti, di materiale radioattivo, il contrasto all'immigrazione clandestina, alla tratta di esseri umani, al traffico illecito di veicoli. Di specifico interesse negli ultimi mesi sono risultate le attività di lotta al terrorismo internazionale, e di prevenzione della contraffazione monetaria legata all'introduzione della moneta unica europea.

Analogamente, i criteri di attivazione della struttura nazionale non sono diversi da quelli convenuti in per il funzionamento dell'istituto in sede comunitaria: i casi presi in esame devono rientrare nelle materie comprese in quelle di competenza del mandato (peraltro, in via di allargamento), deve riscontrarsi il coinvolgimento di almeno due Stati membri in ciascun singolo caso; devono sussistere indizi concreti dell'esistenza di una struttura criminale.

Come per la struttura comunitaria, anche il funzionamento dell'Unità nazionale presuppone l'esistenza di una serie di archivi, anche contenenti dati personali, i quali vengono trattati da un gruppo ristretto di persone.

Gli ufficiali di collegamento che prestano la loro attività nella sede dell'Aja di Europol sono funzionalmente dipendenti dall'Unità nazionale. L'Unità, inserita nell'ufficio del vice capo della Polizia, è a composizione interforze, e nel periodico avvicendamento del Direttore si seguono criteri di alternanza tra la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di finanza. Essa è articolata in sezioni, competenti per il traffico di materiale radioattivo, la contraffazione monetaria; per il riciclaggio di danaro; per il traffico di sostanze stupefacenti; per l'immigrazione clandestina ed il traffico di esseri umani; per la lotta alla criminalità organizzata. Ulteriori attività, come la lotta al terrorismo internazionale, possono risultare di competenza «trasversale» a varie sezioni.

In sintesi, l'Unità nazionale fornisce informazioni o risposte alle richieste di Europol, utilizzando le informazioni ricevute. I dati acquisiti in tale ambito possono non essere trasmessi qualora la trasmissione arrechi pregiudizio agli interessi nazionali o alla sicurezza dello Stato, o se la diffusione dei dati rischia di compromettere la sicurezza delle persone o il buon esito di indagini in corso.

Il flusso informativo, a sua volta, utilizza in ambito nazionale alcuni specifici referenti preferenziali in rapporto alle singole materie. In tal modo, la lotta alla criminalità organizzata si avvale della collaborazione delle Direzione investigativa antimafia, la lotta al riciclaggio della collaborazione della Guardia di finanza, mentre le competenze in materia di traffico di materiale radioattivo, di contraffazione monetaria, nonché in materia di immigrazione clandestina, tratta di esseri umani, e porno-pedofilia sono, rispettivamente, di competenza dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato.

Nel corso del dibattito, la maggior parte delle richieste di chiarimento hanno riguardato l'effettivo e concreto grado di collaborazione nello scambio di informazioni tra le diverse strutture dei singoli Stati membri, anche in riferimento alla discrezionalità di fatto che può caratterizzare la decisione di mettere in comune determinate informazioni di interesse investigativo, in luogo del mantenerle riservate. In proposito, è stato fatto

riferimento, anche nelle risposte, alla possibilità di ulteriore miglioramento delle forme di collaborazione istituzionale.

La missione si è conclusa con una visita alle strutture operative dell'Unità nazionale, nel corso della quale è stato possibile assistere a casi di concreta attivazione.

Giuseppe TARANTINO

ALLEGATO 2

RELAZIONE SULLA MISSIONE DI STUDIO EFFETTUATA PRESSO
LA SEDE EUROPOL DE L'AJA

La circolazione dell'euro ha già in precedenza accresciuto ed è destinata ad accrescere ulteriormente il ruolo di Europol. Un esempio è costituito dall'uso dell'euro per le transazioni illecite da parte della criminalità organizzata: potranno essere portate a termine operazioni finanziarie illecite, evitando di effettuare operazioni di cambio, necessarie per i reinvestimenti dei capitali. Risultati positivi da parte degli investigatori si erano potuti ottenere proprio analizzando le transazioni e le operazioni multiple effettuate presso uffici di cambio sospetti. Dal primo gennaio 2002 però tutto ciò non avviene più e si può già pensare ai grossi quantitativi di «NarcoEuro» che, provenienti dai vari Stati Europei, raggiungeranno le Americhe come pagamento di partite di droga.

La constatazione viene dal Dipartimento crimini finanziari di Europol nella sede de l'Aja.

Una nuova modalità operativa si richiede quindi ad Europol, che del resto proprio dall'euro ha trovato motivazione per perfezionare alcuni strumenti tecnici e per adeguare la sua organizzazione.

Proprio nel settore della contraffazione monetaria Europol ha fatto iniziare l'attività della sua Banca Dati EIS, «Europol Information System».

L'utilizzo di EIS, iniziato di recente, è stato preceduto dal rafforzamento della Unità di lotta alla contraffazione, in un percorso che ha coinvolto tutti gli Stati membri, prima creando l'«Euro Projet Team», per essere adeguati a ricevere l'estensione del mandato alla contraffazione monetaria (il 29 aprile 1999) ed essere quindi operativa dal primo luglio dello stesso anno.

Essendo avvenuta a metà gennaio, cioè nel pieno del «change-over» dell'euro, la visita di verifica del Comitato parlamentare Schengen alla sede di Europol a l'Aja, si è naturalmente soffermata su questo aspetto dell'attività di Europol. Qui è stata creata una struttura di coordinamento tra le Forze di polizia europee chiamata «Eurorisk», ove confluiscono tutte le informazioni a livello europeo riguardanti significativi avvenimenti criminali in riferimento alla moneta unica. L'esperienza acquisita nel periodo del «change-over» sarà evidentemente utilizzata da un servizio destinato a diventare permanente.

Essendo la prima visita del Comitato nella XIV Legislatura, la missione a l'Aja ha consentito ai parlamentari di verificare l'attuazione più generale dei compiti che la Convenzione affida ad Europol e di acquisire

elementi per eventuali proposte di ampliamento o di perfezionamento della Convenzione stessa.

Va ricordato che Europol, inserito nel Terzo Pilastro dell'Unione Europea, può attivarsi ed interferire con i Paesi partecipanti solo se offre loro un valore aggiunto che sia di comune interesse e non può invece attivarsi quando una materia riguarda esclusivamente i rapporti fra due Paesi.

Proprio per essere, insieme ad Eurojust, l'unica istituzione del Terzo Pilastro, Europol ha dovuto creare una propria normativa, ad esempio per il trattamento del personale.

Attualmente Europol non ha poteri esecutivi: sono gli Stati membri a dirigere direttamente le attività investigative, cui Europol può dare valore aggiunto in termini di ausilio tecnico e di analisi.

Europol si pone come punto di riferimento per il coordinamento delle attività investigative. È stato così possibile seguire, ad esempio, carichi di droga che hanno attraversato vari Paesi membri, fino all'arresto dei trafficanti e al sequestro della droga.

Il sistema di scambio informativo attraverso gli Ufficiali di collegamento dei 15 Stati membri consente di superare i tempi lunghi delle procedure, arrivando anche allo scambio informativo in tempi reali.

Europol aggiunge la strumentazione. Si è accennato al sistema EIS, appena entrato in funzione: si tratta di una banca dati innovativa che consente immissione di dati ed interrogazioni nelle lingue degli Stati membri.

In merito all'immissione delle informazioni, è stato fatto osservare ai parlamentari italiani che risulta in regresso, rispetto al passato, l'esistente e normale gelosia, da parte delle varie Forze di Polizia, sulle informazioni delle quali sono in possesso: il valore aggiunto della comune gestione delle informazioni viene sempre più apprezzato.

Il Comitato parlamentare italiano ha potuto poi vedere il Dipartimento che si occupa delle informazioni provenienti dalle cosiddette «fonti aperte», cioè disponibili a tutti (come giornali e agenzie di stampa) che vengono rese utili al fine delle indagini e della prevenzione.

La struttura operativa di Europol si dimostra duttile. Si è già detto dell'euro, ma altrettanto è avvenuto con il terrorismo.

La «Task Force sul terrorismo», voluta dal Consiglio europeo a seguito degli attentati dell'11 settembre, secondo quanto è stato riferito, gode, dopo quattro mesi, di considerazione e di peso in ambito internazionale. Tuttavia, proprio la velocità con cui cambiano le situazioni esterne evidenzia problemi sulla trasmissione e sulla ricezione delle notizie e di informazioni sulle organismi da tenere sotto controllo. Non è ancora completo il coordinamento all'interno della Task Force e tra le diverse Forze di Polizia dei Paesi che hanno contribuito alla costituzione del gruppo.

In questo campo è assai importante il servizio di Analisi, che consente sia il contrasto che l'acquisizione di informazioni per la prevenzione di attentati.

L'Unità di Analisi di Europol è nata – nell'ambito della European Drug Unit (EDU) – nel 1994 con quattro analisti. Oggi dispone di 52 analisti che si dedicano sia all'Analisi strategica (rapporti sulla criminalità or-

ganizzata nell'ambito dell'Unione Europea, studi sulla valutazione della minaccia proveniente dalla criminalità organizzata albanese, russa, cinese ed di altra provenienza) sia all'Analisi Operativa (ricostruzione di organigrammi criminali, definizione dei ruoli, tutte seguite con maggiore frequenza).

In questo momento l'Analisi Operativa ha in corso un'attività investigativa nella quale sono da esaminare 100 mila pagine di informazioni: un lavoro possibile solo con gli avanzati sistemi di analisi del Dipartimento.

L'attività di Analisi ha dato un supporto determinante per le «High Impact Operations» effettuate per contrastare l'immigrazione, le bande di criminali motociclisti e le consegne controllate di droga.

Va tuttavia osservato che le procedure per attivare progetti operativi sono molte lunghe: ci vogliono almeno quattro mesi. Ciò dipende da una normativa di salvaguardia che non corrisponderebbe alle esigenze delle investigazioni. È stato fatto notare che, prima di eventuali modifiche della Convenzione, è sul terreno delle procedure che gli Stati membri potrebbero intervenire.

L'inizio del 2002 non ha segnato solo la «presa in carico» della moneta comune da parte di Europol, ma anche l'estensione del mandato di Europol a tutte le forme di crimine organizzato transnazionale. Questo ha consentito di far rientrare il grave fenomeno della porno-pedofilia nel traffico di esseri umani, già compreso nel mandato di Europol.

La Divisione «Crimine organizzato» di Europol è strutturata in Unità specializzate. Anche qui si tratta di una attività di analisi e di supporto tecnico. Nel contrasto allo spaccio delle droghe, ad esempio, è stato realizzato il «Logo Projet», che ha consentito di distribuire fino ai livelli di base delle Forze di Polizia un *data-base* con le caratteristiche chimico-fisiche delle pastiglie di *ecstasy* sequestrate in tutti i Paesi membri.

Altro settore che ha assorbito energie professionali e tecniche è il contrasto al traffico di autoveicoli. Anche in questo settore sono stati creati i *data-base* sui documenti degli autoveicoli rubati, e un altro per i sistemi di localizzazione e di controllo dei numeri di telaio su tutte le auto delle varie Case costruttrici.

Le capacità operative di Europol sono il frutto degli strumenti tecnici, ma anche degli insegnamenti e dei suggerimenti che i Paesi membri offrono. L'Italia, ad esempio, ha fornito e fornisce elementi importanti nel coordinamento alla lotta al crimine organizzato, proprio sulla base delle esperienze fatte direttamente.

Il contributo dell'Italia è ovviamente anche economico. Al bilancio di Europol, che è di 45 milioni di euro, l'Italia, in relazione al suo Pil, contribuisce con il 19 per cento dell'ammontare totale ed è il secondo contribuente, dopo la Germania, assieme a Francia e Regno Unito.

L'Italia ha un proprio Ufficio di Collegamento, diretto dal tenente colonnello dei Carabinieri Luciano Gavelli. Qui operano i rappresentanti delle tre Forze di Polizia italiane. È il veicolo attraverso il quale le richieste degli Stati membri arrivano alla Unità nazionale Europol di Roma.

Per quanto riguarda il personale direttamente dipendente da Europol, il reclutamento non avviene per quote, sulla base della contribuzione, ma da candidature provenienti dai vari Stati.

In merito al personale il Comitato parlamentare italiano ha chiesto ed avuto informazioni su vicende penali ed amministrative che hanno colpito Europol; vicende che – secondo il direttore – sarebbero superate.

Europol non è un sistema chiuso. Collabora con 24 Stati e sono stati ratificati sei accordi bilaterali con: Interpol, Norvegia, Islanda, Ungheria, Estonia e Usa.

Risulta urgente in questo quadro di collaborazione attivare procedure che consentano di ovviare all'impossibilità tecnica di integrazione tra Europol ed i sistemi SIS 1 e SIS 2 di Schengen.

Una stretta collaborazione con Eurojust dovrebbe essere facilitata dal previsto insediamento nella città de l'Aja anche di questo organismo. Si tratta di una prospettiva interessante, perché attualmente Europol ed Eurojust non presentano punti di contatto di nessun genere.

Tino BEDIN

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia

MARTEDÌ 19 FEBBRAIO 2002

Presidenza del Presidente
Maria BURANI PROCACCINI

La seduta inizia alle ore 14,20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, avverte che, sulla base di quanto deliberato nell'Ufficio di Presidenza del 31 gennaio ultimo scorso, acquisite le relative autorizzazioni, la Commissione parlamentare per l'infanzia potrà avvalersi delle seguenti consulenze:

dott.ssa Barbara Carbone, in qualità di consulente addetto alla comunicazione, per un periodo di tre mesi (11 febbraio-11 maggio 2002), con retribuzione di 3615,20 euro (pari a lire 7 milioni lordi);

dott.ssa Simonetta Matone, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni di Roma, in qualità di consulente legale, per un periodo di tre mesi (11 febbraio-11 maggio 2002), con retribuzione di 3615,20 euro (pari a lire 7 milioni lordi);

dott. Paolo Lavorini, in qualità di addetto stampa, per l'intero anno solare ed a titolo gratuito.

Ricorda che le prime due collaborazioni saranno in particolar modo finalizzate alla preparazione della Sessione straordinaria dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dedicata all'infanzia, che si svolgerà a New York dall'8 al 10 maggio e delle iniziative collaterali che la Commissione intenderà assumere in vista di tale Sessione.

La consulenza con il dottor Lavorini si articolerà durante l'intero anno solare in qualità di addetto alla comunicazione per tutte le iniziative della Commissione.

(La Commissione concorda).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull'abuso e lo sfruttamento dei minori – Audizione del professor Cesare Mirabelli, Presidente del Consiglio nazionale degli utenti, sul rapporto tra minori ed Internet

(Svolgimento e conclusione).

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, introduce il tema dell'audizione.

Il professor Cesare MIRABELLI svolge una relazione cui seguono domande e richieste di chiarimento di Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*.

Il professor Cesare MIRABELLI risponde ai quesiti che gli sono stati posti.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, ringrazia il professor Cesare MIRABELLI e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 19 FEBBRAIO 2002

44^a Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi e per le politiche agricole Scarpa Bonazza Buora.

La seduta inizia alle ore 14,15.

(1001-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, recante disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAFFIOLI riferisce sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 451, volte a meglio precisare l'applicazione delle disposizioni del codice penale militare di guerra, e propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione approva la proposta del relatore.

(1125) Conversione in legge del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale

(Parere alla 10^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore FALCIER ricorda che la materia della produzione, del trasporto e della distribuzione dell'energia è compresa fra quelle di competenza legislativa concorrente indicate all'articolo 117, terzo comma, della

Costituzione; la materia della produzione a livello non nazionale dell'energia, poi, rientra fra quelle residualmente attribuite alla competenza esclusiva delle regioni. Le disposizioni contenute nel disegno di legge in titolo, pertanto, dovrebbero ricondursi all'esigenza di affrontare una situazione di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica e di tutelare l'unità economica del Paese, nonché i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

Il presidente PASTORE evidenzia la necessità di individuare norme procedurali che assicurino l'effettività del principio di leale collaborazione tra regione e Stato cui deve ispirarsi l'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 120, comma secondo, della Costituzione.

Il sottosegretario GAGLIARDI dichiara a nome del Governo di condividere le osservazioni esposte dal relatore e dal Presidente.

La Sottocommissione conferisce, quindi, mandato al relatore ad esprimere un parere favorevole con le osservazioni emerse nel dibattito.

(893) *Disciplina dell'attività archeologica subacquea*

(Parere su testo ed emendamenti alla 7ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore BASILE ricorda che il disegno di legge in titolo riproduce analoghe iniziative presentate nel corso della XII e della XIII legislatura e corrisponde a una esigenza normativa sollecitata anche a livello internazionale.

Propone, quindi, di esprimere un parere favorevole, salvo l'osservazione inerente all'opportunità di riformulare i commi 2 e 3 dell'articolo 2 in termini di determinazione di principi fondamentali, considerando che l'abilitazione di operatore subacqueo, integrando una disciplina di professione, deve considerarsi compresa fra le materie che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, riconduce alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle regioni. Analoghe osservazioni riguardano gli emendamenti 2.3 e 2.4.

La Sottocommissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole, con osservazioni, avanzata dal relatore.

(848) *Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro*

(Parere su emendamenti alla 11ª Commissione. Esame. Parere in parte favorevole con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore FALCIER, dopo aver richiamato il parere non ostativo reso dalla Commissione sul testo del disegno di legge in titolo, propone di

esprimere, sugli emendamenti, un parere complessivamente favorevole, salvo talune osservazioni, su alcune proposte di modifica avanzate dal relatore e un parere non ostativo sui rimanenti emendamenti, nella misura in cui essi siano conformi alle suddette osservazioni.

In particolare, egli osserva che gli emendamenti 2.65, 4.30 e 5.84, investono materie di competenze regionale, come la formazione. L'emendamento 6.30, poi, soppressivo dell'articolo 6, impedirebbe, salvo esigenze di coordinamento con altri provvedimenti di recepimento, l'attuazione della direttiva 93/104/CE, in materia di orario di lavoro, in relazione alla quale l'Italia ha già subito diverse condanne, come è ricordato nella relazione al disegno di legge.

Motivi di perplessità suscitano inoltre gli emendamenti 9.31 e 11.2, che danneggerebbero l'organicità del provvedimento in esame estendendo il campo di applicazione ai rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, nonché l'emendamento 9.32, nella parte in cui esclude la possibilità di ricorso in giudizio in presenza di contratto di lavoro certificato.

La Sottocommissione approva, infine, la proposta avanzata dal relatore.

(3) DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE. – Norme a tutela dei disabili intellettivi, delle persone con sindrome di Down o altra disabilità genetica o portatrici di altro handicap e a sostegno del volontariato

(Parere alla 12ª Commissione. Esame. Parere favorevole condizionato)

Il relatore MAFFIOLI, dopo avere illustrato il disegno di legge, a suo avviso meritevole di particolare attenzione, osserva che la materia della tutela della salute è ricondotta dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni, per cui sarebbero incompatibili con il dettato costituzionale alcune disposizioni legislative di dettaglio contenute nel disegno di legge, ad esempio, quelle dell'articolo 5, comma 2.

Propone, pertanto, l'espressione di un parere favorevole condizionato, in particolare, ad una riformulazione del provvedimento volta ad enucleare i principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente, spettando per il resto alle regioni la potestà legislativa in tali materie, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, nonché a determinare, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

La Sottocommissione conferisce, quindi, mandato al relatore a redigere un parere favorevole condizionato in termini proposti.

La seduta termina alle ore 14,40.

DIFESA (4^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 19 FEBBRAIO 2002

6^a seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Gubert, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 13^a Commissione:

(1121) Disposizioni in materia ambientale, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 19 FEBBRAIO 2002

47^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino e per l'istruzione, l'università e la ricerca Cal-doro.

La seduta inizia alle ore 15,40

(1000-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, recante proroga di termini in materia di sospensione di procedure esecutive per particolari categorie di locatari e di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FERRARA fa presente che si tratta del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 450 del 2001, in materia di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo e di copertura assicurativa per le imprese di trasporto aereo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO concorda con il relatore.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

(1125) Conversione in legge del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale

(Parere alla 10^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MORO fa presente che si tratta del decreto-legge n. 7 del 2002, in materia di sistema elettrico nazionale. Per quanto di competenza, segnala che, con riferimento all'articolo 1, comma 1, sembrano necessari chiarimenti in ordine agli effetti finanziari negativi che potrebbero derivare dalla sostituzione delle previgenti procedure amministrative (e, in particolare, delle concessioni) con una autorizzazione unica, posto che verrebbe fatto salvo il solo pagamento del diritto annuale della legge n. 504/1995. Occorre, inoltre, valutare gli effetti del successivo comma 5 e, in particolare, quelli derivanti dalla sospensione del pagamento da parte dell'ENEL dei contributi destinati alle opere di urbanizzazione secondaria, il cui onere resterebbe quindi a carico dei comuni. Segnala, infine, che, con riferimento alla sospensione dell'efficacia dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1988, la relazione tecnica evidenzia i «notevoli risparmi economici dovuti alla mancata operatività delle commissioni ivi previste».

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in relazione alle osservazioni svolte sul comma 1 dell'articolo 1 del decreto, precisa che lo strumento dell'autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica non è innovativo, ma è già disposto dall'articolo 8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che appunto prevede un'autorizzazione unica, valida anche per le opere connesse e per le infrastrutture indispensabili all'esercizio dell'impianto. Aggiunge, inoltre, che la produzione di energia non era sottoposta a concessione, ma solo ad un'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'industria (ora dal Ministero delle attività produttive), già sostitutiva di una serie di licenze ed autorizzazioni ambientali ed urbanistiche. Quanto agli effetti derivanti dalla sospensione del pagamento dei contributi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria, sottolinea che l'articolo 15 della legge n. 393 del 1975 prevede solamente una modalità particolare di pagamento degli oneri di urbanizzazione secondaria da parte dell'ENEL; il contributo di 2.200 lire (indicizzate) per chilowatt di potenza nominale installato è, infatti, da considerarsi sostitutivo degli obblighi previsti dalla legislazione ordinaria. L'applicabilità di detta norma, che, peraltro, si riferisce solo all'ENEL ed è spiegabile solo nell'ambito delle particolari procedure localizzative previste dalla citata legge del 1975, appare dubbia in un contesto di libero mercato. In ogni caso, nel nuovo sistema, il produttore rimarrebbe comunque sottoposto alla legislazione ordinaria in materia urbanistica. In relazione ai risparmi di spesa derivanti dalla sospensione dell'allegato IV al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988, ricorda che, in base a tale norma, la valutazione di impatto ambientale per le centrali dell'ENEL è affidata, oltre che alla commissione per le valutazioni di

impatto ambientale, a due commissioni costituite *ad hoc* per ciascun progetto da sottoporre a valutazione: una commissione tecnica, integrata da rappresentanti di varie amministrazioni ed enti, ed una commissione d'inchiesta pubblica, composta da rappresentanti di enti locali e territoriali e presieduta da un Presidente di sezione del Consiglio di Stato. Poiché le spese per il funzionamento di tali commissioni gravano sul bilancio dello Stato ed il Ministero dell'ambiente ha finora esteso l'applicazione di tale procedura anche ai progetti presentati da soggetti diversi dall'ENEL, la sospensione disposta dal decreto rappresenta senz'altro un significativo risparmio di spesa, oltre che una notevole semplificazione amministrativa.

Dopo che i senatori FERRARA e CURTO hanno chiesto ulteriori chiarimenti al rappresentante del Governo sugli effetti della sospensione dell'articolo 15 della legge n. 393 del 1975, il senatore MORANDO chiede che siano acquisiti ulteriori elementi conoscitivi sugli effetti finanziari del provvedimento. In particolare, il Governo dovrebbe precisare se, oltre all'autorizzazione unica, sono attualmente previste altre concessioni o autorizzazioni a titolo oneroso; a tale proposito, chiede se il pagamento del diritto annuale, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 504 del 1995, fatto salvo dall'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame, sia l'unico pagamento previsto a legislazione vigente. Evidenzia, poi, che dalla sospensione dell'efficacia dell'articolo 15 della legge n. 393 del 1975 potrebbero derivare minori entrate per i comuni, posto che il contributo dovuto in base a tale disposizione dovrebbe essere senz'altro superiore a quello previsto dalla ordinaria normativa urbanistica. Occorrerebbe, infine, una precisa quantificazione dei risparmi previsti dalla relazione tecnica, a seguito della mancata istituzione ed operatività delle commissioni di cui all'allegato IV, anche al fine di valutare se essi siano sufficienti a compensare gli oneri derivanti dal provvedimento.

Dopo una breve replica del sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO ed ulteriori precisazioni dei senatori MORANDO e FERRARA, il senatore MICHELINI chiede che il Governo fornisca maggiori chiarimenti sulla portata delle disposizioni contenute nel decreto, al fine di valutare meglio gli effetti finanziari che possono prodursi anche per il bilancio delle regioni a statuto speciale e a statuto ordinario.

Il presidente AZZOLLINI propone, quindi, di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, al fine di consentire al Governo un approfondimento delle questioni emerse nel corso della seduta, con particolare riferimento alla sospensione del pagamento del contributo alle opere di urbanizzazione secondaria.

Conviene la Sottocommissione.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (n. 79)

(Osservazioni alla 7^a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore FERRARA fa presente che si tratta dello schema di decreto legislativo concernente il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Per quanto di competenza, occorre valutare l'effettività della clausola di invarianza degli oneri contenuta nel comma 2 dell'articolo unico. A tale riguardo, segnala che tale condizione può realizzarsi solo nel presupposto che la normativa vigente in materia già contempli gli incrementi delle dotazioni organiche indicati nello schema di regolamento. Sembrerebbe pertanto necessario acquisire appositi elementi aggiornati di quantificazione, ricordando, a tale proposito, che il provvedimento in oggetto reitera parzialmente il contenuto di uno schema di regolamento presentato nella passata legislatura (n. 667), per il quale fu richiesta la predisposizione della relazione tecnica.

Il sottosegretario CALDORO evidenzia che il provvedimento in esame intende offrire una soluzione rapida e transitoria alla necessità di disciplinare opportunamente gli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, istituito all'inizio dell'attuale legislatura per effetto delle disposizioni della legge n. 300 del 1999. In base alla legislazione vigente, infatti, al Ministero unificato potrebbero applicarsi soltanto le norme relative all'ex Ministero dell'università e non anche le disposizioni, risalenti al 1925, applicate per l'ex Ministero della pubblica istruzione. Quanto agli effetti finanziari del provvedimento, ricorda che esso ripropone sostanzialmente il contenuto di un analogo schema di regolamento presentato nel corso della scorsa legislatura, il quale, peraltro, si riferiva ovviamente al solo Ministero della pubblica istruzione. Pertanto, risulta evidente che rispetto a quel testo non si determina un aumento del numero complessivo delle unità di personale da destinare agli uffici di diretta collaborazione del Ministero unificato. A tale riguardo, ribadisce che si è esclusivamente provveduto a «fotografare» la situazione preesistente e precisa che, comunque, la neutralità finanziaria del provvedimento è garantita dalla clausola di invarianza prevista dal comma 2 dell'articolo unico.

Il relatore FERRARA osserva che, al fine di valutare l'effettiva invarianza degli oneri per il bilancio dello Stato, sarebbe opportuno che il Governo chiarisse se la mancanza di oneri aggiuntivi debba intendersi riferita agli stanziamenti di bilancio relativi al Ministero unificato oppure agli stanziamenti previsti nel bilancio previgente per i due ministeri oggetto dell'unificazione. Solo nel primo caso, infatti, si tratterebbe di un'effettiva invarianza degli oneri.

Il senatore PASQUINI ritiene opportuno chiedere al Governo la predisposizione di una specifica relazione tecnica, al fine di una compiuta valutazione degli effetti finanziari derivanti dal provvedimento. A tale richiesta si associa il senatore MORANDO.

Il relatore FERRARA, tenuto conto delle questioni emerse nel corso del dibattito, propone di chiedere la predisposizione della relazione tecnica.

Conviene la Sottocommissione.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 19 FEBBRAIO 2002

10^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Specchia, ha adottato le seguenti deliberazioni sul seguente disegno di legge e sui seguenti documenti deferiti:

alla 10^a Commissione:

(1125) Conversione in legge del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale: rimessione alla sede plenaria

alla 12^a Commissione:

(Doc. XXII, n. 7) MANZIONE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle responsabilità relative alla tragedia di San Gregorio Magno e sulla esistenza di strutture prefabbricate ancora utilizzate per uso residenziale pubblico o privato: parere favorevole

(Doc. XXII, n. 8) DEMASI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'incendio sviluppatosi tra il 15 e il 16 dicembre 2001 nel comune di San Gregorio Magno: parere favorevole

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI CONGIUNTE

5^a (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

Mercoledì 20 febbraio 2002, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento del Senato e dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, del ministro dell'economia e delle finanze, onorevole Giulio Tremonti, e del sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero, senatore Giuseppe Vegas, sulle prospettive di riordino degli strumenti normativi della manovra di bilancio.

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 20 febbraio 2002, ore 14,30

VERIFICA DEI POTERI

Seguito dell'esame delle seguenti materie:

– Verifica delle elezioni della Regione Toscana.

- Verifica delle elezioni della Regione Emilia-Romagna.
- Proposta indagine conoscitiva sistema immunità parlamentari.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 20 febbraio 2002, ore 8,30 e 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti nell'ordinamento delle revisioni del Titolo V della Parte II della Costituzione: audizione del Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001 (776).
- BASSANINI e AMATO. – Interventi organici in materia di qualità della regolazione, di delegificazione, semplificazione e riordino – Legge di semplificazione 2001 (184).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato (1052) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- EUFEMI. – Istituzione di un'area separata per la vicedirigenza nella pubblica amministrazione (179).
- BASSANINI e AMATO. – Norme dirette a favorire lo scambio di esperienze amministrative e l'interazione tra pubblico e privato per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni (185).
- EUFEMI ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di attribuzioni e competenze della qualifica unica di vice dirigente nelle Amministrazioni dello Stato (273).
- Luigi CARUSO. – Istituzione di un'area separata per la vicedirigenza nella pubblica amministrazione (728).
- BASSANINI ed altri. – Norme in materia di riordino della dirigenza statale (1011).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- CONSOLO ed altri. – Modifica della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, in materia di ordinamento delle anagrafi della popolazione residente e del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (428).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (30) (*Fatto proprio dal Gruppo Misto – componenti di opposizione, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PASINATO ed altri. – Istituzione della provincia pedemontana di Bassano del Grappa (372).
- ZAPPACOSTA ed altri. – Istituzione della provincia di Sulmona (426).
- DEL TURCO ed altri. – Istituzione della provincia di Avezzano (707).
- FALCIER ed altri. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (764).
- BEVILACQUA. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (978).
- BASSO e VIVIANI. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (1069).
- TREMATERRA. – Istituzione della provincia di Castrovillari (1108).

V. Esame del disegno di legge:

- Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione (1094).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 20 febbraio 2002, ore 21,15

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione dei disegni di legge:

- CENTARO. – Modifica al decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373, in tema di tutela del diritto d'autore (606).

- Deputato BONITO ed altri. – Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato (762) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- NOCCO ed altri. – Nuove norme sul contenimento del *part-time* nell'esercizio della professione forense (393).
- CONSOLO. – Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato (423).
- Deputato PECORELLA. – Disposizioni transitorie sulla conversione del ricorso per cassazione in appello (781) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (804).
- NANIA ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (691).
- BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).
- MANZIONE. – Norme in tema di uso dei dati contenuti nei registri immobiliari (512) (*Fatto proprio dal Gruppo della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3, terzo periodo e 79, comma 1, del Regolamento*).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Nuove norme in materia di trascrizione dell'azione di riduzione (620).
- CUTRUFO ed EUFEMI. – Norme contro il traffico e la vendita degli organi prelevati ai bambini (49).
- EUFEMI ed altri. – Disposizioni per la lotta alla prostituzione coatta e alla riduzione in schiavitù (62).
- GENTILE. – Modifiche agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*sexies*, 600-*septies* del codice penale e all'articolo 17 della legge 3 agosto 1988, n. 269, recante norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù (234).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Misure contro la tratta di persone (885) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge*

di iniziativa dei deputati Finocchiaro ed altri e di un disegno di legge di iniziativa governativa).

- DE ZULUETA ed altri. – Misure contro il traffico di persone (505).
- TOIA ed altri. – Disposizioni per la lotta contro la tratta degli esseri umani (576).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali (n. 74).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 20 febbraio 2002, ore 15

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Affare relativo all'allegato II (recante dichiarazione sulla operatività della politica europea comune di sicurezza e di difesa) alle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Laeken del 14 e 15 dicembre 2001.

IN SEDE REFERENTE

Esame dei disegni di legge:

- COSSIGA. – Ridenominazione dei gradi degli ufficiali generali del ruolo normale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni dell'Esercito (975).
 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, recante disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali (1001-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 20 febbraio 2002, ore 9

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo (795).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001 (776).

III. Seguito dell'esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro (848).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 20 febbraio 2002, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul settore dei giochi e delle scommesse: audizione del Sindacato italiano concessionari scommesse, del Sindacato totoricevitori sportivi, del Sindacato nazionale agenzie ippiche, dell'Unione totoricevitori italiani sportivi e del direttore dell'Agenzia delle entrate.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 20 febbraio 2002, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Proposta di nomina dei membri del Consiglio di amministrazione della «Scuola nazionale di cinema» (n. 23).
- II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:
- Schema di decreto ministeriale concernente ripartizione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2002 (n. 76).
 - Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (n. 79).

IN SEDE DELIBERANTE

- I. Discussione del disegno di legge:
- ACCIARINI. – Norme sul deposito legale dei documenti di interesse editoriale (1057).
- II. Seguito della discussione del disegno di legge:
- Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico (894).

IN SEDE REFERENTE

- Seguito dell'esame del disegno di legge:
- GUZZANTI ed altri. – Disposizioni in materia di riordino e promozione della disciplina sportiva pugilistica (491).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui nuovi modelli organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali: audizione di Direttore generale e del Segretario Generale del Ministero per i beni e le attività culturali.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 20 febbraio 2002, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, recante proroga di termini in materia di sospensione di procedure esecutive per particolari categorie di locatari e di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo (1000-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 20 febbraio 2002, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, recante disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura (1064).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale concernente ripartizione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole

e forestali relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2002 (n. 80).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ. – Legge quadro in materia di usi civici e proprietà collettive (406).
 - PASTORE ed altri. – Nuove norme in materia di usi civici (621).
 - MANFREDI ed altri. – Usi civici (653).
 - DI SIENA ed altri.- Disposizioni in materia di riordino di usi civici (1131).
-

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 20 febbraio 2002, ore 9 e 15,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale (1125).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001 (776).
- BASSANINI e AMATO. – Interventi organici in materia di qualità della regolazione, di delegificazione, semplificazione e riordino – Legge di semplificazione 2001 (184).

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 20 febbraio 2002, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 94/45/CE relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (n. 77).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro (848).
- STIFFONI ed altri. – Norme per la tutela dei lavori atipici (357).
- RIPAMONTI. – Norme a tutela dei lavori atipici e delega al Governo in materia di previdenza, di formazione, di coordinamento con la disciplina comunitaria e di riduzione del contenzioso in relazione alla qualificazione dei rapporti di lavoro atipici (629).
- MONTAGNINO ed altri. – Norme di tutela dei lavori «atipici» (869).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 20 febbraio 2002, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme a tutela dei disabili intellettivi, delle persone con sindrome di *Down* o altra disabilità genetica o portatrici di altro *handicap* e a sostegno del volontariato (3).

II. Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 162 del Regolamento, dei documenti:

- MANZIONE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle responsabilità relative alla tragedia di San Gregorio Magno e sulla esistenza di strutture prefabbricate ancora utilizzate per uso residenziale pubblico o privato (*Doc. XXII, n. 7*).
- DEMASI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'incendio sviluppatosi tra il 15 e il 16 dicembre 2001 nel comune di San Gregorio Magno (*Doc. XXII, n. 8*).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- TOMASSINI. – Nuove norme in tema di responsabilità professionale del personale sanitario (108).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BASTIANONI. – Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati (255).
- MULAS ed altri. – Norme in materia di riordinamento della medicina trasfusionale (379).
- TOMASSINI. – Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati (623).
- CARELLA. – Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati (640).
- CARELLA. – Istituzione delle banche di sangue di cordone ombelicale (658).
- MASCIONI ed altri. – Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati (660).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Abrogazione del comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro (397).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 20 febbraio 2002, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia ambientale (1121) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione ambientale di Porto Marghera e sulla bonifica dei siti inquinati: audizioni di rappresentanti della Federchimica.

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale (1125).
-

COMMISSIONE STRAORDINARIA per la tutela e la promozione dei diritti umani

Mercoledì 20 febbraio 2002, ore 13,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti nella realtà internazionale: audizione di una rappresentanza dell'Associazione umanitaria Medici contro la Tortura.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 20 febbraio 2002, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del seguente progetto di atto comunitario:
- Progetto di decisione del Consiglio riguardante la procedura di revisione dell'Atto elettorale del 1976 sulle modalità di elezione del Parlamento europeo (n. 2).
- II. Esame dei disegni di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale (1125).
 - Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001 (776).
 - BASSANINI e AMATO. – Interventi organici in materia di qualità della regolazione, di delegificazione, semplificazione e riordino – Legge di semplificazione 2001 (184).

AFFARI ASSEGNATI

- Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dei seguenti atti:
- Programma della Presidenza spagnola del Consiglio dell'Unione europea, unitamente al programma di lavoro della Commissione europea per il 2002.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 20 febbraio 2002, ore 13,30

Discussione sulla disciplina delle tribune politiche tematiche nazionali e regionali, nonché sulla disciplina dell'accesso regionale, ed esame di eventuali risoluzioni.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 20 febbraio 2002, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

- Indagine conoscitiva sulla gestione delle forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale da parte degli enti preposti e sulle prospettive di riforma nazionale e comunitaria della disciplina relativa:
 - Audizione dell'onorevole Roberto Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia

Mercoledì 20 febbraio 2002, ore 20

Indagine conoscitiva sull'abuso e lo sfruttamento dei minori:

- Audizione dell'Avv. Gianfranco Dosi, Presidente AIAF (Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e i minori) e dell'Avv. Alessandro Sartori, Presidente AIAF – Regione Veneto, in merito alla prospettata riforma di alcuni istituti in materia di giustizia minorile.
-